

CLXXXVIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6548
Convocazione del Senato a domicilio	6697
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche » (1292-A)	6500
« Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore » (1609)	6502
« Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento » (1610)	6565
« Varianti al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (1624)	6566
« Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico " Benito Mussolini ", in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli » (1628)	6575
« Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coe (Isole dell'Egeo) » (1630)	6576
« Legge organica per l'Eritrea e la Somalia » (1638)	6576
« Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (1657)	6586
« Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (1658)	6611
« Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-1929 e 1929-30 » (1659)	6636
« Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-1928, 1928-29 e 1929-30 » (1660)	6657

« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-1930 » (1663)	6679
« Norme per la disciplina della professione di maestro di canto » (1665)	6680
« Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria » (1668)	6681
« Disciplina della vendita delle paste alimentari » (1670)	6686
« Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera » (1671)	6687
« Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 » (1673)	6688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari » (1614)	6688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (1648)	6689
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1664)	6548
JUNG, ministro delle finanze	6548
Sul patto di collaborazione e di intesa fra le quattro Potenze occidentali:	
MUSSOLINI, Capo del Governo	6689
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6677, 6696

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Borsalino per giorni 2; Casanuova per giorni 2; Fantoli per giorni 2; Morpurgo per giorni 5; Pelli Fabbroni per giorni 3; Poggi Cesare per giorni 3; Salmoiraghi per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

JUNG, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Onorevoli Senatori, le poche parole che l'onorevole Relatore della Commissione di finanza ha creduto di aggiungere alla sua dotta relazione, mi danno oggi occasione di ringraziare lui e la Commissione di finanza, non solo per lo studio amorevole e preciso che essi hanno fatto dei dati sottoposti loro sulla situazione finanziaria e sulle previsioni per il nuovo esercizio, ma specialmente per le parole di lode rivolte a coloro che, alle cifre consuetudinarie approntate dagli uffici, hanno avuto cura di aggiungere tutti i dati, tutti gli elementi che la Commissione ha ritenuto di richiedere per fare con maggiore perspicacia ed esattezza il suo studio: lode, cioè, per i funzionari tutti del Ministero delle finanze e specialmente per quelli della Ragioneria generale. A questa lode, a questo apprezzamento, sento il bisogno di associarmi, per-

chè dalla organizzazione del Ministero delle finanze e dalla devozione dei suoi funzionari deriva la possibilità di disporre di quanto è essenziale all'adempimento del compito che mi è stato affidato, cioè la possibilità di avere l'aggiornamento, preciso e immediato, della situazione delle finanze dello Stato, che solo consente una consapevolezza chiara e sicura sulla quale basare l'azione.

Questa consapevolezza chiara e sicura, che il Governo fascista si dà cura di diffondere con la pubblicazione periodica dei dati della situazione finanziaria, affinché tutto il popolo italiano ne sia a conoscenza, costituisce uno degli elementi della tranquilla gestione delle Finanze dello Stato in questo periodo così agitato.

Non so sottrarmi alla tentazione di ricordare che nel Parlamento di una grande Nazione, molto più ricca della nostra, un ex-ministro delle finanze diceva non molti mesi or sono: « La riorganizzazione amministrativa non è solo una formula destinata ad alimentare professioni di fede. Essa è necessaria e urgente in un Paese che non dispone di una contabilità pubblica capace di illuminarlo in ogni momento sulla sua situazione finanziaria ».

Posso assicurare il Senato che il Ministro delle finanze d'Italia è in grado di seguire giorno per giorno la gestione dello Stato; e ciò gli dà modo di prevedere e provvedere tempestivamente, il che costituisce una forza grandissima sempre, ma specialmente quando le difficoltà sono più gravi. Ciò mi permette anche di aggiungere qualche dato ulteriore alla diffusa esposizione finanziaria che ho già fatta nell'altro ramo del Parlamento. Mi permette cioè di dire che le entrate principali nel mese di maggio segnano un andamento leggermente migliore. Noi non abbiamo una contrazione sensibile se non nel gettito del dazio sul grano; contrazione che io non posso, come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, considerare come un indice negativo, in quanto che, se crea delle preoccupazioni alla finanza, è segno di prosperità dell'economia. *(Bene)*.

Posso aggiungere inoltre che anche le tasse sugli affari, che avevano segnato costantemente una diminuzione durante tutto l'esercizio, sono in leggero miglioramento.

Della tassa scambi ho parlato alla Camera. Ho detto che le contrazioni maggiori si erano avute nei mesi di agosto, settembre e ottobre dell'anno scorso, e che negli ultimi mesi avevamo un leggero miglioramento; questo miglioramento si accentua nel mese di maggio. Il mese di maggio ha dato un gettito superiore a quello del maggio dell'anno scorso di circa nove milioni; cioè più dell'11 per cento di maggiorazione sul gettito dell'anno scorso. Del pari, un gettito leggermente migliore segna per la prima volta il monopolio dei tabacchi. Noi abbiamo nel mese di maggio tre milioni e centomila lire di più di quello che avevamo nel mese di maggio dell'anno scorso. La cosa ha il suo significato, anche perchè intorno al gettito del monopolio dei tabacchi si è molto discusso. Io vorrei fare una piccola digressione per accennare al fatto che l'aumento dell'imposta sui tabacchi è del mese di maggio 1930; nell'esercizio 1930-31, cioè dopo che l'aumento è stato attuato, noi non abbiamo avuto un incremento di gettito corrispondente a quello che era stato previsto per l'aumento dell'imposta; ma abbiamo avuto tuttavia un aumento di gettito di 49 milioni. Ciò ha il suo significato, tenuto conto che eravamo già in piena crisi.

La flessione si accentua nell'esercizio successivo e ammonta a 159 milioni per l'esercizio 1931-32. Per la prima volta, in quest'ultimo mese di maggio, noi abbiamo un miglioramento ed una inversione di tendenza.

Due conseguenze io desidero trarre da questo breve accenno che ho creduto di dover fare in aggiunta alla esposizione finanziaria che riterrai inutile di ripetere anche solo nelle sue grandi linee. Queste due conseguenze sono: prima di tutto, la possibilità di confermare al Senato quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, cioè che le previsioni delle entrate sono state calcolate con prudenza assoluta; io ho ferma fede che il risultato del nuovo esercizio ci darà delle entrate che resteranno entro le previsioni. Ma un'altra conseguenza vorrei trarre, cioè la conferma di quella opinione diffusa che noi siamo arrivati nella crisi probabilmente al fondo della valle. Non dico affatto che noi siamo già alla ripresa, e neppure alla vigilia della ripresa, ma certa-

mente il fatto che il movimento degli affari sembra segnare un leggero incremento, che il movimento dei consumi sembra segnare del pari un leggero aumento, che in molte delle attività produttive si notano, non semplicemente in Italia, ma anche all'estero, dei segni di una maggiore intensità, darebbe conferma che probabilmente i tempi peggiori ci stanno dietro le spalle.

Si suol dire che una rondine non fa primavera. Io non voglio neanche affermare che si tratti di una rondine. Probabilmente si tratta semplicemente di un passerotto ancora intirizzito; tuttavia, è finalmente qualche cosa che segna o che dà la sensazione che il più rigido inverno è sorpassato.

È appunto nella elasticità delle entrate — la cui previsione è stata impostata con assoluta severità, con quella rigida severità fascista che rifugge dalle lusinghe, dalle blandizie addormentatrici — che è insito, a mio avviso, uno degli elementi per l'assestamento del bilancio, che l'onorevole senatore Ancona ha auspicato ieri nel suo discorso, e al quale, posso assicurarlo, è inteso anche ogni mio sforzo. Infatti io credo fermamente alla necessità di equilibrare le spese con le entrate e non ritengo che questo adeguamento costituisca il bagaglio di concezioni economiche classiche, e sorpassate. Non mi sento neppure di ripetere oggi l'elogio della finanza allegra, fatto da Voltaire alla metà del secolo XVIII in occasione della nomina di un ministro delle finanze, che considerava già allora l'equilibrio del bilancio come una formula caduta in perenzione. Non lo ripeterei, tanto più che lo stesso Voltaire, con grande volubilità, dileggiò lo stesso ministro, in occasione però della sua caduta, e disse di lui che « esso contava di poter sopperire ai bisogni dello Stato col danaro che non aveva ».

Appunto la difficoltà in materia finanziaria consiste nello stabilire i criteri in base ai quali debbano giudicarsi quelli che sono i bisogni effettivi dello Stato. Posso assicurare il Senato che questi criteri sono stabiliti dal Governo fascista con grande severità e che, per quanto mi concerne, io do tutta la mia opera perchè questa concezione severa sia applicata in ogni circostanza. Però il Governo fascista non può astrarre, neppure in materia finanziaria, dal-

l'idea fondamentale che « la Nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui ».

Ne consegue che la gestione finanziaria, tutta intesa ad assicurare, nel migliore interesse presente e futuro della Nazione, l'equilibrio delle entrate e delle spese, non può d'altra parte cristallizzarsi in una visione grettamente contabile del problema, e non deve astenersi dal considerare come realtà palpitante e come necessità di vita tutto quanto ha attinenza alle attività economiche e a quei bisogni vitali che non possono trascurarsi neppure in periodi di difficoltà, ove si voglia, come noi fermamente vogliamo, assicurare per gli anni e per le generazioni venture la prosperità e la grandezza del popolo italiano. (*Benissimo*).

Il contributo immediato alla soluzione del problema è quindi una gestione oculata e severa, una limitazione ferma delle evasioni e di tutta quella congerie di eccezioni che infirmano l'applicazione delle leggi tributarie, il miglioramento e un maggior rendimento dei servizi, e io posso assicurare il Senato che a ciò è rivolta, con la maggiore intensità, l'attività quotidiana del Ministro delle finanze.

Vorrei che il senatore Ancona mi permettesse di menzionare anche questa azione come una delle forze restauratrici, in aggiunta alla virtù del contribuente italiano, e in aggiunta al senso di disciplina, di ordine e di patriottismo creati dal Fascismo, a cui egli ha accennato ieri.

Alla virtù del contribuente italiano noi cercheremo di fare appello meno che sia possibile, con l'intento però di esaltare tale virtù attraverso un'opera di perequazione ed una pratica costante di equità (*Benissimo*), che valga a premiare chi dei propri doveri tributari è cosciente e ad essi adempie, e che ci conduca al più presto a realizzare quella riduzione delle aliquote che il Capo del Governo auspica anche più di tutti noi. (*Benissimo*).

Riguardo alla fiamma di patriottismo e al senso diffuso di intima solidarietà dei cittadini con la vita dello Stato — fiamma e solidarietà che il Fascismo ha creato —, il popolo italiano ne ha dato una nuova manifestazione in questi giorni.

I risultati alla data odierna della sottoscrizione delle Obbligazioni Ferroviarie portano alle cifre seguenti: richiesta 600 milioni, cifra sottoscritta 1.151.545.500 lire. Ma non è questa la cifra che io desidero di segnalare al Senato; desidero invece segnalare che a questa sottoscrizione hanno partecipato 198.488 italiani. Alla sottoscrizione precedente, quella di un miliardo di obbligazioni I. R. I., avevano partecipato 112.655 sottoscrittori; ai prestiti nazionali per la guerra avevano partecipato da 20 a 25.000 sottoscrittori.

Le cifre sono aride, però sono sintetiche; e sotto questa sintesi sono sicuro che il Senato sente palpitare il fervore del popolo italiano, sente il suo impeto di fede, e l'affermazione chiara della sua volontà. (*Vivissimi applausi*).

Sulla materia del bilancio il senatore Marcello ha avuto occasione di ricordare una istituzione della Repubblica Veneta. Questa è stata maestra in tutto, anche nella gestione delle finanze dello Stato. Ed il senatore Marcello ha auspicato che si possano far rivivere oggi gli « scansadori alle spese superflue » che la Repubblica Veneta aveva istituito per l'eliminazione di quelle spese superflue che tutti desidereremmo che non fossero fatte.

Debbo tuttavia fare osservare che la Repubblica Veneta non disponeva di una Giunta del bilancio (*Si ride*) nè di una Commissione di finanza, ed io credo che, senza creare nuove commissioni, questi due corpi possano molto opportunamente assolvere i compiti, che del resto sono istituzionali per loro, di « scansadori alle spese superflue ». In questa loro opera essi saranno i migliori coadiutori del Ministro delle finanze, il quale non potrà che giovarsi delle segnalazioni che le due Commissioni potranno fare.

Però su questo bisogna intenderci con sincerità e con chiarezza: a me dispiace molto che, per ragioni logiche, il bilancio delle finanze debba essere discusso in ultimo. Così si assiste periodicamente a questo fenomeno che, in sede di discussione degli altri bilanci, si domandano aumenti di stanziamenti, dimenticando che questi aumenti di stanziamenti, in sede di bilancio delle finanze, diventano aumenti di spese e passano da una parte all'altra del libro mastro. Occorrerebbe quindi che gli

«scansadori alle spese superflue» si ricordassero del loro compito in sede di discussione degli altri bilanci (*Benissimo*) e allora non avrebbero bisogno di ricordare queste necessità al Ministro delle finanze in occasione della discussione del suo bilancio. (*Vive approvazioni*).

Il senatore Marcello ha anche accennato ad un comunicato che sarebbe stato fatto riguardo alle direttive per l'accertamento dell'imposta complementare: Io assumo molto volentieri la responsabilità di tutte le colpe che ho commesso, però questa non è una colpa mia. Nessun comunicato è stato fatto al riguardo e ciò che è stato pubblicato costituisce una semplice informazione giornalistica non autorizzata nè gradita.

Da parte del Ministero delle finanze, in materia d'imposta complementare, non sono state fatte che due comunicazioni pubbliche: la relazione al decreto e una circolare, di cui non parlo perchè ne è stato parlato molto in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e i giudizi sono stati generalmente favorevoli.

Il senatore Ancona nel suo dotto discorso ha parlato anche, in sede di economie e di riduzioni di spese, della necessità della coordinazione dei vari istituti parastatali. Per quanto riguarda gli istituti che si occupano del credito agricolo, debbo fargli osservare che la competenza non è del Ministero delle finanze ma di quello dell'agricoltura. Per quanto riguarda gli istituti che hanno carattere prettamente finanziario, vorrei rilevare che, ove per coordinazione non s'intenda concentramento, che è cosa ben differente, la coordinazione è già in atto. È già in atto attraverso quella intensa ed intima collaborazione che caratterizza il Fascismo nelle sue migliori manifestazioni.

Ritengo d'altra parte che un concentramento non sarebbe opportuno. Anzitutto perchè io non credo agli organismi elefantiaci e non credo neppure ai calderoni nei quali le varie operazioni che hanno caratteristiche, finalità e rischi differenti vengono a confondersi sotto una stessa parvenza. Debbo dire poi che, se anche io ci credessi, il pubblico dei risparmiatori non ci crede, ed in fatto di emissioni bisogna tener conto essenzialmente della opinione e delle credenze del pubblico dei rispar-

miatori. Questo pubblico vuole distinguere ed intende investire il proprio danaro in operazioni sostanzialmente diverse, perchè sa benissimo che, attraverso questa distribuzione del rischio, esso salvaguarda nel modo migliore il proprio risparmio.

Debbo dire d'altra parte che, in fatto di gestione parsimoniosa, poco si potrebbe fare di più di quello che è stato già fatto. Vorrei accennare anzitutto all'I. M. I.: l'I. M. I. ha fatto operazioni per un complesso di 560 milioni ed ha speso per stipendi lire 582.024,15. Debbo dire di più, che l'I. M. I. ha un direttore, un vice direttore e 8 tra funzionari e impiegati in tutto. Meno di così è impossibile. (*Approvazioni*).

Debbo dire altresì che i tre istituti: Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità e Istituto di Credito Navale, hanno nel complesso fra tutti e tre un personale composto da un segretario del Consiglio di Amministrazione, dirigente dei servizi; due capi ufficio e 9 impiegati. Questo è tutto. Gli uscieri sono due.

Il complesso delle spese di tutti e tre questi Istituti è stato di lire 974.992,57. Il che, sopra un complesso di capitale obbligazionario in circolazione, che ammonta a 4 miliardi e 144 milioni, rappresenta un'incidenza di spesa del 0,23 per mille.

Posso aggiungere anche che, in considerazione delle finalità e della natura dell'Istituto, non compete ai consiglieri di amministrazione dell'I. M. I. indennità alcuna; che il presidente di I. M. I., il presidente di I. R. I. e il presidente di Sofindit, ed oggi anche il presidente di S. F. I., prestano gratuitamente l'opera loro. (*Applausi*). Ed io non posso esimermi dal rivolgere a questi egregi cittadini l'espressione di tutta la mia profonda riconoscenza. (*Applausi*).

Naturalmente in materia di consigli di amministrazione io sono pienamente d'accordo con quanto ha detto ieri il senatore Ancona. Il mio accordo non è perfetto con quanto, sulla stessa materia, ha detto, non in sede di discussione del bilancio delle finanze, ma in sede di discussione del bilancio delle corporazioni, il senatore Tofani. Io non vorrei fare oggi una lunga di-

scussione al riguardo, perchè questa ci porterebbe anzitutto a considerare quali debbano essere e quali sono di fatto, nel clima dello Stato corporativo e del Regime fascista, le caratteristiche essenziali di coloro che hanno a titolo pubblico o a titolo privato una rappresentanza collettiva.

Debbo dire tuttavia che l'azione promossa dal Governo per una riduzione del numero dei consiglieri e dei loro emolumenti, ha trovato l'approvazione generale dell'opinione pubblica e che, anche se a questa azione è connessa una maggiore precisazione di responsabilità, nessuno di coloro che sono stati chiamati a fronteggiare questa responsabilità con minori emolumenti, ha ritenuto di doversi sottrarre a questo carico. Ciò è una prova dell'effetto del nostro clima, che dà quella passione per la responsabilità nell'interesse collettivo, che è la cosa che più nobilita colui al quale compete una fatica. (*Approvazioni*).

In materia di società anonime ha parlato, anch'egli in occasione non del bilancio delle finanze ma di quello del Ministero delle corporazioni, il senatore Berio. Egli ha espresso due desideri. Anzitutto ha auspicato che anche in Italia vengano introdotte al più presto le società a responsabilità limitata. La materia è di specifica competenza del camerata guardasigilli; però, per quel tanto che la cosa interessa anche il Ministro delle finanze, cioè pel riflesso che l'ordinamento delle società ha sulle finanze dello Stato e sull'andamento generale dell'economia del Paese, io debbo dire che non considero nè urgente nè utile l'introduzione in Italia delle società a responsabilità limitata. Esse sono una concezione esotica che fa astrazione completa da quella logica lineare, che è caratteristica dello spirito latino. Io le considero effettivamente una smagliante etichetta sopra una scatola vuota; sulla etichetta è scritto un nome, il vuoto consiste nelle iniziali che si fanno seguire alla cifra del capitale per indicare, semplicemente a coloro che conoscono questa specie di criptografia, che la somma iscritta come capitale limita la responsabilità finanziaria di colui che ha ritenuto di dare il proprio nome all'impresa. Ora, secondo me, questa è una contraddizione in termini. Il no-

me implica la responsabilità personale e, a mio avviso, illimitata.

In fatto poi di autorizzazioni con decreti governativi e di maggiore sindacato da parte della Banca d'Italia per ciò che riguarda le banche, io vorrei accennare che già oggi nessuna azienda di credito può costituirsi, dopo l'entrata in vigore dei Regi decreti 7 settembre 1926 e 6 novembre 1926 sulla tutela del risparmio, se non è fornita d'un capitale minimo prestabilito in misura diversa secondo la sfera di azione che l'azienda stessa intende esplicare. Vorrei accennare anche che le aziende di credito non possono aprire dipendenze nè fondersi tra di loro senza preventiva autorizzazione ministeriale.

Esistono poi una quantità di altre limitazioni intese a garantire e salvaguardare il risparmio della Nazione. Vorrei dire anche che l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione è in continuo sviluppo e in continuo progresso. Non si tratta di un compito facile nè semplice, ma io ritengo che se la Banca d'Italia potrà, secondo la volontà del Capo del Governo, concentrare la sua azione in quella di banca delle banche, la sua vigilanza e le sue possibilità di esercitarla senza restrizioni e senza reticenze da parte dei vigilati diventeranno sempre maggiori.

Il senatore Fracassi, anch'egli in tema di discussione del bilancio delle corporazioni, ha accennato alla tassazione delle anonime ed ha auspicato che, per le anonime, si possa tassare semplicemente il reddito distribuito. Il senatore Fracassi ha detto inoltre che esisterebbe al riguardo una promessa fatta dall'on. De Stefani quando era ministro. Io ho fatto ricerche, per vedere se la promessa esistesse. Esistono degli studi fatti in quell'epoca, ma non esiste alcuna manifestazione di pensiero, e gli studi hanno portato ad accertare quanto complicato sia il problema per una quantità di ragioni. Anzitutto per ragioni di giustizia, inquantochè la tassazione del solo reddito distribuito importa l'esenzione dei reinvestimenti. I reinvestimenti non avvengono semplicemente nelle industrie e nei commerci, e tanto meno semplicemente nelle industrie e nei commerci gestiti da società anonime; essi sono comuni

ad ogni altra forma di attività e quindi sarebbe difficile di stabilire delle distinzioni.

Esistono inoltre altri problemi specifici di natura tributaria, ed esistono delle incognite considerevoli riguardo alla ripercussione che una innovazione di questo genere potrebbe avere sulla finanza, in un momento nel quale da parte di tutti si ritiene che l'equilibrio tra le entrate e le spese sia lo scopo immediato da conseguire.

Posso assicurare tuttavia il senatore Fracassi che io sono pienamente convinto della necessità di portare, quanto più sollecitamente è possibile, i bilanci delle società anonime ad un grado di sincerità che permetta agli investitori privati e ai piccoli azionisti di leggervi chiaramente.

Se da parte dell'amministrazione finanziaria, in altra forma, vi sarà la possibilità di portare il suo contributo per ottenere questo risultato, certamente l'amministrazione finanziaria non mancherà di studiare con amore e con desiderio di risultati pratici questo problema.

I senatori Galimberti, Crispolti e Celesia si sono occupati del problema della montagna.

Il senatore Celesia, in modo speciale, inoltre, del problema delle finanze locali.

Occorre rilevare che il problema della montagna è effettivamente uno dei grandi problemi che oggi ci travagliano e, appunto perchè si tratta di un grande problema, io penso che noi lo diminuiremmo col considerarlo semplicemente in funzione della situazione tributaria e degli alleggerimenti fiscali. Posso aggiungere che, anche in questo campo, la finanza, il giorno in cui sarà chiamata a partecipare allo studio di questo problema, non mancherà di riconoscere le alte virtù dei nostri alpigiani, alte virtù che si manifestano in pace ed in guerra, e che rappresentano una delle caratteristiche migliori del popolo italiano. (*Approvazioni*).

Debbo tuttavia, perchè la questione apparisca nella sua vera luce, dare dei chiarimenti su alcuni dei punti che sono stati sollevati dagli onorevoli senatori che si sono occupati di questo problema.

Il senatore Galimberti ha parlato della necessità di ripartire la tassa sui contributi stradali. Debbo osservargli che tale necessità è

stata tenuta presente dalla Commissione che si è occupata delle norme da stabilire per l'applicazione di questi contributi.

Infatti la sesta norma parla appunto di questa distribuzione. Essa dice precisamente: « Gli Enti, le società, le persone che, ai fini « della industria o del commercio da essi esercitati, determinano un transito anche su « strade comprese nel territorio di provincie « diverse da quelle ove ha sede lo stabilimento « o l'esercizio, debbono specificare, per ciascuna provincia, la lunghezza dei percorsi abituali, e fornire tutti gli altri dati richiesti. « La Commissione della provincia, ove ha sede « lo stabilimento, comunica alla Commissione « delle altre provincie interessate i dati e, in « seguito alle eventuali osservazioni, rettifica, « occorrendo, le dichiarazioni presentate ». Si fa luogo poi ad un riparto molto simile al riparto che si fa riguardo alla ricchezza mobile delle aziende che hanno sedi in varie località.

Debbo rilevare inoltre che il traffico e il transito di quegli automobili extra-pesanti, di cui si è parlato ieri, avviene principalmente sulle strade nazionali e in misura molto più ridotta sulle strade provinciali e specialmente sulle strade di montagna.

Il senatore Crispolti, riprendendo e precisando gli argomenti svolti dal senatore Galimberti, ha parlato della necessità di sopprimere nelle zone montane la imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari. Io debbo fare osservare che la imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari è stata già ridotta considerevolmente in queste zone. Effettivamente ogni ettaro seminativo asciutto di prima classe viene tassato in base ad un reddito agrario di lire 27: e poichè il minimo imponibile è di lire 534, così avviene che occorre che il proprietario abbia 19 ettari, perchè, in base ad una tassazione del cinque per cento, gli sia imposta una tassa di lire 26,70. E, analogamente il coltivatore diretto dovrà avere 11 ettari per pagare le stesse 26 lire e il colono dovrà avere 11 ettari per avere una tassazione di lire 13,35.

Certamente lo Stato farebbe un piccolo sacrificio finanziario a rinunciare a questi redditi. Occorre vedere tuttavia se potrà farlo senza intaccare questioni gravi ed importanti

di principio. Ma io sono sicuro che gli onorevoli senatori converranno con me che la rinuncia a questi redditi non risolve il problema della montagna.

In quanto alla revisione della classificazione dei terreni montani in modo da ridurne il reddito imponibile, non è esatto che il reddito dei terreni montani sia calcolato con gli stessi criteri con i quali è calcolato il reddito dei terreni in pianura. Per ogni comune la calcolazione del reddito è specifica, ed abbiamo nella stessa provincia, per le stesse culture, dei redditi imponibili differenti stabiliti per ciascun comune.

Ho qui i dati relativi alla provincia di Torino, ma non desidero tediare gli onorevoli senatori con una lunga esposizione di cifre.

Vorrei anche accennare alla necessità d'intenderci quando parliamo di redditi imponibili, poichè, in base al Regio decreto 7 gennaio 1923, le tariffe catastali, rivedute oggi, sono riportate « a rappresentare la parte dominante del reddito medio ordinario, continuativo, ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914 ». Quindi il reddito imponibile è espresso in moneta d'anteguerra, mentre le imposte sono percepite in moneta attuale.

Questo spiega alcune di quelle che a prima vista sembrano delle incongruenze e riduce di molto l'altezza di quelle imposizioni che tuttavia considero, per alcuni comuni e per alcune provincie, ben alte, ma che sarebbero assolutamente assurde ove non si tenesse conto che le due monete, in cui sono espressi l'imponibile e l'imposta, sono sostanzialmente differenti l'una dall'altra.

Debbo far presente che gli altri problemi, che in modo così preciso il senatore Crispolti ha voluto indicare (cioè aiutare i comuni che si sforzano con la loro opera ad accrescere il benessere delle popolazioni; sussidiare i montanari che non abbandonano la propria casa, ma la migliorano; espropriare a favore dei montanari rimasti le case abbandonate da quelli emigrati; rivedere gli oneri che pesano ora sui comuni per il passaggio di reparti militari ecc.) non possono essere risolti unilateralmente dalla finanza, ma ricadono più specificamente nell'ambito della competenza di altri Ministeri. Però la finanza,

dal canto suo, farà tutto quello che è necessario per portare il suo contributo alla risoluzione di problemi dei quali sente vivamente la importanza.

Posso accennare che due piccole cose sono già state fatte. Come già dissi, gli imponibili riguardanti il reddito agrario sono stati ridotti, appunto per una speciale considerazione dell'economia montana; ed è allo studio un provvedimento, che sarà presentato prossimamente alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, per ridurre in modo drastico la tassa sui molini di alta montagna, che non possono considerarsi alla stessa stregua di quelli di pianura.

Credo così di aver documentato la buona volontà che anima il mio Ministero nel risolvere questi problemi.

Quando poi si passa a considerare la situazione delle finanze locali in alta montagna, debbo fare anche qui il più alto elogio dei nostri montanari.

Il senatore Celesia ha accennato ieri alla cifra, da me data nell'altro ramo del Parlamento, di circa 500 comuni, su 7.200, che avrebbero presentato il loro bilancio alla Commissione centrale per le finanze locali, perchè si trovano in speciali difficoltà finanziarie. Voglio precisare che la cifra non è di 500, ma di 482. Di questi solo 18 sono comuni alpini; e precisamente 12 sono sopra i mille metri, 6 intorno ai 700 metri. Altri cinque comuni montani non sono nella regione delle Alpi ma in quella degli Appennini; anch'essi ad un'altitudine intorno ai 700 metri.

Passando a considerare specificamente le finanze locali, la cifra di 482 va discriminata, e tale discriminazione ci porta a stabilire nel numero di 291 i comuni per i quali la Commissione centrale ha potuto assicurare il pareggio del bilancio consentendo di mantenere le sovraimposte superiori al limite massimo e disponendo una diminuzione delle spese previste in bilancio non ritenute necessarie. Per 18 comuni la Commissione ha dovuto autorizzare nuovi aumenti oltre il limite massimo. I comuni effettivamente dissestati per mutui onerosi e passività arretrate sono 173 sul complesso dei 7.200 comuni italiani.

Anche qui la cifra non ci dice tutto. Ses-

santa di questi 173 comuni sono in grado di provvedere alla garanzia dei mutui che potranno essere loro concessi per fronteggiare queste passività onerose. Debbo far presente però al senatore Celesia che, fra le necessità alle quali lo Stato deve provvedere, esiste indubbiamente una graduatoria e che, in un momento nel quale le spese intese a dare occupazione alla mano d'opera hanno dovuto essere considerate come preminenti nell'interesse della Nazione, è stato bene avvisato il provvedimento di limitare i finanziamenti a spese produttive o a spese per nuove opere, piuttosto che a spese per la sistemazione di impegni onerosi o di passività onerose precedenti.

Ventotto altri comuni sono in grado di garantire solo in parte i mutui che dovranno essere loro concessi.

Abbiamo poi gli ultimi 85 comuni che non hanno possibilità di dare adeguate garanzie per i finanziamenti che richiedono.

Questa questione è grave, ne convengo con il senatore Celesia; però da un punto di vista etico e per non stabilire precedenti pericolosi occorre certo badare di non premiare in modo esplicito la cattiva amministrazione, perchè 85 comuni sopra 7200 rappresentano poco più dell'uno per cento della totalità e sarebbe poco indicato dare un cattivo esempio anche all'altro 98 per cento.

Una questione che esiste rispetto a questi comuni, e di cui desidero parlare, è che occorrerebbe, da parte di essi, una maggiore prontezza nell'applicare le deliberazioni che vengono loro comunicate dalla Commissione delle finanze locali. Invece, in pratica, noi abbiamo una resistenza passiva. Si tratta in generale di eliminazione di spese facoltative e di competenze accessorie al personale. Ne risultano continue tergiversazioni ed ostruzionismi, che ritardano l'assettamento dei comuni perchè, secondo la legge, si deve passare attraverso due stadi di deliberazioni prima di arrivare all'ultimo stadio definitivo, quello della decretazione, che obbliga il comune ad applicare senza ulteriori remore le deliberazioni della Commissione delle finanze locali.

Riguardo alla montagna, vorrei ancora accennare alla questione delle capre. È una pie-

cola questione, ma involve alcuni criteri di principio. La tassazione delle capre non ha finalità fiscali: la finanza ha tanti peccati, è inutile dargliene altri che non le competono.

La tassazione sugli animali caprini infatti è di dieci lire fino a dieci capi, oltre i dieci capi è di venti lire; i possessori di soli tre capi ne sono esenti. Questa tassazione fu imposta, non a richiesta del Ministro delle finanze, ma a richiesta di quello dell'agricoltura, e ciò perchè è necessario decidersi: se noi vogliamo sistemare i bacini montani, questa sistemazione non si fa se non con il rimboschimento, ed il rimboschimento non si fa se non si eliminano le capre (*Approvazioni*). Ripeto, bisogna decidersi e stabilire se, come io credo, per l'economia generale del Paese e per la sua prosperità avvenire i bacini montani siano più utili... (*Interruzione dell'onorevole Galimberti*).

PRESIDENTE. On. Galimberti, la questione la discuterà nel prossimo anno in sede del bilancio di agricoltura. (*Si ride*).

JUNGI, ministro delle finanze. ... e se il vantaggio effettivo che ne verrà all'economia di tutta la Nazione — ed anche all'economia di quelle regioni montane, le quali vivevano e prosperavano finchè avevano il bosco e che oggi soffrono dopo che la distruzione di esso ha denudato le montagne — non sia superiore al vantaggio immediato di mantenere pochi animali caprini. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori, vi ho esposto molto sommariamente alcuni dei criteri ed alcune delle direttive alle quali si ispira l'azione del Governo fascista nel campo della sua attività finanziaria. Non è tuttavia possibile, in un'epoca in cui il progresso ha annullato le distanze, considerare tale attività come a sè stante, al di fuori del quadro più generale della situazione finanziaria ed economica del mondo in cui viviamo.

Ho sentito ieri tutta la vostra intensa aspettazione per la parola del Duce; sono consapevole di esservi stato oggi particolarmente sgradito (*No, No!*) per il fatto che ho preso la parola in principio di seduta, il che ha deluso la vostra speranza, che il Duce potesse senz'altro risolvere, secondo i vostri desideri

ed i miei, l'alternativa cui Egli ha ieri accennato.

Il rischiararsi dell'atmosfera politica è presupposto primo ed indispensabile di ogni migliore assetto delle finanze e della economia dei popoli, così come la preparazione spirituale è necessaria e preliminare ad ogni manifestazione di sana attività materiale.

Però, assicurata questa migliore atmosfera politica (e io spero con tutta l'anima che a ciò si giunga), è necessario del pari che anche nel campo economico, finanziario e monetario, gli uomini di Stato del mondo riconoscano che la nostra civiltà si trova ad una svolta decisiva.

Non è possibile infatti che, nel campo delle relazioni economiche e finanziarie internazionali, alle leggi della convivenza umana si sostituiscano impunemente norme che tali leggi disconoscono.

Tutta la vita economica e finanziaria, dalla guerra in qua, è stata falsata dall'equivoco e dal formalismo.

Equivoco, quando si è agito come se la grande distruzione di ricchezza che la guerra aveva causato non dovesse essere compensata ed anzi potesse essere produttiva di prosperità.

Equivoco, quando si è voluto credere che una organizzazione economica mondiale formatasi per i bisogni eccezionali della guerra potesse sopravvivere, ed anzi svilupparsi ulteriormente, senza profonde modificazioni e potesse normalmente trovare nei bisogni interni di ciascun paese e negli scambi internazionali una sana base alla sua esistenza.

Formalismo, nel contentarsi delle apparenze e trascurare la sostanza, sostituendo l'inflazione del credito o della moneta alla vera ricchezza, confondendo i versamenti in valuta nazionale con quei formidabili problemi attinenti all'equilibrio dell'economia internazionale, che sono connessi ai trasferimenti effettivi per pagamenti all'estero.

Formalismo, quando si è creduto di poter sostituire la lusinga dei redditi di intermediazione e di speculazione alla ferma certezza dei redditi di lavoro (*Bravo, benissimo!*), la manovra della moneta agli aggiustamenti dei prezzi interni. (*Benissimo!*)

Sarà, quindi, necessario che la Conferenza Economica Mondiale svolga i suoi lavori in una atmosfera di assoluta sincerità, perchè essi possano riuscire proficui e possano servire a creare le condizioni per l'assetto delle singole economie nazionali, che sole potranno determinare un assetto generale più consono agli interessi del mondo.

Ma appunto perchè grande dovrà essere la sincerità, intenso dovrà essere lo sforzo di ciascuno per superare le reticenze alle quali questi anni travagliati e la pratica di tante conferenze ci hanno abituati. (*Benissimo*).

L'Italia ha una sua politica schietta anche in questo campo.

Essa, sotto la guida del Duce, ha rifiutato sempre di illudersi e di rincorrere fantasmi di benessere fittizio. Sulle proprie forze, sul proprio sacrificio, sulle virtù del suo popolo, essa ha basato il suo sforzo. Sola tra le Nazioni a risorse limitate, ha rifiutato di credere alla virtù vivificatrice del denaro preso a prestito all'estero e si rifiuta di crederci tuttavia per sé e per gli altri. (*Benissimo*).

Essa non crede all'isolamento ed all'autarchia nel campo economico.

Non quisquiglia tra sovrapproduzione e sottoconsumo, ma riconosce la necessità di porzionare la produzione alle possibilità di collocamento e di aumentare contemporaneamente la sana capacità di acquisto per consentire maggiori consumi.

Con spirito realistico, quindi, l'Italia si appresta a collaborare attivamente allo sforzo di assestamento che verrà fatto da tutte le Nazioni, sicura che la sua esperienza di vita nel clima nuovo dello Stato Corporativo e le sagge direttive del suo Capo saranno un apporto considerevole per il lavoro comune.

Speriamo che i fati ci siano propizi! (*Vivissimi generali applausi; moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali della Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dall'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità tempora-

nee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1933.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto dagli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1932-33 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-1924, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona cate-

goria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto dal terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Il termine per il passaggio dai comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, già prorogato al 1° luglio 1933, con l'articolo 1 del Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1668, è prorogato al 1° luglio 1935.

(Approvato).

Art. 9.

L'autorizzazione ad assumere impegni, entro il limite e secondo la ratizzazione indicati nel Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e per l'acquisto delle relative aree, nonchè per l'ampliamento degli stabilimenti esistenti, è estesa anche all'acquisto di edifici occorrenti per lo stesso uso.

(Approvato).

Art. 10.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari ministeri, per l'esercizio finanziario 1933-34, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 11.

Ferma la devoluzione di tutti gli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento

del debito pubblico interno, a norma del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sospeso, per l'esercizio 1933-34, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto decreto e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5.

(Approvato).

Art. 12.

L'assegnazione da iscriversi ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 290 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1933-34, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è stabilita per l'esercizio 1933-34, in lire 50 milioni. A complemento dell'importo previsto dalla legge predetta saranno iscritti 40 milioni nell'esercizio finanziario 1938-39 e 10 milioni nell'esercizio 1939-40.

(Approvato).

Art. 13.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34, della assegnazione di lire 675.000.000 per corrispondere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente a copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 14.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1933-34, le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 3.000.000 a favore dell'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste, quale contributo ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, da stanziarsi per lire 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1933-34 e per lire 1.000.000 nell'esercizio 1934-35;

lire 600.000 a favore dell'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Fiume;

lire 760.000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

(Approvato).

Art. 15.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1, tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 16.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (appendice n. 2, tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (appendice n. 2, tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'Entrata.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 18.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1933-34, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

Art. 19.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni per l'esercizio finanziario 1933-34, in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 20.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere alla estinzione dei buoni del Tesoro novennali che andranno a scadere il 15 maggio 1934, mediante accensione di debiti, sia per provvedere ai mezzi occorrenti per il rimborso dei buoni stessi, sia per addivenire alla loro volontaria conversione in altri titoli di debito pubblico.

(Approvato).

Art. 22.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTITA.

Entrata	L.	17.713.574.975,61
Spesa		20.614.066.216,53
		<hr/>
Disavanzo effettivo —	L.	2.900.491.240,92
		=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	2.351.287.269,05
Spesa		2.538.737.948,86
		<hr/>
Eccedenza passiva —	L.	187.450.679,81
		=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	20.064.862.244,66
Spesa		23.152.804.165,39
		<hr/>
Disavanzo finale . . —	L.	3.087.941.920,73
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche » (N. 1292-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1292-A*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ha dato la propria adesione, liquida, in conformità delle norme contenute nei successivi articoli, i contratti di assicurazione sulla vita stipulati in corone austro ungariche o in marchi germanici presso compagnie tedesche anteriormente al 1° agosto 1914, ed in vigore al 1° gennaio 1920, per i quali siano state pagate almeno tre annualità di premio, da cittadini dei territori annessi al Regno d'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e col decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se la cittadinanza italiana sia stata conferita per opzione od elezione e che, in ogni caso, conservino, alla data di pubblicazione della presente legge, la cittadinanza stessa, semprechè per detti contratti non sia stato eseguito alcuno speciale accordo intervenuto eventualmente fra gli interessati e le compagnie assicuratrici, per la rivalutazione o liquidazione parziale o totale.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme assicurate con polizze non regolate, scadute posteriormente al 3 novembre 1918, e le riserve matematiche alla data di cessazione del pagamento dei premi, per le polizze non ancora scadute, saranno considerate come premio unico valevole per una nuova assicurazione. Le relative polizze liberate saranno emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con effetto dal 1° luglio 1933 e per la durata di cinque anni o per quella eventualmente maggiore corrispondente alla scadenza originaria.

Tutte le polizze sinistrate dal 3 novembre 1918 in poi, e non pagate, saranno senz'altro liquidate agli aventi diritto.

(Approvato).

Art. 3.

Il credito di ciascun assicurato, di cui al precedente articolo, corrisponde alla somma che viene recuperata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle compagnie assicuratrici che stipularono i contratti originari. La liquidazione è fatta in lire italiane.

Quando per i premi pagati prima del 9 aprile 1919 in corone austro-ungariche vecchie non è recuperato un importo in lire italiane pari o superiore a 40 lire per cento corone austro-ungariche, oppure per cento marchi germanici, la somma recuperata viene maggiorata sino a raggiungere il detto tasso di conversione del 40 per cento.

Per i premi pagati in moneta diversa dalla lira italiana dal 9 aprile 1919 in poi, la conversione in lire italiane viene fatta sulla base del tasso di cambio della moneta di pagamento in rapporto alla lira al momento del pagamento stesso.

Si considerano in vigore al 1° gennaio 1920 i contratti scaduti a quella data, oppure scaduti posteriormente, gli uni e gli altri non regolati fra le compagnie assicuratrici e gli assicurati, nonchè quelli per i quali i premi sono stati pagati senza interruzione, ovvero sono stati sospesi a causa della guerra o della soppressione delle rappresentanze nelle nuove provincie italiane delle compagnie assicuratrici.

Le riserve dei premi sono determinate in ogni caso sulla base dei premi effettivamente pagati.

(Approvato).

Art. 4.

Gli interessati, agli effetti della rivalutazione dei loro contratti di assicurazione, dovranno far pervenire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per il tramite delle varie agenzie generali, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, regolare denuncia, corredata dai seguenti documenti:

a) originale della polizza ed ultima quietanza del premio pagato. Qualora il contratto sia gravato da prestiti, l'interessato dovrà presentare, in luogo della polizza originale, l'allegato di prestito in suo possesso e le ultime quietanze di premio e di interessi sul prestito stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana dell'assicurato (o del beneficiario qualora si tratti di polizza sinistrata) alla data di pubblicazione della presente legge;

c) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risulti che non è stato stipulato alcun accordo speciale con la compagnia assicuratrice, per la rivalutazione o liquidazione parziale o totale del contratto.

(Approvato).

Art. 5.

I pagamenti o le nuove polizze, di cui all'articolo 2, saranno effettuati o, rispettivamente, rilasciate agli interessati, dall'Istituto, non oltre quattro mesi dal giorno in cui sarà pervenuta alla sua Direzione generale in Roma la denuncia di cui all'articolo 4.

L'Istituto nazionale farà le liquidazioni anche prima dell'accertamento della somma da recuperare a carico delle compagnie di assicurazione germaniche, salvo, se del caso, una liquidazione suppletiva in aumento.

(Approvato).

Art. 6.

Gli interessati, entro un mese dal giorno in cui saranno venuti in possesso dell'importo li-

quidato o della nuova polizza, di cui all'art. 2, potranno proporre reclamo al Ministero delle corporazioni.

I reclami saranno esaminati e decisi, sentiti il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con determinazione del Ministero delle corporazioni, non soggetta ad alcun gravame in via amministrativa o giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 7.

L'Istituto s'intende surrogatario e cessionario di tutti i diritti, comunque spettanti ai titolari delle polizze verso le società assicuratrici, in particolare in base alle disposizioni della legge tedesca sulla rivalutazione dei contratti prebellici in data 16 luglio 1925.

Trascorso il termine di cui all'articolo 4 gli assicurati decadono dai benefici sanciti da questa legge e potranno soltanto rivolgere ogni loro azione verso le compagnie tedesche che stipularono i contratti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore » (N. 1609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1609.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I Regi Istituti d'istruzione superiore hanno una segreteria, che comprende un ufficio di economato e cassa.

Il personale addetto alla segreteria è a carico dell'Istituto ed è distinto in tre gruppi:

- a) amministrativo;
- b) di ragioneria;
- c) di ordine.

I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello attualmente stabilito per i corrispondenti gruppi del ruolo statale della amministrazione universitaria sino al grado nono incluso.

Il regolamento interno deve essere approvato dal ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

Nulla è innovato per quanto riguarda i Regi Istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 59 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 812. Nè le disposizioni del presente articolo, nè quelle degli articoli seguenti concernono il personale amministrativo dei detti Istituti.

(Approvato).

Art. 2.

I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascun Istituto si svolgeranno presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalità che verranno stabilite dal regolamento generale universitario.

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono:

1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime;

2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria;

3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado.

(Approvato).

Art. 3.

È ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da uno ad altro Istituto,

previo il consenso dei due Consigli di amministrazione interessati.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, presso ciascun Istituto è destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato, a carico del quale grava la relativa spesa.

Il direttore amministrativo fa parte del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo, ed interviene alle adunanze del Senato Accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro Consesso, le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Nell'annessa tabella I sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 5.

Negli Istituti, ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del ministro dell'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto, della sede.

Tale incarico è retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.

(Approvato).

Art. 6.

La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale universitario.

Al concorso possono prendere parte:

a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi Istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;

b) i funzionari del gruppo A delle amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 2 della presente legge per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi Istituti d'istruzione superiore e provvisti della anzianità richiesta dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo.

Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi Istituti d'istruzione superiore è aumentato o diminuito dell'ammontare rispettivamente indicato nelle annesse tabelle II e III.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine della amministrazione universitaria, comprese nella tabella E allegata al Regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonchè i diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi Istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso presterà servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. È in

facoltà del ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge la nomina dei direttori amministrativi avrà luogo in base ad una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione del Ministero, dovendo osservarsi le seguenti condizioni:

Ai posti di grado sesto potranno aspirare soltanto gli attuali direttori di segreteria del ruolo dell'amministrazione universitaria ed inoltre i direttori di segreteria di quelle Università cui nell'annessa tabella *A* sono assegnati posti di direttore amministrativo di grado non inferiore al settimo; purchè gli uni e gli altri siano direttori effettivi da almeno quattro anni alla data di pubblicazione della presente legge.

Ai posti di grado settimo potranno aspirare i direttori di segreteria del ruolo statale dell'amministrazione universitaria ed inoltre i direttori di segreteria di quelle Università e Scuole d'ingegneria cui nella tabella *A* sono assegnati posti di direttore amministrativo, purchè gli uni e gli altri siano direttori effettivi da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente legge. I posti di grado settimo potranno però conferirsi in numero non superiore alla metà; i rimanenti posti di detto grado saranno attribuiti per promozione in conformità delle vigenti disposizioni, dopo trascorso un triennio dalla data di approvazione della graduatoria di merito di cui al presente articolo.

Ai posti di grado ottavo potranno aspirare, oltre i direttori effettivi di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore, i primi segretari del ruolo statale dell'amministrazione

universitaria, purchè si trovino nelle condizioni previste dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'esonero dagli esami di promozione al grado ottavo, ed inoltre i segretari capi dei Regi Istituti superiori agrari, dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria e dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, purchè siano segretari capi da almeno un biennio alla data di pubblicazione della presente legge. Per la disponibilità complessiva dei posti di grado ottavo è fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; però almeno un quarto di detti posti rimarrà disponibile per essere coperto in base alle disposizioni normali.

I posti dei vari gradi saranno conferiti agli idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Coloro che siano compresi nella graduatoria di merito dovranno accettare la nomina senza riserva, entro un mese dall'avvenuta comunicazione. In caso di mancata accettazione la loro condizione resterà regolata dal precedente articolo 8, salvo il disposto del successivo articolo 11.

(Approvato).

Art. 10.

I direttori e capi di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, qualora siano nominati nel ruolo dei direttori amministrativi presso gli Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degli Istituti, a titolo di assegno *ad personam* da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza tra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura. In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico dell'Istituto, la differenza si aggiungerà all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'Istituto, agli

effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

(Approvato).

Art. 11.

I direttori e i capi di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purchè non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.

Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, ai posti vacanti del personale di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore, potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali alla data della presente legge abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il prescritto titolo di studio.

(Approvato).

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge il ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, fermo restando il disposto di cui all'articolo 9.

(Approvato).

Art. 14.

Il termine di cui all'articolo 88 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227,

per la presentazione degli atti relativi alle fondazioni universitarie è prorogato al 31 dicembre 1935.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento » (N. 1610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1610.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È dichiarato di pubblica utilità lo scorporamento del Teatro Romano di Benevento ed è approvato il piano particolareggiato delle espropriazioni dei fabbricati soprastanti il teatro medesimo di cui alla deliberazione del comune di Benevento in data 3 aprile 1932.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga al disposto dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, è autorizzato a corrispondere, in base a richieste del Ministero dell'educazione nazionale, come parte dell'indennità di espropriazione, i sussidi concessi o da concedere, a termini degli articoli 13 e 14 del citato Regio decreto-legge, ai proprietari dei fabbricati compresi nel suddetto piano di espropriazione, danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

La spesa per indennità di espropriazione, delotti i sussidi indicati nel precedente comma, fa carico al comune di Benevento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (N. 1624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1624.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 1, comma 2°, la lettera a) è modificata come segue:

« a) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma ordinaria di anni 6 nei modi stabiliti dal 1° comma del seguente articolo 8, oppure quella a premio di anni 4; ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il personale del C. R. E. M. è diviso nelle seguenti categorie:

- 1) Marinai;
- 2) Segnalatori;
- 3) Cannonieri;
- 4) Elettricisti;
- 5) Specialisti direzione tiro;
- 6) Istruttori educazione fisica;
- 7) Aiutanti;
- 8) Carpentieri;
- 9) Radiotelegrafisti;
- 10) Siluristi;
- 11) Torpedinieri;
- 12) Palombari;
- 13) Meccanici;
- 14) Furieri;
- 15) Infermieri;
- 16) Fuochisti;
- 17) Musicanti;
- 18) Trombettieri;
- 19) Portuali.

Le categorie possono essere divise in specialità a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale.

I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialità sono definiti con determinazione ministeriale ».

(Approvato).

Art. 4.

Nell'articolo 4:

a) dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

« Ai capi di 1ª classe trattenuti in servizio dopo il 52° anno di età in base all'articolo 90, lettera a), è assegnata la classifica di capi di 1ª classe trattenuti »;

b) nel penultimo comma, dopo le parole « capi di 1ª classe », sono aggiunte le altre: « compresi fra questi i capi di 1ª classe trattenuti ».

(Approvato).

Art. 5.

Nell'articolo 5 sono apportate le seguenti aggiunte:

a) in fine del 3° comma sono aggiunte le parole: « Il numero dei capi di 1ª classe trattenuti è stabilito separatamente da quello dei capi di 1ª classe. Esso non può essere superiore a 300 »;

b) nel penultimo comma, dopo le parole: « Il numero globale dei sottufficiali », sono aggiunte le seguenti: « compresi i capi di 1ª classe trattenuti ».

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 8 è così modificato:

« Per la formazione dei sottufficiali di carriera delle varie categorie e specialità del C. R. E. M., il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di anni sei, suddivisa in due distinti periodi: il primo di anni quattro ed il secondo di anni due, da concedersi, a domanda degli interessati, al termine del primo, semprechè i richiedenti siano giudicati meritevoli di proseguire nella carriera.

Ha facoltà inoltre di ordinare arruolamenti volontari a premio, con ferma di anni quattro, per qualunque categoria e specialità del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nonchè di bandire concorsi fra gli arruolati volontari a premio che abbiano contratta la ulteriore ferma volontaria a premio di anni due, di cui al successivo articolo 16, per corrispondere ad eventuali necessità nei ruoli di carriera.

Tale concorso sarà bandito, dopo il primo anno della predetta ferma biennale, tra quelli che lo domanderanno e che saranno giudicati meritevoli per esami, da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario e con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico. Il regolamento stesso prescriverà le norme ed i criteri di scrutinio ».

(Approvato).

Art. 7.

Nel 1° comma dell'articolo 12, la parte relativa al corso I. G. P. è così modificata:

« Corso I. G. P. (Istruzione Generale Professionale) per i sottocapi volontari ordinari

od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il secondo anno del 2° periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di due anni.

I sottocapi volontari ordinari esclusi dal corso I. G. P. possono venir prosciolti di autorità dall'ulteriore ferma volontaria e congelati, in base al disposto del successivo articolo 19. Ai sottocapi volontari a premio che non ottengono la idoneità al termine di detto corso si applica invece il penultimo comma del successivo articolo 15.

(Approvato).

Art. 8.

Nel titolo dell'articolo 13 e nell'ultimo comma dell'articolo stesso sono soppresse le parole « di idoneità » dopo le parole « esami ».

Inoltre, nell'articolo 13, prima del 1° comma, sono aggiunti i seguenti:

« Possono essere nominati sottotenenti del Corpo Reale Equipaggi Marittimi in servizio permanente effettivo i capi di 1ª classe delle categorie stabilite con decreto del Ministro per la marina ».

« Lo stesso decreto indicherà anche in quale ruolo degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi i detti capi di 1ª classe potranno essere nominati sottotenenti ».

(Approvato).

Art. 9.

Il 2° comma dell'articolo 14 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Questi militari, soltanto se hanno seguito con esito favorevole un corso di integrazione, di cui all'articolo 12, possono aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria ».

(Approvato).

Art. 10.

I primi due comma dell'articolo 15 sono così modificati:

« Il Ministro per la marina ha facoltà di

commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'articolo 8, ai sottocapi volontari a premio, vincolati dalla ferma biennale prevista dal successivo articolo 16. Otterranno tale commutazione i primi risultati nella graduatoria compilata con le modalità di cui al precitato articolo 8, in relazione ai posti disponibili, messi a concorso per ciascuna categoria. La commutazione stessa sarà però resa definitiva, dando quindi diritto al passaggio in carriera, soltanto dopo l'esito favorevole del corso I. G. P., che sarà seguito prima che abbia termine il secondo anno della ferma complementare biennale a premio.

Nel caso di insuccesso al corso predetto, i riprovati saranno ripristinati nella ferma complementare biennale a premio ».

(Approvato).

Art. 11.

All'articolo 16 è aggiunto il seguente capoverso:

« Dopo il dodicesimo anno di ferma (e cioè dopo la sesta ferma complementare a premio di un anno), le ulteriori ferme annuali si intendono concesse senza diritto ad alcun premio. Da tale epoca gli interessati potranno restare in servizio fino al raggiungimento del periodo minimo necessario per maturare il diritto a pensione da liquidare a suo tempo con le norme in vigore sulla paga da essi percepita ».

(Approvato).

Art. 12.

Nell'articolo 17, comma 1° e comma 2°, la data « 1° dicembre » è sostituita con « 1° ottobre ».

(Approvato).

Art. 13.

L'articolo 18 è così modificato:

« La rafferma ha la durata di anni sei e viene concessa, a domanda, ai sottocapi brevettati che, avendo superato il corso I. G. P.,

di cui all'articolo 12, diano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, sicuro affidamento di bene assolvere le funzioni di sottufficiale. La rafferma potrà coincidere con la promozione a sottufficiale, quando le disponibilità degli organici, in rapporto all'aliquota della forza bilanciata, stabilita dall'articolo 5 del vigente ordinamento, lo consentano.

Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del C. R. E. M. un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a secondo capo.

I sottocapi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute, o per i quali la Commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della Commissione di avanzamento, com'è detto all'articolo 55.

In tal caso la rafferma, se concessa, avrà decorrenza dalla data di ultimazione della ferma, mentre il relativo soprassoldo sarà corrisposto dalla data della effettuata concessione.

Per quanto riguarda i sottocapi volontari a premio proposti per la promozione a secondo capo per merito distinto ed eccezionale, giusta quanto dispone l'articolo 70-bis del presente testo unico, le autorità, che formularanno le proposte in parola, invieranno, contemporaneamente ad esse, la domanda di rafferma dell'interessato compilata e documentata secondo le prescritte norme.

Nel caso di accoglimento della domanda, la rafferma decorrerà dal giorno in cui gli interessati hanno ultimata la ferma volontaria biennale a premio.

La rafferma non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi *in extremis*, nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili ».

(Approvato).

Art. 14.

Il 5° comma dell'articolo 25 è così modificato:

« Gli arruolati *D* che per mancanza di requisiti fisici non possono essere ammessi a seguire i corsi di ufficiali di complemento, sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti. Gli arruolati *L*, nelle stesse condizioni, saranno tutti classificati furieri *L* ».

(Approvato).

Art. 15.

Nel 1° comma dell'articolo 31 le parole: « marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti » sono modificate come segue: « marinai (specialità nocchieri), palombari e fuochisti ».

(Approvato).

Art. 16.

In fine dell'articolo 37 sono aggiunti i comma seguenti:

« Ai sottocapi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, giusta il disposto dell'articolo 70-*bis* del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera *b*) decorrerà dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sarà quella prevista dall'articolo 18.

Verrà loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera *a*), all'atto della concessione della rafferma stessa ».

(Approvato).

Art. 17.

L'articolo 38 è così modificato, fatta eccezione per gli ultimi tre comma, che rimangono invariati:

« Ai volontari a premio delle varie categorie e specialità spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

lire 500 per i radiotelegrafisti;

lire 600 per i cannonieri *A*, elettrici-

sti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;

lire 700 per i marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti *O*. ed *A.*, infermieri, musicanti e portuali;

lire 800 per i torpedinieri;

lire 1000 per i cannonieri *P*. ed artigiani, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri *P*. e palombari, per ogni anno di servizio prestato;

b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.

Ai volontari a premio che, al termine della ferma di anni quattro, contraggono la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a tre anni.

A coloro che abbiano ottenuto la ferma complementare a premio di anni due ed a coloro che abbiano ottenuto la commutazione alla ferma ordinaria di anni sei, e vogliano o debbano congedarsi, al termine delle stesse, sarà corrisposto il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a due premi annuali.

Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriori ferme complementari, i premi di cui al precedente capoverso, accresciuti delle corrispondenti annualità, verranno corrisposti all'atto del congedamento. Nessun premio spetterà oltre i dodici anni di ferma complessivamente ».

(Approvato).

Art. 18.

Nel 1° comma dell'articolo 39, le parole: « marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti », sono modificate come segue: « marinai (specialità nocchieri), palombari e fuochisti ».

(Approvato).

Art. 19.

Nel 1° comma dell'articolo 48, la parola « dicembre » è sostituito con la parola « ottobre ».

(Approvato).

Art. 20.

In fine dell'articolo 43 è aggiunto il seguente comma:

« Ai capi di 1ª classe trattenuti è fatto lo stesso trattamento che ai capi di 1ª classe ».

(Approvato).

Art. 21.

Il 1º periodo dell'articolo 53 è modificato come segue:

« Tranne il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 59, i capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore, se non esistano vacanze nei ruoli di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nei quali può essere loro concesso tale grado, a norma dell'articolo 13 del presente testo unico ».

(Approvato).

Art. 22.

All'articolo 56 sono apportate le varianti sottoindicate:

a) nel 1º comma le parole « 2 capitani di Vascello, membri; 2 capitani di Fregata o di Corvetta, membri » sono così modificate:

« Quattro ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore, di cui almeno uno avente grado di capitano di Vascello ed uno avente grado di capitano di Fregata, membri »;

b) nel 2º comma le parole « servizi portuali » sono modificate in « portuali »;

c) nel penultimo comma sono aggiunti i seguenti numeri:

4º) sull'ammissione dei capi di 1ª classe agli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

5º) sulle domande dei capi di 1ª classe per essere trattenuti in servizio oltre il 52º anno di età;

d) l'ultimo comma è abrogato.

(Approvato).

Art. 23.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 57.

(Approvato).

Art. 24.

All'articolo 66 sono apportate le seguenti varianti:

1ª variante: nella colonna 6 della Tabella A, nella parte relativa all'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe, sono aggiunte le seguenti parole: « salvo che per il concorso a capo musicante di 1ª classe, per il quale il limite sarà di 8 volte il numero dei posti messi a concorso, giusta l'ultimo comma dell'articolo 73 ».

2ª variante: la penultima e l'ultima colonna (colonne 6 e 7 della Tabella A), nella parte relativa all'avanzamento da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi sono modificate come segue:

a) colonna 6:

« Il Ministero fissa volta per volta l'aliquota dei capi di 1ª classe di ciascuna categoria per i quali è prevista la nomina a sottotenente del C. R. E. M., tenendo conto delle vacanze prevedibili, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, nel ruolo degli ufficiali del C. R. E. M., nel quale i capi di 1ª classe da scrutinare possono conseguire la nomina a sottotenente.

Il numero complessivo dei capi di 1ª classe da scrutinare, per ciascun quadro di avanzamento, sarà corrispondente al quintuplo circa delle dette vacanze prevedibili, e in nessun caso sarà inferiore a 10 per ciascun ruolo.

Nel caso di quadro di avanzamento per sottotenente in un ruolo di ufficiali del C. R. E. M., nel quale possono essere nominati capi di 1ª classe di diverse categorie, questi saranno chiamati allo scrutinio in numero proporzionale, in massima, alla quota parte assegnata alla propria categoria nel corrispondente ruolo di ufficiali del C. R. E. M. In tal caso, nello stabilire le aliquote saranno considerati soltanto i capi di 1ª classe di ciascuna categoria, che, avendo raggiunte le prescritte condizioni, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'articolo 13 ».

b) colonna 7:

« Numero delle vacanze previste, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, negli organici dei sottotenenti del C. R. E. M. del ruolo per il quale deve compilare il quadro di avanza-

mento, più il 25 per cento delle stesse con arrotondamento in eccesso. In nessun caso il numero degli inseriti in quadro di avanzamento, sarà inferiore a due per ogni ruolo ».

3ª variante: Nella Tabella B, l'intestazione delle colonne 3, 4, 5, 6 e 7 è modificata come segue:

colonna 3: « marinai, cannonieri, elettricisti, specialisti direzione tiro, carpentieri, siluristi, meccanici »;

colonna 4: « segnalatori (+ +); istruttori di educazione fisica; aiutanti e radiotelegrafisti »;

colonna 5: « furieri, furieri S. ed infermieri »;

colonna 6: « torpedinieri »;

colonna 7: « palombari, fuochisti (+ + +), musicanti, portuali, cannonieri costieri (+ + + +) ».

4ª variante: nella nota (+) alla Tabella B, le parole « ed i torpedinieri E » sono sostituite dalle seguenti « e gli elettricisti ».

(Approvato).

Art. 25.

Nel terz'ultimo comma dell'articolo 67, le parole « od i prescritti esami di idoneità all'avanzamento » sono modificate come segue: « o gli esami prescritti per l'avanzamento ».

(Approvato).

Art. 26.

Il 1º comma dell'articolo 69 è così modificato:

« I sottocapi volontari ordinari ammessi al corso I. G. P. e giudicati idonei agli esami finali vengono classificati, in ordine di anzianità, sottocapi brevettati con la data che sarà, annualmente, stabilita dal Comando superiore del C. R. E. M., e che sarà unica per tutti i sottocapi della stessa anzianità promossi alla fine di detto corso. Tale data in nessun caso potrà essere anteriore a quella degli esami sostenuti. I riprovati possono ripetere la prova una sola volta nell'anno successivo, senza però frequentare nuovamente il corso. Se giudicati idonei, vengono classificati sottocapi brevettati, in coda al proprio corso, con decorrenza

unica che sarà annualmente stabilita dal Comando superiore del C. R. E. M. ».

(Approvato).

Art. 27.

All'articolo 70 sono apportate le seguenti varianti:

A) È soppresso il 3º comma;

B) Nell'ultimo comma, dopo le parole: « vincolati a ferme complementari », sono aggiunte le seguenti: « qualora abbiano compiuti 12 anni di servizio ».

(Approvato).

Art. 28.

Dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente articolo 70-bis:

« Art. 70-bis. — *Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sottocapi volontari a premio al grado di secondo capo.*

« Potranno essere promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore del 10 per cento dei posti messi ogni anno a concorso per le singole categorie i sottocapi vincolati a ferme annuali, in seguito a proposta compilata dall'autorità dalla quale l'interessato dipende, conformemente ai criteri ed alle modalità stabilite dall'articolo 67 per le promozioni a scelta eccezionale, in quanto applicabili.

Appena conseguita tale promozione eccezionale, gli interessati prenderanno posto nel ruolo di anzianità della propria categoria in coda ai pari grado del proprio corso ed assumeranno la stessa anzianità di grado in relazione al futuro loro avanzamento ».

(Approvato).

Art. 29.

Nell'ultimo comma dell'articolo 73, le parole « nel numero quadruplo » sono sostituite con le seguenti: « in numero uguale ad otto volte ».

(Approvato).

Art. 30.

Nel 2° comma e nella lettera *a*) del 3° comma dell'articolo 74 sono soppresse le parole « di idoneità » dopo la parola « esami ».

(Approvato).

Art. 31.

Nell'articolo 90:

1°) Dopo l'ultimo comma della lettera *a*), è aggiunto il comma seguente:

« I capi di 1ª classe che raggiungono l'età di 52 anni possono, in seguito a loro domanda, essere mantenuti in servizio, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 56, fino al compimento del 56° anno di età, purchè conservino l'idoneità fisica e negli esami da essi sostenuti per la nomina a sottotenente del C. R. E. M. abbiano conseguita l'idoneità. Durante il periodo in cui sono mantenuti in servizio, essi non possono più essere scrutinati per la nomina ad ufficiale e, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4, assumono la denominazione di capi di 1ª classe trattenuti ».

2°) La lettera *b*) è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *b*) Per infermità. Sono dispensati dal servizio per infermità i sottufficiali di carriera e di leva, in seguito ad inabilità permanente al servizio militare incondizionato. Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio, tale inabilità, nei casi di infermità temporanea, deve essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa ».

(Approvato).

Art. 32.

Nell'articolo 92, i numeri 2° e 3° relativi alla rimozione sono sostituiti dai seguenti:

« 2°) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune nel Libro II, Titolo I - Capo I (esclusi gli articoli 273 e 274) - Capo II - Capo IV - Capo V (articoli da 301 a 307); Titolo II - Capo I (articoli 314, 315, 316 e 334) - Capo II (articoli 349 e 351); - Titolo III - Capo I (articoli 368 e da 371 a 377); Ti-

tolo V (articoli da 416 a 419); Titolo VI - Capo I - Capo II (articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446 e 447); - Titolo VII - Capo I - Capo II (articoli da 467 a 471) - Capo III (esclusi gli articoli 480, 481 e 484); - Titolo IX - Capo I - (articoli 519, 520 e 521) - Capo II (articoli da 530 a 537); Titolo XI - Capo II (articolo 564); Titolo XIII - Capo I (articoli 624, 625 e da 628 a 634) - Capo II (articoli 640, 645, 646 e 648) nonchè per i delitti preveduti dagli articoli 860 e 861 capoversi secondo e successivi del Codice di commercio;

3°) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata ».

(Approvato).

Art. 33.

La prima parte del 1° comma dell'articolo 96 è così modificata:

« I sottufficiali possono, dopo aver ultimato 12 anni di ferma e fino a tutto il 14° anno di servizio, purchè non congedati da più di due anni, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato: ».

(Approvato).

Art. 34.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 100.

(Approvato).

Art. 35.

Dopo l'articolo 100 è aggiunto il seguente:

« Art. 100-bis. — *Prima formazione della categoria specialista direzione tiro (S. D. T.).*

La categoria specialisti di tiro (S. D. T.), sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi come segue.

Entreranno a far parte di detta categoria, purchè fisicamente e professionalmente idonei:

a) i capi cannonieri S. D. T. di 1ª, 2ª e 3ª classe, i secondi capi cannonieri S. D. T.

ed i sottocapi S. D. T. che abbiano già favorevolmente compiuto il corso I. G. P.: l' idoneità professionale dovrà risultare da speciali rapporti dei Comandi dai quali essi dipendono.

Tanto per i secondi capi cannonieri S. D. T. predetti, che non abbiano seguito il corso P., quanto per i sottocapi cannonieri S. D. T. che abbiano frequentato il corso I. G. P., il passaggio, per il quale siano stati giudicati idonei, sarà definitivo in seguito all'esito favorevole di un corso integrativo, che essi saranno chiamati a seguire, riguardante i servizi della nuova categoria;

b) i sottufficiali torpedinieri E. T. ed i sottocapi e comuni torpedinieri E. T., i sottufficiali cannonieri A. T. ed i sottocapi cannonieri A. T., subordinatamente al giudizio specifico dei Comandi dai quali attualmente dipendono, e dopo esito favorevole di un corso integrativo;

c) gli allievi torpedinieri E. che, scelti durante il corso O., per le loro speciali attitudini, a compiere un tirocinio teorico ed uno pratico, siano riconosciuti idonei per il passaggio.

I sottocapi cannonieri S. D. T., che non hanno ancora seguito il corso I. G. P., saranno scrutinati per l'idoneità al passaggio nella categoria solo quando dovrà essere decisa la loro ammissione al corso I. G. P. Frattanto essi continueranno a svolgere le loro mansioni da sottocapi cannonieri S. D. T.

I cannonieri di 1ª classe S. D. T. ed i cannonieri di 1ª classe A. T. continueranno nel loro servizio attuale, e verranno promossi sottocapi con le norme vigenti all'atto del loro ingresso in servizio. Essi potranno ottenere il passaggio nella nuova categoria, quando dovrà essere decisa la loro ammissione nel corso I. G. P.

I sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria cannonieri, specialità S. D. T., non riconosciuti idonei al trasferimento iniziale od ai tirocini integrativi, continueranno a prestar servizio nelle loro destinazioni come cannonieri S. D. T., fino a che non saranno sostituiti da pari grado della categoria S. D. T.; dopo sostituiti verranno trasferiti di autorità nei cannonieri P.

I capi cannonieri A. T. ed i capi torpedinieri E. T. di 1ª, 2ª e 3ª classe, i secondi capi, i sottocapi e comuni delle specialità cannonieri A. T. e torpedinieri E. T., che non vengano ritenuti idonei ai corsi per essi previsti, rientreranno nelle rispettive categorie di provenienza.

(Approvato).

Art. 36.

Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente:
« Art. 101-bis. — *Prima formazione delle categorie elettricisti e siluristi.*

« Le categorie elettricisti e siluristi » saranno costituite con ruoli distinti e autonomi in tutti i gradi.

Esse comprenderanno i militari che attualmente appartengono rispettivamente alle specialità E. ed S. della categoria torpedinieri. A quest'ultima categoria resterà pertanto assegnato soltanto il personale minatore, mentre i torpedinieri P. entreranno anche essi a far parte della categoria palombari, di nuova istituzione, giusta l'articolo seguente ».

(Approvato).

Art. 37.

Dopo l'articolo 101-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 101-ter. — *Prima formazione della categoria palombari.*

« Nella sua prima formazione, la categoria palombari sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.

Entreranno a far parte di detta categoria:

a) i sottufficiali muniti di certificato di palombaro, che non rivestano il grado di capo di 1ª classe, purchè giudicati fisicamente e professionalmente idonei, giusta le norme contenute nell'ordinamento della categoria palombari;

b) tutti i sottocapi torpedinieri e nocchieri volontari a premio muniti dell'attuale certificato di palombaro di 1ª classe, e tutti i sottocapi nocchieri e marinai volontari a premio attualmente palombari di 2ª classe, purchè giudicati professionalmente idonei come sopra è detto;

e) tutti gli allievi palombari di leva e volontari a premio, che attualmente seguono il corso, e che otterranno il certificato di palombaro ordinario.

Gli attuali capi torpedinieri minatori di 1ª classe, muniti del certificato di palombaro di 1ª e 2ª classe, conserveranno il certificato stesso, rimanendo nella propria categoria di provenienza (torpedinieri).

Tutti i militari muniti del certificato di palombaro di 2ª classe, che non supereranno la prova in mare, restando nella categoria di provenienza, potranno conservare il certificato di palombaro di 2ª classe, ma non potranno progredire, e saranno destinati presso i nuclei meno importanti in aiuto ai palombari ordinari, purchè atti ad eseguire quei lavori previsti pel conseguimento del brevetto a 30 metri.

Le ulteriori permanenze di personale nella categoria palombari, saranno regolate dalle norme dell'ordinamento e regolamento della categoria palombari, norme che presentano carattere di analogia con quelle che regolano tutte le altre categorie del C. R. E. M.

(Approvato).

Art. 38.

Nell'articolo 102:

A) nel titolo e nei comma 1º e 2º dell'articolo, le parole « servizi portuali » sono modificate in « portuali »;

B) alla fine dell'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « e quelle relative all'avanzamento a capo di 1ª classe, che sarà effettuato con criterio della scelta comparativa, secondo è stabilito per le altre categorie dalla tabella A dell'articolo 66 ».

(Approvato).

Art. 39.

Dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

« Art. 102-bis. — *Condizioni di avanzamento per i personali delle categorie di nuova istituzione* ».

« Per i personali che entreranno a far parte delle categorie di nuova istituzione, le condizioni generali e quelle minime di imbarco da

essi già acquisite, per l'avanzamento nelle categorie di provenienza, saranno computate agli effetti del loro avanzamento nelle nuove categorie ».

(Approvato).

Art. 40.

L'articolo 103 è così modificato:

« La disposizione del penultimo comma dell'articolo 5 avrà vigore a cominciare dal 1º gennaio 1939.

Fino al 31 dicembre 1938 le aliquote previste dal precitato comma dell'articolo 5 potranno essere superate, senza eccedere quella del 17 per cento fissata per i sottufficiali dall'articolo 6 del testo unico approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, di tanti posti quanti eventualmente potranno occorrere per promuovere al grado di secondo capo i sottocapi reclutati nel 1931 e negli anni precedenti ».

(Approvato).

Art. 41.

Dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente articolo 103-bis:

« Il disposto degli articoli 18 e 70 circa la data di promozione a secondo capo non si applica a tutti i sottocapi brevettati provenienti da arruolamenti volontari anteriori al 1933: questi continueranno ad essere promossi secondi capi al termine dei sei anni di ferma ».

(Approvato).

Art. 42.

All'articolo 105 è aggiunto il seguente comma:

« Tale norma non si applica ai volontari di cui al comma precedente, i quali non potranno raggiungere le condizioni per essere promossi secondi capi; essi saranno congedati il 1º ottobre dell'anno in cui ha termine la loro ferma ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 43.

I quadri di avanzamento per la promozione a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di avere vigore secondo è disposto dall'articolo 62 del testo unico approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

(Approvato).

Art. 44.

I capi di 1ª classe che avessero già superato con esito favorevole gli esami per la promozione a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi in base alle norme ora vigenti, potranno essere scrutinati per la compilazione dei futuri quadri di avanzamento per la promozione a detto grado soltanto se avranno superato nuovi esami con le norme e su programmi da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio superiore di marina.

Essi dovranno inoltre possedere l'idoneità fisica accertata con apposita visita sanitaria.

(Approvato).

Art. 45.

Alla votazione che i capi di 1ª classe di cui al precedente articolo otterranno in ciascuna prova di esame verrà aggiunto un punto (votazione in ventesimi), che sarà utile a tutti gli effetti, sia per l'ammissione allo scrutinio e per la determinazione della graduatoria, sia per raggiungere l'idoneità richiesta per il trattenimento in servizio oltre il 52º anno di età.

Se i capi di 1ª classe di cui al comma precedente fossero stati iscritti nel quadro di avanzamento dell'anno in corso, alla votazione da essi ottenuta in ciascuna prova di esame saranno invece aggiunti due punti in più (votazione in ventesimi), ai fini indicati nel precedente comma.

(Approvato)

Art. 46.

I capi di 1ª classe iscritti nei quadri di avanzamento ordinari del 1933 per la promo-

zione a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, se dovessero, in seguito, rinunciare definitivamente a sostenere gli esami di cui al precedente articolo 44, potranno, entro i limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 5 e 90 lettera a) del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, modificati con gli articoli 5 e 31 della presente legge, aspirare al trattenimento in servizio attivo oltre il 52º anno di età.

Lo stesso trattamento sarà fatto ai capi di 1ª classe che fossero stati compresi nei quadri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi per l'anno 1932, e che, dichiarati idonei in occasione dei quadri di avanzamento per il 1933, non fossero stati iscritti nei quadri stessi.

(Approvato).

Art. 47.

I capi di 1ª classe del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, avessero già rinunciato per due volte a sostenere gli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi o fossero stati riprovati negli esami stessi, ovvero, pur avendo superato tali esami, fossero stati comunque dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento, non potranno in alcun caso essere trattenuti in servizio oltre il 52º anno di età.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico "Benito Mussolini", in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2392 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli » (N. 1628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico "Benito Mussolini" in Bari degli

articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3), per il risanamento di Napoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Alle espropriazioni da compiersi per l'acquisto dei suoli destinati alla costruzione dell'ospedale policlinico « Benito Mussolini » in Bari si applicano le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo » (N. 1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1630.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Possono essere ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicem-

bre 1928, n. 2914, i segretari comunali delle Podesterie di Rodi e di Coò, nelle isole dell'Egeo, che siano provvisti del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, il segretario della Podesteria di Rodi è considerato come appartenente al grado III della gerarchia e quello della Podesteria di Coò al grado IV.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello degli esteri, i segretari dei comuni predetti possono essere trasferiti in comuni del Regno, cui sia attribuito un segretario del medesimo grado.

Analogamente, i segretari iscritti nei ruoli principali del Regno ed appartenenti ai detti gradi possono essere trasferiti nelle Podesterie di Rodi e di Coò, con decreto del Ministero degli esteri, di concerto con quello dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Per il computo dell'anzianità nel grado è riconosciuto il servizio di segretario prestato presso le Podesterie di Rodi e di Coò.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Legge organica per l'Eritrea e la Somalia » (N. 1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Legge organica per l'Eritrea e la Somalia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario legge lo Stampato, N. 1638.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

DEL GOVERNO DELLA COLONIA

SEZIONE 1ª.

*Del territorio coloniale
e delle autorità di Governo*

Art. 1.

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste fra il Mar Rosso, il Sudan Anglo-Egiziano, l'Etiopia e la Costa Francese dei Somali sono denominate « Eritrea ».

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden, la Somalia Britannica, l'Etiopia e la colonia del Chenia sono denominate « Somalia Italiana ».

L'Eritrea e la Somalia Italiana sono costituite ciascuna in colonia retta e rappresentata da un Governatore.

Le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono dotate di personalità giuridica.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie. Dirige, secondo le istruzioni del Ministro, la politica e l'Amministrazione della colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Esercita i poteri e le facoltà che gli sono da questi conferite o che gli siano delegate dal Governo del Re.

Provvede al funzionamento di tutti gli uffici e servizi della colonia e ne coordina l'attività. Adotta nei casi di necessità ed urgenza, con ordinanza motivata, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse dandone comunicazione al Ministro delle colonie.

Vigila sull'andamento degli enti pubblici esistenti nella colonia e ne può sciogliere le amministrazioni nominando a reggerli Commissari governativi.

Dal Governatore dipendono le forze armate stanziare nel territorio e nelle acque della colonia. Egli soprintende all'organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego delle forze stesse, secondo le direttive impartitegli dal Ministro delle colonie, ed applica le leggi ed i regolamenti vigenti in colonia per ciascuna forza armata.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

(Approvato).

Art. 3.

Per gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza il Governatore può adottare, previa autorizzazione del Ministro delle colonie, i provvedimenti eccezionali che reputi necessari a seconda delle circostanze ed istituire tribunali speciali con giurisdizione sull'intero territorio della colonia o su parte di esso. Può inoltre decretare che alcuni reati che vengano commessi nella colonia siano giudicati dai tribunali speciali predetti secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe.

In caso di assenza, vacanza ed impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale.

In caso di assenza, vacanza od impedimento del Segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

(Approvato).

Art. 5.

Il Segretario generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle co-

lonie, sentito il Consiglio dei ministri ed è scelto fra i funzionari di grado 4° appartenenti al ruolo della carriera direttiva coloniale.

In colonia il Segretario generale nelle cerimonie e funzioni pubbliche segue immediatamente il Governatore nell'ordine delle precedenza.

Egli coadiuva il Governatore nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovrintende, in particolare, a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive impartitegli dal Governatore.

(Approvato).

Art. 6.

Ai servizi civili e politici di cui al precedente articolo 5 provvedono le direzioni di Governo ed uffici. Il numero, le attribuzioni e la composizione organica delle direzioni di Governo ed uffici è fissato dall'ordinamento politico-amministrativo.

Il Governatore può costituire una segreteria particolare pel disbrigo della corrispondenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della segreteria particolare del Governatore è fissata dall'ordinamento politico-amministrativo.

(Approvato).

Art. 7.

Il Comandante delle truppe è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro della guerra.

Egli è consulente del Governatore nelle questioni militari e cura quanto ha attinenza alla difesa della colonia proponendo i necessari provvedimenti.

Il Comandante delle truppe presiede, secondo le direttive del Governatore, all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'impiego e, nei limiti degli ordinamenti vigenti, all'amministrazione delle forze militari terrestri. Dà il suo parere al Governatore nelle questioni riguardanti la disciplina del personale delle forze militari marittime destinate a terra nella colonia.

Ha le attribuzioni stesse dei comandanti di divisione e autorità equivalenti per quanto ri-

guarda la disciplina delle forze terrestri ed aeree dipendenti.

Provvede al coordinamento, nella preparazione e nell'impiego, di tutte le forze armate della colonia e, ogni qualvolta il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, alla preparazione e alla esecuzione di queste, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governatore non può corrispondere con amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro delle colonie.

Il Ministro delle colonie previa intesa con quello degli esteri, può autorizzare il Governatore a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri.

I funzionari civili e militari della colonia non possono avere rapporti di servizio con alcuna Amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

(Approvato).

SEZIONE 2ª.

Del Consiglio di Governo.

Art. 9.

In ciascuna delle colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana è costituito un Consiglio di Governo, il quale è composto:

- del Governatore, che lo presiede;
- del Segretario generale;
- del Comandante delle truppe;
- del Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o di persona da lui nominata;
- dei direttori di Governo;
- del rappresentante il Pubblico Ministero presso il tribunale della colonia;
- del Capo ragioniere della colonia.

I funzionari preposti ai vari servizi della colonia che non facciano parte del Consiglio di Governo possono essere chiamati dal Presidente a parteciparvi, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Così pure possono esser chiamati a parteciparvi, di volta in volta, persone residenti nella colonia, quando il Presidente ritenga utile il loro consiglio.

Per delegazione del Governatore o in caso di sua assenza il Consiglio di Governo è presieduto dal Segretario generale.

(Approvato).

Art. 10.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti dei regolamenti che debbono essere emanati dal Governatore;

b) sul progetto del bilancio preventivo e sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale;

d) in tutti gli altri casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere.

Il Governatore, quando lo creda opportuno può sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche questioni o materie che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.

(Approvato).

Art. 11.

Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il Governatore può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro delle colonie, il quale ne dà notizia a quello delle finanze quando il provvedimento abbia conseguenza finanziaria.

(Approvato).

Art. 12.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio debbono essere comunicati in copia al Ministro delle colonie.

(Approvato).

SEZIONE 3ª.

Delle circoscrizioni.

Art. 13.

Il territorio dell'Eritrea e quello della Somalia Italiana si dividono in regioni; queste si dividono in residenze, ed, ove occorra, le residenze in vice-residenze.

La divisione in regioni è stabilita con decreto del Ministro delle colonie, il quale, nel caso che il provvedimento importi variazioni agli organici del personale, deve chiedere l'assenso di quello delle finanze.

La suddivisione in residenze e vice-residenze è stabilita dal Governatore.

A capo della regione è nominato con decreto governatoriale un Commissario regionale che rappresenta il Governatore, provvede all'ordine, alla sicurezza ed all'amministrazione della regione, adotta i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, dispone della forza pubblica e può richiedere la forza armata.

Con decreto governatoriale è nominato un residente a capo della residenza ed un vice-residente a capo della vice-residenza.

Le norme per il governo e l'amministrazione del territorio e delle popolazioni sono stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e nelle altre leggi speciali.

(Approvato).

Art. 14.

I capoluoghi di regioni che siano centri abitati di notevole importanza possono essere co-

stituiti in municipi con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

I municipi sono amministrati da un Podestà nominato dal Governatore. I funzionari della carriera direttiva coloniale nominati Podestà in colonia possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle disposizioni vigenti.

Ad assistere il Podestà possono essere nominati consultori municipali nel numero massimo di quattro.

La nomina del Podestà del capoluogo della colonia è subordinata al preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Le norme per il funzionamento, la vigilanza e la tutela dei municipi saranno stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo.

(Approvato).

CAPO II.

DELLA SUDDITANZA E DELLA CITTADINANZA

Art. 15.

Sono sudditi eritrei e somali:

a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nella Eritrea o nella Somalia Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

b) i nati da padre eritreo o somalo, o, in caso che il padre sia ignoto, da madre eritrea o somala;

c) i nati nell'Eritrea e nella Somalia quando entrambi i genitori siano ignoti;

d) la donna maritata ad un suddito eritreo o somalo;

e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica Amministrazione in colonia oppure abbia già prestato tale servizio e risieda in colonia.

Il Ministro delle colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi eritrei o somali, gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Eritrea

o della Somalia Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato la loro abituale residenza nel territorio coloniale italiano.

Possono diventare sudditi coloniali eritrei e somali mediante decreto del Governatore i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche, che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana da almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza eritrea o somala.

(Approvato).

Art. 16.

I sudditi coloniali eritrei e somali non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro delle colonie e non abbiano all'estero la loro residenza.

(Approvato).

Art. 17.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano.

La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del Giudice della colonia, il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di Stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello Stato civile.

Il provvedimento del Giudice della colonia può essere adottato sia a domanda che di ufficio.

L'ufficiale dello stato civile a cui venga denunziata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

(Approvato).

Art. 18.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia di razza bianca, può chiedere, giunto al 18° anno di età, di assumere la cittadinanza italiana.

Il Giudice della colonia, con sua ordinanza motivata, ammette il richiedente alla cittadinanza italiana e ne dispone l'iscrizione come cittadino italiano nei registri dello stato civile, dopo aver accertato che il richiedente stesso:

1° per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, sia con fondamento da ritenere nato da un genitore di razza bianca;

2° non sia poligamo;

3° non sia mai stato condannato per reati che, a' termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici;

4° abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare;

5° possenga una educazione perfettamente italiana.

Eguale facoltà da esercitare negli stessi modi hanno i nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca.

(Approvato).

Art. 19.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana fuori di matrimonio è cittadino, quando sia legittimato o riconosciuto nei modi di legge da uno dei genitori che abbia la cittadinanza italiana.

(Approvato).

Art. 20.

La legittimazione dei figli nati fuori di matrimonio da unione di cittadini con sudditi coloniali può essere accordata, su domanda del genitore che abbia la cittadinanza italiana, per decreto Reale, secondo le disposizioni del Codice civile.

Quando tuttavia il richiedente risieda nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, la domanda di legittimazione deve essere presentata alla Corte di Appello di Roma ed il decreto Reale è promosso dal Ministro della giustizia di concerto con quello delle colonie.

(Approvato).

Art. 21.

È garantito il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastino con l'ordine pubblico della colonia e con i principi generali della civiltà.

Con la stessa riserva si applica ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, salvo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

(Approvato).

Art. 22.

I sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi vigenti. In tale caso però essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nelle colonie.

Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso.

(Approvato).

CAPO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

SEZIONE 1ª.

Entrate delle colonie.

Art. 23.

Le entrate di ciascuna colonia sono costituite dalle entrate proprie e dai contributi

dello Stato. I contributi annuali dello Stato sono concessi con legge speciale, quando le condizioni finanziarie della colonia lo richiedano e nella misura che risulta necessaria per i bisogni della colonia stessa.

(Approvato).

Art. 24.

Sono entrate proprie:

a) i redditi dei beni patrimoniali e del Demanio pubblico e i canoni corrispettivi delle concessioni di qualsiasi specie;

b) il ricavato delle alienazioni dei beni mobili ed immobili di qualsiasi specie;

c) i proventi delle imposte e delle tasse;

d) tutte le altre entrate, diritti e proventi vari.

(Approvato).

Art. 25.

Con decreti Reali emanati a norma dell'articolo 42 sono stabilite le imposte e le tasse; sono altresì indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà di imporre, nei limiti stabiliti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, affluiscono ai bilanci coloniali in quanto colpiscono il contribuente per l'attività produttrice svolta in colonia e per il suo patrimonio esistente in colonia.

Resta però esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che l'amministrazione finanziaria può fare, a mente delle norme in vigore, per determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in colonia.

(Approvato).

Art. 26.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) alle sole spese straordinarie di carattere patrimoniale;

b) ad opere riconosciute di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 27.

Alle spese straordinarie delle quali sia riconosciuta la necessità ed alle quali non si possa far fronte con le entrate di cui agli articoli 24 e 25 si provvede:

1° con prelevamenti dal fondo di riserva, nei casi indicati nell'articolo precedente;

2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale determinerà in modo specifico gli scopi cui le assegnazioni stesse sono destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, è dalla legge stabilito in quale misura la colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della colonia.

(Approvato).

SEZIONE 2ª.

Dell'anno finanziario e dell'ordinamento amministrativo contabile in genere.

Art. 28.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno successivo.

Il Governatore della colonia forma il bilancio di previsione e lo presenta non più tardi del 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio che inizia il 1° luglio successivo.

Il bilancio di previsione dell'Eritrea e della Somalia è presentato al Parlamento dal Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze ed è approvato con legge.

In caso di ritardo nella presentazione il Ministro delle colonie può formare il bilancio di ufficio.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio sotto la sua personale responsabilità e sotto la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

(Approvato).

Art. 29.

Il conto consuntivo è presentato dal Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, corredato da una relazione illustrativa ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato colla relazione della Corte dei conti.

Col conto consuntivo il Governatore presenta anche il conto patrimoniale.

Ove non sia possibile allegare i detti consuntivi dell'Eritrea e della Somalia al rendiconto dello Stato, essi saranno approvati con apposita legge, ovvero per decreto Reale da comunicarsi al Parlamento per la convalida.

(Approvato).

Art. 30.

Presso il Governo della colonia è costituita una Ragioneria coloniale che vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio ed al bilancio della colonia secondo le norme dell'ordinamento amministrativo-contabile. In particolare la Ragioneria coloniale provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate; esercita il controllo preventivo delle spese, verifica la contabilità e sorveglia la gestione delle casse e dei magazzini e la tenuta degli inventari.

(Approvato).

Art. 31.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio della colonia e degli enti locali della colonia.

Egual facoltà spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti gli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ogni triennio.

(Approvato).

CAPO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA

Art. 32.

L'amministrazione della giustizia civile e penale è affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere specialmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale.

Possono essere affidate funzioni giudiziarie anche ai funzionari politico-amministrativi e, per i sudditi, ai capi o cadì locali.

I magistrati ed i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali.

(Approvato).

Art. 33.

Le norme per l'amministrazione della giustizia e per la costituzione e il funzionamento degli organi che debbono amministrarla sono stabilite dagli ordinamenti giudiziari per l'Eritrea e la Somalia Italiana e dai relativi regolamenti.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto del Ministro delle colonie.

(Approvato).

Art. 34.

Il Governatore e i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che è data dal Ministro delle colonie, se si tratta del Governatore, del Segretario generale e del Comandante delle truppe, e dal Governatore, se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa immediatamente il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

(Approvato).

Art. 35.

Il personale civile indigeno dei ruoli locali ed i capi e notabili nominati con decreto del Governatore non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore.

(Approvato).

Art. 36.

Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali pecuniarie dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto.

(Approvato).

Art. 37.

Il Governatore ha facoltà di tenere sospesa l'applicazione delle pene comminate da sentenza di qualsiasi autorità giudiziaria della colonia, nel caso che sia stata promossa in favore del condannato la grazia sovrana.

Il Governatore può condonare le multe inflitte a gruppi etnici od a sudditi singoli salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto e da infrazioni doganali.

(Approvato).

Art. 38.

Tutte le materie che non involgano controversie intorno a diritti civili e politici, ma concernano rapporti di interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo.

Contro i provvedimenti del Governatore, che non siano definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro delle colonie, il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale.

Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro delle colonie è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e

violazione di legge in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, in conformità della legge sul Consiglio di Stato.

(Approvato).

CAPO V.

DELLE NORME GIURIDICHE

Art. 39.

I codici civili, commerciale e penale, di procedura civile e di procedura penale, i codici penale per l'esercito e penale militare marittimo, e le relative disposizioni complementari oggi in vigore nel Regno sono estesi di diritto all'Eritrea e alla Somalia e devono esservi osservati per quanto è consentito dalle condizioni locali, e salve le modificazioni che ad essi possono essere apportate con norme speciali per l'Eritrea e per la Somalia Italiana. Tali norme dovranno essere emanate nei limiti e con la procedura di cui al successivo articolo 42.

Nello stesso modo è esteso all'Eritrea ed alla Somalia Italiana il codice per la marina mercantile della Libia.

(Approvato).

Art. 40.

Le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno sono estese all'Eritrea ed alla Somalia e sono applicabili in quelle due colonie ai cittadini.

I sudditi coloniali possono chiedere la iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini, ma tale iscrizione non può essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana.

(Approvato).

Art. 41.

Le norme legislative che, sentito il Ministro delle colonie, siano emanate nel Regno a modificazione o sostituzione dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo 39, hanno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese alle colonie le norme legislative e regolamenti del Regno, richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per le colonie od estesi ad esse.

(Approvato).

Art. 42.

All'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e la Somalia si provvede con Regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, purché dette norme non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini a norma del precedente articolo 21. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, decreti e regolamenti emanati nel Regno.

Quando si tratti di norme aventi caratteri finanziari, il Regio decreto dovrà essere emesso di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 43.

Alla emanazione delle norme, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana, si provvederà con Regio decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore coloniale ed il Consiglio di Stato e di concerto col Ministro delle finanze, quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

(Approvato).

Art. 44.

Al Governatore può essere delegata la facoltà di emanare i regolamenti per l'esecuzione delle norme aventi forza di legge.

Al Governatore spetta di emanare i regolamenti di interesse locale nei limiti stabiliti dagli ordinamenti e dalle leggi speciali.

I regolamenti di competenza del Governatore sono emanati sentito il Consiglio di Governo a termini del comma a) dell'articolo 10.

Quando sia richiesto da gravi urgenti mo-

tivi, il Governatore può emanare, con suo decreto motivato, norme che eccedano le sue facoltà regolamentari, dandone immediata comunicazione al Ministro delle colonie, il quale ne informerà quello delle finanze quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

(Approvato).

Art. 45.

Per l'applicazione delle norme legislative comuni alle due colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore coloniale.

(Approvato).

Art. 46.

I regolamenti municipali e quelli comunque relativi a servizi urbani sono emanati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dal Governatore.

La pubblicazione di tali regolamenti può esser fatta anche soltanto secondo le usanze locali, in deroga al successivo articolo 49.

(Approvato).

Art. 47.

Le trasgressioni alle norme di regolamenti locali, di cui agli articoli 44 e 46, sono punite con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale nei casi ivi contemplati.

Quando non siano applicabili quelle sanzioni, l'autorità da cui le norme stesse sono emanate ha facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.

(Approvato).

Art. 48.

Il Ministro delle colonie ha facoltà, sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare, con suo decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore. Il decreto di annullamento ha la stessa decorrenza del provvedimento governatoriale cui si riferisce.

(Approvato).

Art. 49.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, vi divengono obbligatori nel 15° giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto e salvi i decreti di annullamento di cui al precedente articolo 48.

La pubblicazione consiste nella inserzione del testo del provvedimento in lingua italiana nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

(Approvato).

Art. 50.

Alla pubblicazione dei Codici, delle leggi e delle successive modificazioni o sostituzioni contemplate negli articoli 39 e 41 si provvede mediante il deposito del testo in lingua italiana presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel *Bollettino Ufficiale* della colonia.

I codici e le leggi di cui al comma precedente entrano in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta loro pubblicazione.

(Approvato).

Art. 51.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che l'entrata in vigore delle leggi, decreti e regolamenti di cui agli articoli 49 e 50 sia resa nota alle popolazioni indigene mediante pubblici bandi o con quegli altri mezzi di pubblicità che risultino meglio idonei allo scopo. Tale speciale notificazione deve essere sempre fatta quando si tratti di leggi penali o relative al regime fondiario.

(Approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52.

Gli individui nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, i quali alla entrata in vigore della presente legge trovansi nelle condizioni elencate nel secondo comma dell'articolo 18 possono domandare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di assumere la cittadinanza italiana mediante

il procedimento di cui all'articolo 18, anche se abbiano superato i diciotto anni.

Tuttavia il richiedente, se di sesso maschile e di età superiore al 21° anno, dovrà altresì provare di aver prestato servizio militare od adempiere immediatamente agli obblighi derivanti ai cittadini italiani dalle vigenti leggi sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 53.

Con l'entrata in vigore della presente legge la competenza del Comitato Amministrativo, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1928, numero 3282, passerà al Consiglio di Governo.

(Approvato).

Art. 54.

La presente legge entra in vigore alla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge 24 maggio 1903, n. 205, il Regio decreto 26 giugno 1904, n. 411, il Regio decreto 13 giugno 1918, n. 908, la legge 5 aprile 1908, n. 161, ed ogni altra contraria disposizione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1657.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Esercizio 1925-26.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 253.748.730,29
delle quali furono riscosse 169.686.888,82

e rimasero da riscuotere L. 84.061.841,47

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 289.728.086,82
delle quali furono pagate 211.297.252,58

e rimasero da pagare L. 78.430.834,24

(Approvato).

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 208.031.214,83
delle quali furono riscosse 144.570.624,50

e rimasero da riscuotere L. 63.460.590,33

(Approvato).

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 208.934.761,63
delle quali furono pagate 100.209.359,89

e rimasero da pagare L. 108.725.401,74

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, giusta le risultanze del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 1)	L.	84.061.841,47
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 3)		63.460.590,33
Somme riscosse e non versate		15.345.693,03

Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . L. 162.868.124,83

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 2)	L.	78.430.834,24
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 4)		108.725.401,74

Totale residui passivi al 30 giugno 1926 . . . L. 187.156.235,98

(Approvato).

Art. 7.

Sono approvate le eccedenze di spesa, verificatesi al 30 giugno 1926, sui sottoindicati articoli del bilancio della spesa della Cirenaica per l'esercizio 1925-1926 per la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 1. — Personale di ruolo — Stipendi e indennità fisse	L.	91.457 —
Articolo 2. — Personale provvisorio e funzionari indigeni — Assegni ed indennità fisse		421.641,27
Articolo 3. — Indennità di equipaggiamento — Indennità e spese di viaggio per trasferimento, missioni e congedi . .		146.212,87
Articolo 4. — Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie		4.355,98
Articolo 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia		9.514,55
Articolo 6. — Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio compresa la piccola manutenzione dei locali		601.873,09
Articolo 7. — Spese telegrafiche		111.705,35
Articolo 8. — Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della Colonia		47.344,10

Articolo 14. — Spese di beneficenza ed assistenza, sussidi a indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie	L.	164.453,08
Articolo 15. — Spese di liti		122,75
Articolo 16. — Spese casuali		5.022 —
Articolo 18. — Uffici di Governo — Spese di ogni genere per funzionamento degli uffici		78.296,67
Articolo 19. — Servizi dei monopoli (<i>Spesa d'ordine</i>)		533.705,25
Articolo 20. — Servizio della Regia guardia di finanza — Stipendi, soldo, soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa — Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio		5.881,45
Articolo 21. — Servizio tasse, doganale e delegazione Tesoro		15.301,10
Articolo 27. — Servizi di pubblica sicurezza		125.501,60
Articolo 28. — Servizio dei carabinieri Reali — Casermaggio e spese varie di ufficio, comprese la piccola manutenzione dei locali		3.208,35
Articolo 32. — Servizi scolastici		1.659,08
Articolo 33. — Servizi postali ed elettrici		34.446,52
Articolo 36. — Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia		233.500,20
Articolo 37. — Contributo per l'esercizio delle strade ferrate		163.318,22
Articolo 39. — Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena		9.826.558,53
Articolo 40. — Pane e viveri — Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali		6.325.096,31
Articolo 41. — Foraggio e spese diverse per i quadrupedi — Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli		485.356,44
Articolo 42. — Manutenzione, riparazione, e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville — Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria — Servizio automobilistico		2.039.995,65
Articolo 43. — Trasporti militari, spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia		2.692.857,55
Articolo 52. — Spese eccezionali di carattere politico		136.115,33
Articolo 52-bis. — Spese di rappresentanza di carattere straordinario		53.846,09
Articolo 57. — Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in danaro a militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità, premi in oggetti di corredo,		

generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	2.363.295,77
Articolo 58. — Spesa per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusioni di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore, spese per trasporti straordinari in Colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore	8.422.810,35
Articolo 87. — Spese eccezionali militari per la organizzazione delle basi per il servizio confinario	973.717,52
Articolo 90. — Spese di ogni genere pel servizio di aviazione	6.210.415,87
(Approvato).	

Art. 8.

Sono ratificate le variazioni introdotte nel bilancio 1925-26, riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza disposte coi decreti ministeriali 22 febbraio 1926, n. 1156 e 11 giugno 1926, n. 4617.

(Approvato).

Art. 9.

La situazione finanziaria della Cirenaica al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	24.288.111,15
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:		
a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26	L.	84.061.841,47
b) in conto residui degli esercizi precedenti		63.460.590,33
c) somme riscosse e non versate		15.345.693,03
		<hr/>
		162.868.124,83
		<hr/>
	L.	187.156.235,98
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:		
a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26	L.	78.430.834,24
b) in conto residui degli esercizi precedenti		108.725.401,74
		<hr/>
	L.	187.156.235,98
		=====

(Approvato).

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza pro-

pria dell'esercizio medesimo, sono stabilite giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	2.986.259,82
delle quali furono riscosse		2.334.845,47

e rimasero da riscuotere	L.	651.414,35
------------------------------------	----	------------

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite giusta i risultati del conto consuntivo, in

L.	2.986.259,82
delle quali furono pagate	2.597.470,25

e rimasero da pagare	L.	388.789,57
--------------------------------	----	------------

(Approvato).

Art. 12.

Le somme rimaste da riscuotere nel bilancio delle ferrovie della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, in relazione ai risultati del conto consuntivo, in

L.	4.066.199,48
delle quali furono riscosse	3.818.983,15

e rimasero da riscuotere	L.	247.216,33
------------------------------------	----	------------

(Approvato).

Art. 13.

Le somme rimaste da pagare nel bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in

L.	4.836.767,35
delle quali furono pagate	3.522.659,03

e rimasero da pagare	L.	1.314.108,32
--------------------------------	----	--------------

(Approvato).

Art. 14.

I residui attivi del bilancio medesimo, alla chiusura dell'esercizio 1925-1926, restano così determinati, come risulta dal conto consuntivo:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 10)	L.	651.414,35
Somme rimaste da riscuotere in conto residui (articolo 12)		247.216,33
Somme riscosse e non versate		30.328,20

Totale dei residui attivi al 30 giugno 1926	L.	928.958,88
---	----	------------

(Approvato).

Art. 15.

I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1925-1926 restano, come risulta dal conto consuntivo, così determinati:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 11) L.	388.789,57
Somme rimaste da pagare in conto residui (articolo 13) . .	1.314.108,32
	<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1926 L.	1.702.897,89
	=====

(Approvato).

Art. 16.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1926, resta stabilita, come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926 L.	773.939,01
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:	
a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 L.	651.414,35
b) in conto residui degli esercizi precedenti	247.216,33
c) somme riscosse e non versate	30.328,20
	<hr/>
	928.958,88
	<hr/>
	L. 1.702.897,89
	=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:	
a) in conto competenza dell'esercizio 1925-26 L.	388.789,57
b) in conto residui degli esercizi precedenti	1.314.108,32
	<hr/>
	L. 1.702.897,89
	=====

(Approvato).

Esercizio 1926-27.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1926-27, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 308.236.192,42
delle quali furono riscosse 287.233.010,15

e rimasero da riscuotere L. 21.003.182,27
=====

(Approvato).

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddotta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 317.554.062,68
delle quali furono pagate 263.123.646,01

e rimasero da pagare L. 54.430.416,67
=====

(Approvato).

Art. 19.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 163.666.229,64
delle quali furono riscosse 86.855.971,61

e rimasero da riscuotere L. 76.810.258,03
=====

(Approvato).

Art. 20.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 178.636.470,53
delle quali furono pagate 103.667.849,56

e rimasero da pagare L. 74.968.620,97
=====

(Approvato).

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 17) L.	21.003.182,27
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 19)	76.810.258,03
Somme riscosse e non versate	10.111.476,42

Residui attivi al 30 giugno 1927 . . . L. 107.924.916,72
=====

(Approvato).

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 18) L.	54.430.416,67
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	74.968.620,97

Residui passivi al 30 giugno 1927 . . . L. 129.399.037,64
=====

(Approvato).

Art. 23.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, alla competenza dell'articolo aggiunto n. 74 « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento, ecc. » del bilancio della spesa della Cirenaica, per l'esercizio 1926-27, è iscritta la somma di lire 1.820.094,13.

(Approvato).

Art. 24.

Sono ratificate le variazioni introdotte nel bilancio 1926-27 riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza, disposte coi decreti ministeriali 22 luglio 1926, nn. 5778 e 5980; nonché quelle approntate dai decreti governatoriali n. 5383 e n. 5386 del 30 giugno 1926.

(Approvato).

Art. 25.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927 L.	21.474.120,92
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:	

Art. 29.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 nel bilancio delle Ferrovie della Colonia medesima, vengono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in

in L.	1.702.907,89
delle quali furono pagato	100.000 —
e rimasero da pagare	L. 1.602.907,89
	=====

(Approvato).

Art. 30.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 26)	L.	725.023,58
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 28)		722.057,63
Somme riscosse e non versate		69.887,95
Residui attivi al 30 giugno 1927	L.	1.516.969,16
		=====

(Approvato).

Art. 31.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 27)	L.	1.318.781,55
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 29)		1.602.907,89
Residui passivi al 30 giugno 1927	L.	2.921.689,44
		=====

(Approvato).

Art. 32.

Sono approvate le eccedenze di spese, verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio della spesa delle ferrovie della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1926-27:

Articolo 1. — Spese dell'Ufficio di dirigenza	L.	100,61
Articolo 2. — Spese del servizio movimento		11.283,67
Articolo 3. — Spese del servizio trazione e veicoli		17.228,17
Articolo 5. — Spese generali d'esercizio		172.103,54

(Approvato).

Art. 33.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	1.404.720,28
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1926-27	L.	725.023,58
b) in conto residui degli esercizi precedenti		722.057,63
c) somme riscosse e non versate		69.887,95
		<u>1.516.969,16</u>
	L.	<u>2.921.689,44</u>
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1926-27	L.	1.318.781,55
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.602.907,89
		<u>2.921.689,44</u>
	L.	<u>2.921.689,44</u>
		=====

(Approvato).

Esercizio 1927-28.**Art. 34.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 380.071.882,97

delle quali furono riscosse 347.776.616,63

rimasero da riscuotere L. 32.295.266,34

=====

(Approvato).

Art. 35.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 386.414.961,06

delle quali furono pagate 306.389.119,11

e rimasero da pagare L. 80.025.841,95

=====

(Approvato).

Art. 36.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati nel conto consuntivo, in	L.	108.372.311,06
delle quali furono riscosse		31.114.627,93
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	77.257.683,13
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 37.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati nel conto consuntivo, in	L.	123.503.353,89
delle quali furono pagate		61.418.993,69
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	62.084.360,20
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 38.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (art. 34)	L.	32.295.266,34
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 36)		77.257.683,13
Somme riscosse e non versate		7.622.640,71
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1928	L.	117.175.590,18
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 39.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 35)	L.	80.025.841,95
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 37)		62.084.360,20
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	142.110.202,15
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925,

240, fine fo. 543-

n. 1271, all'articolo n. 85, « accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. », del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28, è iscritta la somma di lire 163.071,10.

(Approvato).

Art. 41.

Sono approvate, nel bilancio delle spese della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28, le eccedenze verificatesi al 30 giugno 1928, in conto competenza ed in conto residui, compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col presente conto consuntivo.

In conto competenza:

Articolo 3. — Indennità di equipaggiamento, ecc.	L.	67.313,38
Articolo 6. — Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, ecc.		443.548,84
Articolo 7. — Acquisto di libri ed opere diverse, ecc.		6.521,70
Articolo 11 bis. — Fondo per spese politiche		23.524,20
Articolo 13. — Spese di beneficenza ed assistenza, ecc.		14.414,84
Articolo 19. — Servizio della Regia guardia di finanza, ecc.		29.484,70
Articolo 26. — Servizi di pubblica sicurezza		13.909,10
Articolo 35. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.		10.067,80
Articolo 39. — Spese generali (pubblicazioni, stampati, ecc.).		1.549.015,90
Articolo 41. — Servizio sanitario (spese per ricoverati, ecc.).		1.051.625,45
Articolo 43. — Servizio del Genio (manutenzione, ecc.)		916.352,65
Articolo 44. — Servizio di artiglieria — Laboratori, ecc.		2.525.776,95
Articolo 45. — Servizio automobilistico, ecc.		7.745.065,50
Articolo 46. — Trasporti militari, spese di ogni genere, ecc.		2.971.222,20
Articolo 50. — Assegni agli ufficiali e sottufficiali		47.808,05
Articolo 51. — Pane e viveri in contanti, ecc.		96.810,45
Articolo 52 bis. — Indennizzo privilegiato aeronautico		419.000 —
Articolo 55. — Spese eccezionali di carattere politico		752.246,86
Articolo 56. — Spese straordinarie di rappresentanza		20.016,55
Articolo 63 ter. — Spese per la partecipazione della colonia, ecc.		30.000 —
Articolo 65. — Spese per consumo di materiali, ecc.		6.717.765,60
Articolo 66. — Indennità caro viveri ai militari, ecc.		94.614,60
Articolo 67. — Spese per costruzioni varie di uso militare, ecc.		482.849,20
Articolo 68. — Spese per assegni agli ufficiali, ecc.		4.806.560,05
Articolo 68 bis. — Spese straordinarie per operazioni militari		308.354,41

In conto residui:

(Modificata la denominazione). « Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola, per il servizio agrario-forestale e zootecnico e per l'incremento dei traffici, contributo straordinario ad Enti, aventi per iscopo lo sviluppo agricolo della Colonia ».

(Approvato).

Art. 42.

È approvata la diminuzione apportata in conto residui all'articolo 85: « Accantonamento per provvedere all'eventuale, ecc. » per la somma di lire 40.000, dello stato di previsione della spesa della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 43.

La situazione finanziaria della Cirenaica al 30 giugno 1928 è quella risultante dai dati esposti come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	24.934.611,97
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928: .		
in conto competenza dell'esercizio		
1927-28.	L.	32.295.266,34
in conto residui degli esercizi prece-		
denti	L.	77.257.683,13

		109.552.949,47
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928		7.622.640,71

	L.	142.110.202,15
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:		
in conto competenza dell'esercizio		
1927-28.	L.	80.025.841,95
in conto residui degli esercizi pre-		
cedenti	L.	62.084.360,20

		142.110.202,15
	L.	142.110.202,15
		=====

(Approvato).

Art. 44.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in	L.	7.442.122,43
delle quali furono riscosse		3.711.583,15

e rimasero da riscuotere	L.	3.730.539,28
		=====

(Approvato).

Art. 45.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza pro-

pria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	7.442.122,43
delle quali furono pagate		4.157.814,23
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	3.284.308,20
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 46.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie della Cirenaica in conto dei residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in

	L.	1.516.929,15
delle quali furono riscosse		556.665,04
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	960.264,11
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 47.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 per le ferrovie predette, in conto dei residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in

	L.	2.921.649,43
delle quali furono pagate		501.352,66
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	2.420.296,77
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 48.

I residui attivi delle ferrovie della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 44).	L.	3.730.539,28
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 46).		960.264,11
Riscosse e non versate		30.330,40
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1928	L.	4.721.133,79
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 49.

I residui passivi delle ferrovie della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 45)	L.	3.284.308,20
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 47)		2.420.296,77
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	5.704.604,97
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 50.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica al 30 giugno 1928 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1928	L.	983.471,18
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:		
in conto competenza dell'esercizio 1927-28	L.	3.730.539,28
in conto residui degli esercizi precedenti		960.264,11
		<hr/>
		4.690.803,39
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928		30.330,40
		<hr/>
	L.	5.704.604,97
		<hr/> <hr/>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:		
in conto competenza dell'esercizio 1927-28	L.	3.284.308,20
in conto residui degli esercizi finanziari		2.420.296,77
		<hr/>
	L.	5.704.604,97
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Esercizio 1928-29.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo della Colonia, in

.	L.	347.696.190,87
delle quali furono riscosse		273.485.779,86
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	74.210.411,01
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo, in L. 351.112.992,93
 delle quali furono pagate 252.884.723,06

e rimasero da pagare L. 98.228.269,87

=====

(Approvato).

Art. 53.

I residui attivi accertati al 1° luglio 1928 in L. 117.175.590,18
 sono aumentati per maggiori accertamenti dell'esercizio 1928-29 di 8.203.825,78

e rimangono stabiliti in L. 125.379.415,96
 di cui riscossi nell'esercizio 1928-29 per 54.773.625,55

e rimangono da riscuotere L. 70.605.790,41

=====

(Approvato).

Art. 54.

I residui passivi accertati al 1° luglio 1928 in L. 142.110.202,15
 sono aumentati per maggiori accertamenti durante l'esercizio 1928-29 di 4.787.023,72

e rimangono stabiliti in L. 146.897.225,87
 di cui pagati nell'esercizio 1928-29 per 76.793.773,85

e rimangono da pagare L. 70.103.452,02

=====

(Approvato).

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 51) L. 74.210.411,01
 Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio precedente (articolo 53) 70.605.790,41
 Somme riscosse e non versate 9.160.613,53

Residui attivi al 30 giugno 1929 L. 153.976.814,95

=====

(Approvato).

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 52)	L.	98.228.269,87
Somme rimaste da pagare in conto esercizio precedente (articolo 54)		70.103.452,02
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	168.331.721,89
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 57.

Alla competenza dell'articolo aggiunto 86 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », è assegnata, col consuntivo, la somma di L. 691.883,57

(Approvato).

Art. 58.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa, in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 59.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività.

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	14.354.906,94
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	74.210.411,01
b) in conto residui degli esercizi precedenti		70.605.790,41
c) somme riscosse e non versate		9.160.613,53
		<hr/>
		153.976.814,95
		<hr/>
	L.	168.331.721,89
		<hr/> <hr/>

Passività.

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	98.228.269,87
b) in conto residui degli esercizi precedenti		70.103.452,02
		<hr/>
	L.	168.331.721,89
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 60.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.	7.271.722,14
delle quali furono riscosse	2.287.319,93
e rimasero da riscuotere L.	4.984.402,21
	=====

(Approvato).

Art. 61.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.	7.271.722,14
delle quali furono pagate	2.873.000 —
e rimasero da pagare L.	4.398.722,14
	=====

(Approvato).

Art. 62.

I residui attivi del predetto bilancio, accertati al 1º luglio 1928 in L.	4.721.133,79
sono rimasti invariati;	
dei quali sono stati riscossi durante l'esercizio 1928-29	2.487.253,94
e rimasti da riscuotere L.	2.233.879,85
	=====

(Approvato).

Art. 63.

I residui passivi del bilancio predetto, accertati al 1º luglio 1928 in L.	5.704.604,97
sono rimasti invariati;	
dei quali sono stati pagati durante l'esercizio 1928-29	2.299.668,63
e rimasti da pagare L.	3.404.936,34
	=====

(Approvato).

Art. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 rimangono stabiliti come segue:	
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 60) L.	4.984.402,21
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti (articolo 62)	2.233.879,85
Residui attivi al 30 giugno 1929 L.	7.218.282,06
	=====

(Approvato).

Art. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 61)	L.	4.398.722,14
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 63)		3.404.936,34
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	7.803.658,48
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 66.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività.

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	550.636,37
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	4.984.402,21
b) in conto residui degli esercizi precedenti		2.233.879,85
c) somme riscosse e non versate		34.740,05
		<hr/>
		7.253.022,11
		<hr/>
	L.	7.803.658,48
		<hr/> <hr/>

Passività.

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	4.398.722,14
b) in conto residui degli esercizi precedenti		3.404.936,34
		<hr/>
	L.	7.803.658,48
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Esercizio 1929-30.

Art. 67.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza dell'esercizio

stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo della Colonia, in	L.	281.597.362,78
delle quali furono riscosse		254.368.148,16
e rimasero da riscuotere	L.	27.229.214,62
		=====

(Approvato).

Art. 68.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo, in	L.	284.284.663,50
delle quali furono pagate		195.811.457,62
e rimasero da pagare	L.	88.473.205,88
		=====

(Approvato).

Art. 69.

I residui attivi accertati al 1° luglio 1929 in	L.	153.976.814,95
sonò aumentati per maggiori accertamenti dell'esercizio 1929-30 di		1.886.588,53
e rimangono stabiliti in	L.	155.863.403,48
di cui riscossi nell'esercizio 1929-30 per		45.263.867,61
e rimangono da riscuotere	L.	110.599.535,87
		=====

(Approvato).

Art. 70.

I residui passivi accertati al 1° luglio 1929 in	L.	168.331.721,89
sono diminuiti per migliori accertamenti durante l'esercizio 1929-30 di		800.712,19
e rimangono stabiliti in	L.	167.531.009,70
di cui pagati nell'esercizio 1928-29 per		70.650.894,60
e rimangono da pagare	L.	96.880.115,10
		=====

(Approvato).

Art. 71.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 67)	L.	27.229.214,62
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio precedente (articolo 69)		110.599.535,87
Somme riscosse e non versate		15.672.730,81
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	153.501.481,30
		=====

(Approvato).

Art. 72.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 68)	L.	88.473.205,88
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 70)		96.880.115,10
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	185.353.320,98
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 73.

Alla competenza dell'articolo aggiunto 93 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », è assegnata col consuntivo, la somma di L. 2.534.157,27

A norma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, è istituito *per memoria* l'articolo 93-bis, « Fondo di riserva » da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito di entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia.

A detto articolo peraltro non è stata conferita alcuna dotazione permanente nel conto dell'esercizio 1929-30 l'articolo 93 « Accantonamento, ecc. » la dotazione del quale, risultante come nel 1° comma è detto, può ritenersi appena sufficiente per coprire le spese residue.

(Approvato).

Art. 74.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spese in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 75.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività.

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	31.851.839,68
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 L.	27.229.214,62	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	110.599.535,87	
c) Somme rimosse e non versate	15.672.730,81	
		<u>153.501.481,30</u>
		L. 185.353.320,98
		=====

Passività.

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30. L.	88.473.205,88	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	96.880.115,10	
		<u>L. 185.353.320,98</u>
		=====

(Approvato).

Art. 76.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.

delle quali furono rimosse	L.	4.634.837,46
		<u>3.270.280,50</u>
e rimasero da riscuotere	L.	1.364.556,96
		=====

(Approvato).

Art. 77.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.

delle quali furono pagate	L.	4.634.837,46
		<u>3.088.412,35</u>
e rimasero da pagare	L.	1.546.425,11
		=====

(Approvato).

Art. 78.

I residui attivi del predetto bilancio, accertati al 1° luglio 1929 in L.

sono rimasti invariati;	L.	7.253.022,11
dei quali sono stati riscossi durante l'esercizio 1929-30		<u>2.772.223,62</u>
e rimasti da riscuotere	L.	4.480.798,49
		=====

(Approvato).

Art. 79.

I residui passivi del bilancio predetto, accertati al 1° luglio 1929 in	L.	7.803.658,48
sono rimasti invariati;		
dei quali sono stati pagati durante l'esercizio 1929-30		1.279.120,60
		<hr/>
e rimasti da pagare	L.	6.524.537,88
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 80.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 76)	L.	1.364.556,96
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti (articolo 78)		4.480.798,49
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	5.845.355,45
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 81.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 77)	L.	1.546.425,11
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 79)		6.524.537,88
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	8.070.962,99
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 82.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	2.020.085,74
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L. 1.364.556,96	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	4.480.798,49	
c) somme riscosse e non versate	205.521,80	
		6.050.877,25
		L. 8.070.962,99
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L. 1.546.425,11	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	6.524.537,88	
		L. 8.070.962,99
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari

1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1658.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1923-24.**Art. 1.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 66.691.029,88.

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia pagate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 53.303.782,14.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di spese verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio della spesa della Somalia per l'esercizio 1923-24:

Articolo 29. — Capitaneria di porto e spese per il funzionamento di fari e fanali	L.	102.365,36
Articolo 58. — Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per il rifornimento dei magazzini		96,997,61
	Totale L.	<u>199.362,97</u>
		<u>=====</u>

(Approvato).

ESERCIZIO 1924-25.**Art. 4.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 59.244.953,01.

(Approvato).

Art. 5.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, pagate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 72.520.310,10.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammontare dei residui attivi e passivi accertati al 30 giugno 1925, e da iscriversi nel conto consuntivo della Somalia, per l'esercizio 1925-26, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 25 gennaio 1925, n. 130, prorogato col Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2144, resta fissato in lire 135.976.906,90 per i residui attivi ed in lire 141.370.635,67 per i residui passivi.

(Approvato).

Art. 7.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui seguenti articoli di spesa del bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1924-25:

Articolo 39. — Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti di bilancio in dipendenza del mutato ragguglio della rupia alla lira italiana	L.	17.363.277,28
Articolo 44. — Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti, ecc.		7.277.076,61
Articolo 60. — Fondo destinato all'eventuale pagamento dei residui passivi, ecc.		2.173.670,52
		=====

(Approvato).

Art. 8.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1925, riguardante l'esercizio 1924-25, resta stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1925	L.	2.343.043,68
2° Residui attivi al 30 giugno 1925		135.976.906,90
3° Disavanzo degli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1924-1925		3.050.685,09
		=====
	L.	141.370.635,67
		=====

Passività:

Residui passivi al 30 giugno 1925	L.	141.370.635,67
		=====

(Approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba pagate nell'esercizio finanziario 1924-25, sul fondo di lire 3.000.000 concesso in conto corrente dal Tesoro dello Stato col Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto, allegato in appendice al conto consuntivo della Somalia in lire 2.747.102,46, con una rimanenza di cassa di lire 252.897,54 pari all'importo dei residui passivi da trasportare all'esercizio finanziario 1925-26.

(Approvato).

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1924-25, dal 1° settembre 1924, data d'inizio del servizio ferroviario, fino al 30 giugno 1925, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 666.090.

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia pagate nell'esercizio 1924-25, dal 1° settembre 1924 data d'inizio del servizio ferroviario, al 30 giugno 1925, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 666.090.

(Approvato).

ESERCIZIO 1925-26.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 108.901.120,99
delle quali furono riscosse 74.139.616,61

e rimasero da riscuotere L. 34.761.504,38

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 107.625.329,25
delle quali furono pagate 76.583.509,54

e rimasero da pagare L. 31.041.819,71

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio della Somalia per l'esercizio 1925-26, in conto dell'esercizio finanziario 1924-1925 e precedenti, accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 137.498.539,94
delle quali furono riscosse 22.222.693 —

e rimasero da riscuotere L. 115.275.846,94

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare sul bilancio della Somalia, per l'esercizio 1925-26, in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e precedenti, accertate in base ai risultati del conto consuntivo,

in	L.	142.887.119,59
delle quali furono pagate		14.223.059,98
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	128.664.059,61
		=====

(Approvato).

Art. 16.

I residui attivi del bilancio della Somalia, dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (articolo 12) L.	34.761.504,38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	115.275.846,94
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1926	L. 150.037.351,32
=====	

(Approvato).

Art. 17.

I residui passivi del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1925-1926, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (articolo 13)	L.	31.041.819,71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)		128.664.059,61
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1926	L.	159.705.879,32
=====		

(Approvato).

Art. 18.

Sono approvate le eccedenze accertate verificatesi sui seguenti articoli di spesa per l'esercizio finanziario 1925-26, e cioè:

Articolo 1. — Personale di ruolo — Stipendi e indennità coloniale	L.	197.225,79
Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo di polizia)		21.837,74
Articolo 10. — Bande armate ed altre spese per la polizia del confine		6,115,05
Articolo 21. — Servizio sanitario, igienico e zoiatrico, contributo all'ospedale di Mogadiscio		8.313,32
		=====

(Approvato).

Art. 19.

La situazione finanziaria al 30 giugno 1926 rimane così determinata:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	7.898.783,77
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926		150.037.351,32
3° Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1925-26		3.050.685,09
		<hr/>
Totale	L.	160.986.820,18
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926	L.	159.705.879,32
2° Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		1.280.940,86
		<hr/>
Totale	L.	160.986.820,18
		=====

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 1.053.266,63

delle quali furono riscosse 1.038.781,63

e rimasero da riscuotere L. 14.485 —

=====

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta le risultanze del consuntivo, in L. 1.053.266,63

delle quali furono pagate 1.038.781,63

e rimasero da pagare L. 14.485 —

=====

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi per somme rimaste da riscuotere e quelli passivi per somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926, da riportare nell'esercizio 1926-27, quali risultano dai precedenti articoli 21 e 22, ammontano rispettivamente a lire 14.485.

(Approvato).

Art. 23.

Sono approvate le maggiori spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 nel bilancio delle ferrovie della Somalia, e cioè:

Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli	L.	445.447,37
		=====

(Approvato).

Art. 24.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1926, è determinata come segue:

Attività:

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:

Residui attivi	L.	14.485 —
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:

Residui passivi	L.	14.485 —
		=====

(Approvato).

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in.

.	L.	30.608.483,03
delle quali furono riscosse.		28.016.791,57

e rimasero da riscuotere.	L.	2.591.691,46
		=====

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo, in.

.	L.	30.608.483,03
delle quali furono pagate.		27.287.818,45

rimasero da pagare.	L.	3.320.664,58
		=====

(Approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere dal Commissariato generale dell'Oltre Giuba, a carico dell'esercizio finanziario 1924-25, furono accertate e riscosse al 30 giugno 1926, nella somma di lire 10.446.310,24 giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare dal Commissariato generale dell'Oltre Giuba, a carico dell'esercizio finanziario 1924-25, furono accertate al 30 giugno 1926, giusta le risultanze dell'allegato consuntivo, in L. 10.446.310,24
 delle quali furono pagate. 9.035.096,77

e rimasero da pagare. L. 1.411.213,47

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, da inscrivere nel bilancio della Somalia per l'esercizio 1926-27, in conseguenza del passaggio del territorio dell'Oltre Giuba alle dipendenze del Governo della Somalia, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo per l'esercizio 1925-26, nella somma rimasta da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio medesimo, di cui al precedente articolo 25, in. L. 2.591.691,46

(Approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, da inscrivere nel bilancio della Somalia dell'esercizio 1926-27, in conseguenza del passaggio del territorio dell'Oltre Giuba alle dipendenze del Governo della Somalia, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, per l'esercizio 1925-26, come segue:

Somme rimaste da pagare per la competenza propria dell'esercizio 1925-26, di cui al precedente articolo 26 L. 3.320.664,58
 Somme rimaste da pagare in conto residui dell'esercizio finanziario 1924-25, di cui al precedente articolo 28 1.411.213,47

Residui passivi al 30 giugno 1926 L. 4.731.878,05

(Approvato).

Art. 31.

La situazione finanziaria del Commissariato generale dell'Oltre Giuba al 30 giugno 1926, è costituita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926. L. 2.140.186,59
 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:
 a) Residui attivi dell'esercizio 1925-26 2.591.691,46

Totale . . . L. 4.731.878,05

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:

a) in conto competenza dell'esercizio 1925-26 . . .	L.	3.320.664,58
b) in conto dei residui dell'esercizio 1925-26 . . .		1.411.213,47

Totale . . .	L.	4.731.878,05
--------------	----	--------------

(Approvato).

ESERCIZIO 1926-27.**Art. 32.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate, nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in L.

186.695.482,59		
delle quali furono riscosse	L.	147.004.047,07

e rimasero da riscuotere	L.	39.691.435,52
------------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

185.752.588,88		
delle quali furono pagate	L.	149.482.515,47

e rimasero da pagare	L.	36.270.073,41
--------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 34.

Le entrate della Somalia rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come risulta dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo, in L.

150.331.011,38		
delle quali furono riscosse	L.	92.668.960,87

e rimasero da riscuotere	L.	57.662.050,51
------------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 35.

Le spese della Somalia rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo per lo stesso esercizio, in L.

159.999.427,38		
delle quali furono pagate	L.	89.257.656,89

e rimasero da pagare	L.	70.741.770,49
--------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 32) L.	39.691.435,52
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 34)	57.662.050,51
Residui attivi al 30 giugno 1927 L.	97.353.486,03
	=====

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 33) L.	36.270.073,41
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 35)	70.741.770,49
Residui passivi al 30 giugno 1927 L.	107.011.843,90
	=====

(Approvato).

Art. 38.

Sono approvate le sottoelencate eccedenze accertate per i seguenti articoli della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1926-27:

Articolo 2. — Personale straordinario metropolitano — Assegni L.	64.827,71
Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio escluso il Corpo di polizia)	230.498,13
Articolo 13. — Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	65,83
Articolo 21. — Servizi carcerari e di pubblica sicurezza . .	40.425,99
Articolo 23. — Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'Ospedale civile « Giacomo De Martino »	315.410,72
Articolo 34. — Agenzia commerciale degli Arussi	50.667,06
Articolo 39. — Foraggio e spese diverse per i quadrupedi — Rimonta	15.246,31
	=====

(Approvato).

Art. 39.

È autorizzato il trasferimento dell'articolo 49-ter « Somma da mutuare all'interesse del 4,50 per cento alla Società delle saline ed industrie della Somalia " Migurtinia " e da ammortizzare dalla Società stessa nei termini sta-

biliti dalla relativa convenzione » con lo stanziamento di lire 10.000.000 dalla categoria I: Spese effettive della parte straordinaria, all'articolo 53-ter della categoria — movimento di capitali — del bilancio della spesa per la Somalia, per l'esercizio 1926-27.

(Approvato).

Art. 40.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	8.831.619,35
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto della competenza dell'esercizio 1926-27	L.	39.691.435,52
b) in conto residui degli esercizi precedenti	L.	57.662.050,51
		<u>L. 97.353.486,03</u>
3° Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1926-1927		1.769.744,23
		<u>L. 107.954.849,61</u>
		=====

Passività:

1° Residui passivi al 30 giugno 1927:		
a) degli esercizi precedenti al 1926-1927	L.	70.741.770,49
b) dell'esercizio finanziario 1926-1927		36.270.073,41
		<u>L. 107.011.843,90</u>
2° Avanzo dell'esercizio finanziario 1926-27		943.005,71
		<u>L. 107.954.849,61</u>
		=====

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 1.997.302,75
delle quali furono riscosse L. 1.852.302,75

e rimasero da riscuotere L. 145.000 —
=====

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo, in L. 1.997.302,75
 delle quali furono pagate 1.852.291,09

e rimasero da pagare L. 145.011,66

=====

(Approvato).

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie della Somalia, in conto dell'esercizio 1925-26 in lire 14.485, tanto per le entrate quanto per le spese, risultano nell'esercizio finanziario 1926-27 interamente riscosse e pagate.

(Approvato).

Art. 44.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, per somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 41) in lire 145.000 —

=====

(Approvato).

Art. 45.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, per somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 42) in lire 145.011,66

=====

(Approvato).

Art. 46.

Sono approvate le eccedenze accertate per la competenza dell'esercizio 1926-27 sui sottoelencati articoli del bilancio delle ferrovie della Somalia:

Articolo 1. — Direzione	L.	16.181,78
Articolo 2. — Servizio movimento		45.412 —
Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli		563.781,27

=====

(Approvato).

Art. 47.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1927, è determinata come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	11,66
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927 . . .		145.000 —
	L.	145.011,66
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927L.	145.011,66
	=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1927-28.

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 135.807.069,92
delle quali furono riscosse 106.408.073,14

e rimasero da riscuotere L. 29.398.996,78

=====

(Approvato).

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 137.470.797,45
delle quali furono pagate 103.163.445,09

e rimasero da pagare L. 34.307.352,36

=====

(Approvato).

Art. 50.

Le entrate del bilancio della Somalia rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 97.627.384,15
delle quali furono riscosse 48.365.839,93

e rimasero da riscuotere L. 49.261.544,22

=====

(Approvato)

Art. 51.

Le spese del bilancio della Somalia rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate come risulta dal conto consuntivo, in L. 107.563.623,48
 delle quali furono pagate 55.259.854,61

e rimasero da pagare L. 52.303.768,87
 =====

(Approvato).

Art. 52.

I residui attivi del bilancio della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-1928 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 48) L. 29.398.996,78
 Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 50) 49.261.544,22

Residui attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 78.660.541 —
 =====

(Approvato).

Art. 53.

I residui passivi del bilancio della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28, sono stabiliti, giusta le risultanze del conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da pagare sulle spese sulla competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 49) L. 34.307.352,36
 Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti (articolo 51) 52.303.768,87

Residui passivi al 30 giugno 1928 . . . L. 86.611.121,23
 =====

(Approvato).

Art. 54.

Sono approvate le seguenti eccedenze di spese verificatesi in conto competenza sui sottonotati capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1927-28, come risulta dal conto consuntivo della Somalia per l'esercizio medesimo:

Articolo 1. — Personale di ruolo — Stipendi ed indennità coloniale L. 608.598,36
 Articolo 3. — Personale indigeno — Assegni 134.873,83
 Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptià). 154.281,99
 Articolo 8. — Spese varie di carattere politico 130.334,42
 Articolo 11. — Bande armate ed altre spese per la difesa del confine 5.831,87

Articolo 13. — Equipaggiamento gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.	L.	2.403,55
Articolo 15. — Concorsi vari per scopi coloniali		13.508,06
Articolo 16. — Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto d'impiego		142.088,14
Articolo 20. — Servizi carcerari e di pubblica sicurezza . .		27.171,53
Articolo 21. — Corpo Zaptiè - Assegni, indennità e spese varie		231.778,55
Articolo 23. — Servizi portuali, doganali, tasse e spese per funzionamento dei fari e fanali		29.055,42
Articolo 25. — Spese per la sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale		40.544,50
Articolo 28. — Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche, navigazione fluviale . .		17.919,61
Articolo 29. — Manutenzione e riparazione di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario		8.669,03
Articolo 30. — Servizi urbani		4.678,48
Articolo 31. — Distillatori, frigoriferi ed Azienda elettrica di Chisimaio		3.545,91
Articolo 35. — Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena		130.609,63
Articolo 45. — Spese per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 - terza ed ultima annualità)		448.860,82
Articolo 48-iv. — Impianto di un faro a Capo Guardafui, apparecchi e costruzioni accessorie		355.054,35
Articolo 48-v. — Versamento al Magazzino della Colonia dell'ammontare dei materiali impiegati in lavori straordinari e non contabilizzati		700.000 —
Articolo 56 (aggiunto). — Spese straordinarie per l'organizzazione dei nostri possedimenti della Somalia settentrionale		2.750.000 —
		=====

(Approvato).

Art. 55.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi in conto residui dei sottoindicati articoli dello stato di previsione della spesa della Somalia, per l'esercizio finanziario 1927-28:

Articolo 66 (aggiunto). — Spese di carattere straordinario inerenti alla difesa della Colonia ed alla polizia del confine	L.	2.123.065,91
Articolo 69 (aggiunto). — Spese per costruzione di alloggiamenti militari		38.657,80
Articolo 70 (aggiunto). — Spese straordinarie intese allo sviluppo economico e alla difesa della Colonia, nonchè alla sistemazione e dotazione di alcuni servizi		1.074 —
		=====

(Approvato).

Art. 56.

È convalidato il trasferimento dell'articolo 59 (*aggiunto*) « Somma da mutare all'interesse annuo del 4,50 per cento alla Società delle saline ed industrie della Somalia Migiurtinia e da ammortizzare dalla Società stessa nei termini stabiliti dalla relativa convenzione (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 972 » dalla categoria I — Spese effettive — alla categoria II — Movimento di capitali — col n. 77 e con gli stanziamenti di lire 5.000.000 in conto competenza e di lire 5.000.000 in conto residui.

(Approvato).

Art. 57.

La situazione finanziaria della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-1928, rimane stabilita, nelle seguenti risultanze:

Attività:

1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1928	L.	5.182.232,72	
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:			
a) in conto della competenza dell'esercizio 1927-28	L.	29.398.996,78	
b) in conto residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti		49.261.544,22	
			78.660.541 —
3° - a) Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1927-28	L.	826.738,52	
4° - b) Disavanzo dell'esercizio 1927-1928		1.941.608,99	
			L. 2.768.347,51
			L. 86.611.121,23
			=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:			
a) in conto della competenza dell'esercizio 1927-28	L.	34.307.352,36	
b) in conto residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti		52.303.768,87	
			L. 86.611.121,23
			=====

(Approvato).

Art. 58.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 2.312.241,80
delle quali furono riscosse 2.269.487,70
e rimasero da riscuotere L. 42.754,10

(Approvato).

Art. 59.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 2.312.241,80
 delle quali furono pagate 2.259.954,53

e rimasero da pagare L. 52.287,27

=====

(Approvato).

Art. 60.

Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio delle ferrovie della Somalia, al 1° luglio 1927, in conto dei residui dell'esercizio 1926-27, giusta le risultanze del conto consuntivo, in lire 145.000, furono interamente riscosse, nell'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 61.

Le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie della Somalia al 1° luglio 1927, in conto dell'esercizio 1926-27, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 145.011,66
 delle quali furono pagate 145.000 —

e rimasero da pagare L. 11,66

=====

(Approvato).

Art. 62.

I residui attivi del bilancio delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1928, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo per l'esercizio 1927-28, in lire 42.754,10 afferenti alla competenza propria dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 63.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1928, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1927-28, come segue:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 59) L. 52.287,27
 Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1926-27 (articolo 61) 11,66

Residui passivi al 30 giugno 1928 L. 52.298,93

=====

(Approvato).

Art. 64.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi per la competenza dell'esercizio 1927-28 sui sottoannotati articoli del bilancio delle ferrovie della Somalia per lo stesso esercizio:

Articolo 1. — Direzione	L.	23.555,10
Articolo 2. — Servizio movimento		29.456,81
Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli		477.270,17
		=====

(Approvato).

Art. 65.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	9.544,83
2° Somme rimaste da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 1927-28		42.754,10
	L.	52.298,93
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare:

a) sulle spese per la competenza dell'esercizio 1927-1928.	L.	52.287,27
b) sui residui degli esercizi precedenti		11,66
	L.	52.298,93
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1928-29.

Art. 66.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in	L.	103.928.320,57
delle quali furono riscosse		90.254.466,99
e rimasero da riscuotere	L.	13.673.853,58
		=====

(Approvato).

Art. 67.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la com-

petenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	102.149.883,25
delle quali furono pagate		82.210.680,59

e rimasero da pagare	L.	19.939.202,66
--------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 68.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in.	L.	84.097.936,49
delle quali furono riscosse:		81.913.745,31

e rimasero da riscuotere	L.	2.184.191,18
------------------------------------	----	--------------

(Approvato).

Art. 69.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in.	L.	91.058.606,53
delle quali furono pagate.		77.118.147,09

e rimasero da pagare.	L.	13.940.459,44
-------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 66).	L.	13.673.853,58
---	----	---------------

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 68).		2.184.191,18
---	--	--------------

Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	15.858.044,76
--	----	---------------

(Approvato).

Art. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 67).	L.	19.939.202,66
--	----	---------------

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 69).		13.940.459,44
---	--	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	33.879.662,10
---	----	---------------

(Approvato).

Art. 72.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e per la Somalia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622 — in forza dell'articolo 32 del Regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646, — ai seguenti articoli dello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 46-*bis*. — Fondo a disposizione per ricostruzione dotazioni di magazzino e per provvedere al pagamento di spese di carattere straordinario, per aumenti patrimoniali ed a spese di pubblica utilità, lire 3.000.000.

Articolo 46-*ter*. — Fondo destinato all'eventuale pagamento di saldi di spese residue e di residui già eliminati per perenzione amministrativa e a compensare entrate riconosciute assolutamente inesigibili, lire 2.061.865,46.

(Approvato).

Art. 73.

Sono approvate le variazioni apportate allo stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29 con i seguenti decreti governatoriali:

a) per storno di fondi dall'articolo 7, ostandovi il disposto della lettera b) tabella F, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

decreto governatoriale n. 7005 dell'8 ottobre 1928;

decreto governatoriale n. 7508 del 27 maggio 1929;

b) per storno di fondi da articoli della parte militare in aumento di quelli della parte civile, ostandovi il disposto della lettera a) dell'articolo 69 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Colonia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622:

decreto governatoriale n. 40755-*bis* del 30 giugno 1929.

(Approvato).

Art. 74.

Sono approvate le seguenti eccedenze accertate nello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29, compensate da economie e da maggiori entrate:

Articolo 4. — Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptié). L.	88.000 —
Articolo 8. — Spese di carattere politico.	199.172 —
Articolo 9. — Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	0,20
Articolo 16. — Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego.	1.991,66
Articolo 27. — Servizi postali, elettrici e contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radio-telegrafiche da esso gestite.	2.956 —

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Articolo 36. — Viveri, vestiario e spese generali.	L.	399.979,89
Articolo 50. — Fondi somministrati a funzionari delegati. . .		730.421,75
Articolo 51-ter. — Spese per la stamperia del Governo.		259.725,85
		=====

(Approvato).

Art. 75.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1929.	L.	18.021.617,34
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29		13.673.853,58
b) in conto residui degli esercizi precedenti.		2.184.191,18

Totale attività	L.	33.879.662,10
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1928-29	L.	19.939.202,66
b) in conto residui degli esercizi precedenti.		13.940.459,44

Totale passività	L.	33.879.662,10
		=====

(Approvato).

Art. 76.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L.

2.122.828,12

delle quali furono riscosse.

2.085.309,54

e rimasero da riscuotere. L.

37.518,58

(Approvato).

Art. 77.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo, in. L.

2.122.828,12

delle quali furono pagate.

1.967.469 —

e rimasero da pagare. L.

155.359,12

(Approvato).

Art. 78.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie predette in conto residui degli esercizi precedenti, risultano stabilite e pagate nella somma di lire 9.544,83 come rilevasi dal conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 79.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, sulla base delle risultanze del conto consuntivo in lire 37.518,58 in conto della competenza dell'esercizio 1928-29.

(Approvato).

Art. 80.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo in lire 155.359,12 in conto della competenza dell'esercizio 1928-29.

(Approvato).

Art. 81.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

a) Fondo di cassa al 30 giugno 1929.	L.	117.840,54
b) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29.		37.518,58

	L.	155.359,12
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29.	L.	155.359,12
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1929-30.

Art. 82.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in. L. 113.966.310,77

delle quali furono riscosse 101.627.829,82

e rimasero da riscuotere.	L.	12.338.480,95
		=====

(Approvato).

Art. 83.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 115.047.893,04
delle quali furono pagate. 98.503.931,79
e rimasero da pagare. L. 16.543.961,25
=====

(Approvato).

Art. 84.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del consuntivo, in L. 16.728.881,94
delle quali furono riscosse. 15.113.544,72
e rimasero da riscuotere. L. 1.615.337,22
=====

(Approvato).

Art. 85.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 33.668.917,01
delle quali furono pagate. 23.987.840,99
e rimasero da pagare. L. 9.681.076,02
=====

(Approvato).

Art. 86.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 82). L. 12.338.480,95
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 84). 1.615.337,22
Residui attivi al 30 giugno 1930 L. 13.953.818,17
=====

(Approvato).

Art. 87.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 83). L. 16.543.961,25
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 85). 9.681.076,02
Residui passivi al 30 giugno 1930 L. 26.225.037,27
=====

(Approvato)

Art. 88.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, al seguente articolo dello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30 è iscritto l'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio stesso:

Articolo 49-bis. — Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531 L.	2.816.486,06
	=====

(Approvato).

Art. 89.

È approvata la seguente eccedenza accertata nello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30, compensata da maggiore entrata al corrispondente articolo accertata nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio finanziario:

Articolo 57-bis. — Spese di ogni genere per l'acquisto di tabacchi nazionali da rivendersi in Somalia, al pubblico. . . L.	31.801,50
	=====

(Approvato).

Art. 90.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1930. L.	12.271.219,10
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	12.338.480,95
b) in conto residui degli esercizi precedenti.	1.615.337,22

Totale attività . . . L.	26.225.037,27
	=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:	
a) in conto competenza dell'esercizio 1929-30. . . L.	16.543.961,25
b) in conto residui degli esercizi precedenti.	9.681.076,02

Totale passività . . . L.	26.225.037,27
	=====

(Approvato).

Art. 91.

Le entrate ordinarie e straordinario delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L.

5.738.628,32	
delle quali furono riscosse.	5.714.112,87

e rimasero da riscuotere. L.	24.515,45
	=====

(Approvato).

Art. 92.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo, in L. 5.738.628,32
 delle quali furono pagate. 5.202.029,13

e rimasero da pagare. L. 536.599,19
 =====

(Approvato).

Art. 93.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, come risulta dal conto consuntivo, restano accertate e riscosse nell'esercizio 1929-30 nell'ammontare di lire 37.518,58.

(Approvato).

Art. 94.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, come risulta dal conto consuntivo, restano accertate e pagate, nell'esercizio 1929-30, nell'ammontare di lire 155.359,12.

(Approvato).

Art. 95.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, in lire 24.515,45.

(Approvato).

Art. 96.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, in lire 536.599,19.

(Approvato).

Art. 97.

In analogia del disposto degli articoli 65 dell'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e la Somalia, approvato col decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, in forza dell'articolo 32 del Regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646, e 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, al seguente articolo dello stato di previsione della spesa delle ferrovie della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30, è iscritta la somma per esso indicata:

Articolo 8. — Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo
 della gestione L. 264.484,43
 =====

(Approvato).

Art. 98.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

a) fondo di cassa al 30 giugno 1930.	L.	512.083,74
b) somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30.		24.515,45
	L.	536.599,19
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	536.599,19
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finan-

ziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1659.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1925-26

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, sono accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 113.562.962 —
delle quali furono riscosse. 81.850.793,20

e rimasero da riscuotere. L. 31.712.168,80
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea sono accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 113.562.962 —
delle quali furono pagate. 83.207.195,59

e rimasero da pagare. L. 30.355.766,41
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate della Colonia Eritrea rimaste a riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, sono accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in. L. 43.456.743,21
delle quali furono riscosse. 40.209.562,35

e rimasero da riscuotere. L. 3.247.180,86
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese della Colonia Eritrea rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, furono accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in. L. 45.945.245,76
delle quali furono pagate. 38.048.955,49

e rimasero da pagare. L. 7.896.290,27
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 1)	L.	31.712.168,80
rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)		3.247.180,86
riscosso e non versate.		940.286,68
Residui attivi al 30 giugno 1926.	L.	35.899.636,34

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 2).	L.	30.355.766,41
rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).		7.896.290,27
Residui passivi al 30 giugno 1926.	L.	38.252.056,68

(Approvato).

Art. 7.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Colonia Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, alla competenza dell'articolo n. 49 della spesa « Somma a disposizione per lavori di pubblica utilità, ecc. » è inserita la somma di lire 5.774.830,30.

(Approvato).

Art. 8.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1926 è quella risultante dai dati sottoposti:

	Attività	Passività
Rimanenza di cassa al 30 giugno 1926. L.	2.352.420,34	—
Somme rimaste a riscuotere al 30 giugno 1926:		
in conto competenza.	31.712.168,80	—
in conto residui.	3.247.180,86	—
Somme rimaste a pagare al 30 giugno 1926:		
in conto competenza	—	L. 30.355.766,41
in conto residui	—	7.896.290,27
Somme rimosse e non versate al 30 giugno 1926.	940.286,68	—
Totali L.	38.252.056,68	L. 38.252.056,68

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	12.430.522,88
delle quali furono riscosse.	10.476.619,05
e rimasero da riscuotere. L.	<u>1.953.903,83</u>

(Approvato).

Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L.	12.430.522,88
delle quali furono pagate.	8.925.180,38
e rimasero da pagare. L.	<u>3.505.342,50</u>

(Approvato).

Art. 11.

Le entrate delle ferrovie eritree rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro furono accertate in. L.	5.163.323,51
delle quali furono riscosse.	5.154.196,59
e rimasero da riscuotere L.	<u>9.126,92</u>

(Approvato).

Art. 12.

Le spese delle ferrovie eritree rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro furono accertate in. L.	5.222.910,43
delle quali furono pagate.	2.085.002,67
e rimasero da pagare. L.	<u>3.137.907,76</u>

(Approvato).

Art. 13.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 9). L.	1.953.903,83
rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 11).	9.126,92
riscosse e non versate.	587.571,40

Residui attivi al 30 giugno 1926. L.	<u>2.550.602,15</u>
--	---------------------

(Approvato).

Art. 14.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 10). . . L.	3.505.342,50
rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12).	3.137.907,76
Residui passivi al 30 giugno 1926. L.	<u>6.643.250,26</u>

(Approvato).

Art. 15.

La situazione finanziaria delle Ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1926. L.	4.092.648,11
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:	
in conto competenza. L.	1.953.903,83
in conto residui.	9.126,92
	<u>1.963.030,75</u>
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1926.	587.571,40
	<u>L. 6.643.250,26</u>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:	
in conto competenza. L.	3.505.342,50
in conto residui.	3.137.907,76
	<u>L. 6.643.250,26</u>

(Approvato).

ESERCIZIO 1926-27

Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L.

151.324.373,25	
delle quali furono riscosse.	101.196.028,89
e rimasero da riscuotere. L.	<u>50.128.344,36</u>

(Approvato).

Art. 17.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 151.324.373,25
 delle quali furono pagate 108.713.290,13

e rimasero da pagare. L. 42.611,083,12
 =====

(Approvato).

Art. 18.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 51.809.404,65
 delle quali furono rimosse. 43.440.247,32

e rimasero da riscuotere. L. 8.369.157,33
 =====

(Approvato).

Art. 19.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 54.161.824,99
 delle quali furono pagate. 34.254.870,83

e rimasero da pagare. L. 19.906.954,16
 =====

(Approvato).

Art. 20.

I residui attivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 16) L. 50.128.344,36
 Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 18) 8.369.157,33
 Somme rimosse e non versate 814.787,31

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 59.312.289 —
 =====

(Approvato).

Art. 21.

I residui passivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 17)	L.	42.611.083,12
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 19)		19.906.954,16

Residui passivi al 30 giugno 1927.	L.	62.518.037,28
--	----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, alla competenza dell'articolo n. 37-*bis* della spesa del bilancio della colonia stessa, per l'esercizio finanziario 1926-27 «Somma a disposizione per lavori di pubblica utilità, ecc.» è inserita la somma di lire 2.043.148,85.

(Approvato).

Art. 23.

La situazione finanziaria dell'Eritrea al 30 giugno 1927 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di Cassa al 30 giugno 1927.	L.	3.205.748,28
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	50.128.344,36
in conto residui.		8.369.157,33
	L.	58.497.501,69
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1927.		814.787,31
		62.518.037,28
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	42.611.083,12
in conto residui.		19.906.954,16
	L.	62.518.037,28
		=====

(Approvato).

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in.	L.	15.508.701,64
delle quali furono riscosse.		9.938.833,15

e rimasero da riscuotere.	L.	5.569.868,49
-----------------------------------	----	--------------

=====

(Approvato).

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 15.508.701,64
 delle quali furono pagate. 10.679.830,75
 e rimasero da pagare. L. 4.828.870,89
 =====

(Approvato).

Art. 26.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 per le ferrovie eritree, in conto dei residui degli esercizi precedenti, quali risultano dal conto consuntivo, restano stabilite in. L. 2.550.602,15
 delle quali furono riscosse. 2.541.475,23
 e rimasero da riscuotere. L. 9.126,92
 =====

(Approvato).

Art 27.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 per le ferrovie eritree, in conto dei residui degli esercizi precedenti, quali risultano dal conto consuntivo, restano stabilite in. L. 6.643.250,26
 delle quali furono pagate. 5.142.491,49
 e rimasero da pagare. L. 1.500.758,77
 =====

(Approvato).

Art. 28.

I residui attivi delle Ferrovie eritree alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 rimangono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 24). L. 5.569.868,49
 Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 26). 9.126,92
 Somme riscosse e non versate. 302.800,80
 Residui attivi al 30 giugno 1927. L. 5.881.796,21
 =====

(Approvato).

Art. 29.

I residui passivi delle Ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, rimangono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 25). . . L. 4.828.870,89

Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 27).	L.	1.500.758,77
Residui passivi al 30 giugno 1927.	L.	6.329.629,66
		=====

(Approvato).

Art. 30.

La situazione finanziaria delle Ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927.	L.	447.833,45
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	5.569.868,49
in conto residui.		9.126,92
	L.	5.578.995,41
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1927.		302.800,80
	L.	6.329.629,66
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	4.828.870,89
in conto residui.		1.500.758,77
	L.	6.329.629,66
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1927-28.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in.	L.	152.295.928,78
delle quali furono riscosse.		96.181.961,83
		=====
e rimasero da riscuotere.	L.	56.113.966,95
		=====

(Approvato).

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in.	L.	152.295.928,78
delle quali furono pagate.		109.175.450,97
		=====
e rimasero da pagare.	L.	43.120.477,81
		=====

(Approvato).

Art. 33.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 61.976.845,26
 delle quali furono rimosse. 57.429,152,78
 e rimasero da riscuotere. L. 4.547.692,48
 =====

(Approvato).

Art. 34.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 65.182.593,54
 delle quali furono pagate. 43.369.673,08
 e rimasero da pagare. L. 21.812.920,46
 =====

(Approvato).

Art. 35.

I residui attivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 31). L. 56.113.966,95
 Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 33). 4.547.692,48
 Somme rimosse e non versate al 30 giugno 1928. 1.266.060,59
 Residui attivi al 30 giugno 1928. L. 61.927.720,02
 =====

(Approvato).

Art. 36.

I residui passivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 32). L. 43.120.477,81
 Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 34). 21.812.920,46
 Residui passivi al 30 giugno 1928. L. 64.933.398,27
 =====

(Approvato).

Art. 37.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, ai seguenti articoli del bilancio della Colonia medesima, per l'esercizio finanziario 1927-1928, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 38-bis. — Utile di gestione 1927-28 (parte) destinata a spese straordinario, ecc.	L.	1.583.559,69
Articolo 38-ter. — Utile di gestione 1927-28 (parte) destinata al pagamento di saldi ecc.		600.000 —
		=====

(Approvato).

Art. 38.

È ratificato il decreto governatoriale 30 giugno 1928, n. 9673, emesso in deroga all'articolo 5 della legge 7 aprile 1927, n. 454, che approva il bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1927-28, col quale sono state introdotte le sottoindicate variazioni, allo stesso bilancio per l'esercizio medesimo:

In aumento:

Articolo 42. — Servizio del prestito di lire 35.000.000 per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren ecc.	L.	4.111,87
		=====

In diminuzione:

Articolo 48. — Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren ecc.	L.	4.111,87
		=====

(Approvato).

Art. 39.

È approvata la variazione della numerazione dell'articolo n. 36-quater, istituito col decreto ministeriale 3 agosto 1928, n. 113883, « Spesa per la costruzione e l'impianto della nuova Centrale Elettrica a Massaua », in quella di in 36-bis.

(Approvato).

Art. 40.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi al 30 giugno 1928, sugli stanziamenti dei sottoindicati articoli dello stato di previsione della spesa dell'Eritrea, per l'esercizio 1927-28:

Articolo 2. — Personale avventizio - Assegni	L.	223.744,09
Articolo 3. — Indennità varie e rimborso di spese, ecc.		239.400,99
Articolo 9. — Spese varie di carattere politico		256.698,73
Articolo 25. — Demanio, colonizzazione, agricoltura, ecc.		102.322,65
Articolo 32. — Foraggio e spese diverse, ecc.		215.930,59
Articolo 33. — Occorrenze varie pel Regio corpo, ecc.		605.044,03
Articolo 35. — Indennità temporanea mensile, ecc.		63.554,20
Articolo 55. — Spese per la messa in valore della piana irrigua di Tessenei		2.294.936,60
		=====

(Approvato).

Art. 41.

La situazione finanziaria dell'Eritrea al 30 giugno 1928 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	3.005.678,25
--	----	--------------

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:			
in conto competenza	L.	56.113.966,95	
in conto residui		4.547.692,48	
		<u> </u>	L. 60.661.659,43
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928			1.266.060,59
			<u> </u>
	L.		64.933.398,27
			=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:			
in conto competenza	L.	43.120.477,81	
in conto residui		21.812.920,46	
		<u> </u>	L. 64.933.398,27
			=====

(Approvato).

Art. 42.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in		L.	11.662.029,10
delle quali furono riscosse			9.075.924,50
		<u> </u>	
e rimasero da riscuotere	L.		2.586.104,60
			=====

(Approvato).

Art. 43.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in		L.	11.662.029,10
delle quali furono pagate			7.478.151,32
		<u> </u>	
e rimasero da pagare	L.		4.183.877,78
			=====

(Approvato).

Art. 44.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, quali risultano dal conto consuntivo per le ferrovie eritree, per lo stesso esercizio, in conto dei residui di quelli precedenti, sono stabilite in		L.	5.872.669,29
delle quali furono riscosse			2.709.823,77
		<u> </u>	
e rimasero da riscuotere	L.		3.162.845,52
			=====

(Approvato).

Art. 45.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, quali risultano dal conto consuntivo delle

ferrovie eritree per l'esercizio medesimo, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite in L.	6.320.502,74
delle quali furono pagate	3.451.553,97

e rimasero da pagare L.	2.868,948,77
-----------------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 46.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 42) L.	2.586.104,60
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 44)	3.162.845,52
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928	710.754,05

Residui attivi al 30 giugno 1928 L.	6.459.704,17
---	--------------

(Approvato).

Art. 47.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 43) L.	4.183.877,78
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 45)	2.868.948,77

Residui passivi al 30 giugno 1928 L.	7.052.826,55
--	--------------

(Approvato).

Art. 48.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea al 30 giugno 1928 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928 L.	593.122,38
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:	

in conto competenza L.	2.586.104,60
----------------------------------	--------------

in conto residui	3.162.845,52
----------------------------	--------------

Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 L.	5.748.950,12
	710.754,05

L.	7.052.826,55
----	--------------

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:

in conto competenza	L. 4.183.877,78
in conto residui	2.868.948,77

L.	7.052.826,55
----	--------------

=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1928-29**Art. 49.**

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in

L.	101.859.341,68
delle quali furono riscosse	73.020.606,64

L.	28.838.735,04
----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 50.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

L.	101.859.341,68
delle quali furono pagate	76.979.680,29

L.	24.879.661,39
----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 51.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in

L.	69.589.734,56
delle quali furono riscosse	50.747.358,02

L.	18.842.376,54
----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 52.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in

L.	72.595.412,81
delle quali furono pagate	48.387.319,14

L.	24.208.093,67
----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 53.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 49)	L.	28.838.735,04
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 51)		18.842.376,54
Somme riscosse e non versate		301.452,90
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	47.982.564,48
		=====

(Approvato).

Art. 54.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 50)	L.	24.879.661,39
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 52)		24.208.093,67
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	49.087.755,06
		=====

(Approvato).

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'Ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e per la Somalia - approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622 in forza dell'articolo 32 del Regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646 - l'avanzo, accertato col consuntivo nella somma di lire 405.125,76, è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 44-XI del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione: « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. ».

(Approvato).

Art. 56.

La situazione finanziaria dell'Eritrea, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	1.105.190,58
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	28.838.735,04
b) in conto residui degli esercizi precedenti		18.842.376,54
c) somme riscosse e non versate		301.452,90
		<hr/>
	L.	47.982.564,48
		<hr/>
	L.	49.087.755,06
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:	
a) in conto competenza dell'esercizio 1928-29	L. 24.879.661,39
b) in conto residui degli esercizi precedenti	24.208.093,67
	L. 49.087.755,06
	=====

(Approvato).

Art. 57.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Eritrea, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in		L. 10.847.480,55
delle quali furono riscosse		7.958.098,15
		2.889.382,40
e rimasero da riscuotere	L.	=====

(Approvato).

Art. 58.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in		L. 10.847.480,55
delle quali furono pagate		5.799.204,87
		5.048.275,68
e rimasero da pagare	L.	=====

(Approvato).

Art. 59.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, per le ferrovie dell'Eritrea, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in		L. 6.469.096,97
delle quali furono riscosse		3.997.121,27
		2.471.975,70
e rimasero da riscuotere	L.	=====

(Approvato).

Art. 60.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in		L. 7.062.219,35
delle quali furono pagate		5.885.353,05
		1.176.866,30
e rimasero da pagare	L.	=====

(Approvato).

Art. 61.

I residui attivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 57)	L.	2.889.382,40
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 59)		2.471.975,70
Somme riscosse e non versate		681.528,70
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	6.042.886,80
		=====

(Approvato).

Art. 62.

I residui passivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 58)	L.	5.048.275,68
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 60)		1.176.866,30
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	6.225.141,98
		=====

(Approvato).

Art. 63

Alla competenza dell'articolo 8 del bilancio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio 1928-29 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 1.062.978,99 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 64.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	182.255,18
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	2.889.382,40
b) in conto residui degli esercizi precedenti		2.471.975,70
c) somme riscosse e non versate		681.528,70
		<hr/>
	L.	6.042.886,80
		<hr/>
	L.	6.225.141,98
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	5.048.275,68
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.176.866,30
	<u>L.</u>	<u>6.225.141,98</u>
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1929-1930

Art. 65.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in		L.	89.974.528,92
delle quali furono riscosse			66.772.731,64
e rimasero da riscuotere	L.		<u>23.201.797,28</u>
			=====

(Approvato).

Art. 66.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in		L.	90.284.757,50
delle quali furono pagate			69.886.442,02
e rimasero da pagare	L.		<u>20.398.315,48</u>
			=====

(Approvato).

Art. 67.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in		L.	54.321.062,47
delle quali furono riscosse			33.924.723,76
e rimasero da riscuotere	L.		<u>20.396.338,71</u>
			=====

(Approvato).

Art. 68.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 55.116.024,47
 delle quali furono pagate 30.151.887,69

e rimasero da pagare L. 24.964.136,78

=====

(Approvato).

Art. 69.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 65) L. 23.201.797,28
 Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 67) 20.396.338,71
 Somme riscosse e non versate 418.039,72

Residui attivi al 30 giugno 1930 L. 44.016.175,71

=====

(Approvato).

Art. 70.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 66) L. 20.398.315,48
 Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 68) 24.964.136,78

Residui passivi al 30 giugno 1930 L. 45.362.452,26

=====

(Approvato).

Art. 71.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, l'avanzo accertato, col consuntivo, nella somma di L. 1.128.105,62

=====

è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 68-*bis* del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione « Fondo di riserva, costituito dallo

avanzo di gestione, destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio o a spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531 ».

(Approvato).

Art. 72.

La situazione finanziaria dell'Eritrea, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	1.346.276,55
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	23.201.797,28
b) in conto residui degli esercizi precedenti		20.396.338,71
c) somme riscosse e non versate		418.039,72
	<u>L.</u>	<u>44.016.175,71</u>
	L.	45.362.452,26
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1929-30	L.	20.398.315,48
b) in conto residui degli esercizi precedenti		24.964.136,78
	<u>L.</u>	<u>45.362.452,26</u>
		=====

(Approvato).

Art. 73.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 9.021.262,67
delle quali furono riscosse 6.206.927,45

e rimasero da riscuotere L. 2.814.335,22
=====

(Approvato).

Art. 74.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1929-30, per la competenza del-

l'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo. in	L.	9.021.262,67
delle quali furono pagate		4.569.895,04
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	4.451.367,63
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 75.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, per le ferrovie dell'Eritrea, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	6.042.886,80
delle quali furono riscosse		3.427.677,25
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	2.615.209,55
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 76.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	6.225.141,98
delle quali furono pagate		4.672.972,86
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	1.552.169,12
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 77.

I residui attivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 73)	L.	2.814.335,22
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 75)		2.615.209,55
Somme riscosse e non versate		319.273,50
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	5.748.818,27
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 78.

I residui passivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 74)	L.	4.451.367,63
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 76)		1.552.169,12
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	6.003.536,75
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 79.

Alla competenza dell'articolo 8 del bilancio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio 1929-30, con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dello avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 888.104,68 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 80.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	254.718,48
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	2.814.335,22
b) in conto residui degli esercizi precedenti		2.615.209,55
c) somme riscosse e non versate		319.273,50
		<u>5.748.818,27</u>
	L.	<u>6.003.536,75</u>
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	4.451.367,63
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.552.169,12
		<u>6.003.536,75</u>
	L.	<u>6.003.536,75</u>
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finan-

ziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1660.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1925-26

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 231.319.645,61
 delle quali furono riscosse 176.553.545,43

e rimasero da riscuotere L. 54.766.100,18

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 262.452.900,14
 delle quali furono pagate 197.995.118,74

e rimasero da pagare L. 64.457.781,40

(Approvato).

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-1925 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 79.423.977,69
 delle quali furono riscosse 59.693.930,57

e rimasero da riscuotere L. 19.730.047,12

(Approvato).

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 126.626.697,97
 delle quali furono pagate 69.014.094,58

e rimasero da pagare L. 57.612.603,39

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 1) L. 54.766.100,18
 Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3) 19.730.047,12
 Somme riscosse e non versate 2.259.634,63

Residui attivi al 30 giugno 1926 L. 76.755.781,93

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1925-1926 (art. 2)	L.	64.457.781,40
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4)		57.612.603,39
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1926	L.	122.070.384,79
		=====

(Approvato).

Art. 7.

Ai sensi degli articoli nn. 74-bis e 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con decreto luogotenenziale 22 agosto 1925, n. 1363, modificato con quello del 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1925-26, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 81. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc.	L.	8.512.634,43
Articolo n. 82. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc.		8.000.000 —
		=====

(Approvato).

Art. 8.

La situazione finanziaria della colonia della Tripolitania, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	45.314.602,86
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26	L.	54.766.100,18
b) in conto residui degli esercizi precedenti		19.730.047,12
c) somme riscosse e non versate		2.259.634,63
		<hr/>
		76.755.781,93
	L.	122.070.384,79
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1925-26	L.	64.457.781,40
b) in conto residui degli esercizi precedenti		57.612.603,39
		<hr/>
	L.	122.070.384,79
		=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Art. 9.

Le entrate o dinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 5.601.611,85
 delle quali furono riscosse 4.508.693,19

e rimasero da riscuotere L. 1.092.918,66

=====

(Approvato).

Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 5.601.611,85
 delle quali furono pagate 3.490.177,04

e rimasero da pagare L. 2.111.434,81

=====

(Approvato).

Art. 11.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25, per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 5.078.665,93
 delle quali furono riscosse 4.409.636,14

e rimasero da riscuotere L. 669.029,79

=====

(Approvato).

Art. 12.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 6.568.695,38
 delle quali furono pagate 5.302.656,12

e rimasero da pagare L. 1.266.039,26

=====

(Approvato).

Art. 13.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 (art. 9) L.	1.092.918,66
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 11)	669.029,79
Somme riscosse e non versate	469.478,95
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1926 L.	2.231.427,40
	=====

(Approvato).

Art. 14.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1925-1926 (art. 10)	L.	2.111.434,81
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 12)		1.266.039,26
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1926	L.	3.377.474,07
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 15.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	1.146.046,67
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1925-26	L.	1.092.918,66
b) in conto residui degli esercizi precedenti		669.029,79
c) somme riscosse e non versate		469.478,95
		<hr/>
		2.231.427,40
		<hr/>
	L.	3.377.474,07
		<hr/> <hr/>

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1925-26	L.	2.111.434,81
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.266.039,26
		<hr/>
	L.	3.377.474,07
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

ESERCIZIO 1926-27

Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio 1926-27 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in	L.	300.314.287,17
delle quali furono riscosse		280.891.556,05
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	19.422.731,12
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 17.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta accertate nell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 323.203.704,37

delle quali furono pagate	L. 267.754.827,38
e rimasero da pagare	L. 55.448.876,99

(Approvato).

Art. 18.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 93.190.979,50

delle quali sono state riscosse	L. 68.911.196,77
e sono rimaste da riscuotere	L. 24.279.782,73

(Approvato).

Art. 19.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 115.616.165,16*

delle quali sono state pagate	L. 55.498.087,02
e sono rimaste da pagare	L. 60.118.078,14

(Approvato).

Art. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 16)	L. 19.422.731,12
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 18)	L. 24.279.782,73
Somme riscosse e non versate	L. 2.770.980,55
Residui attivi al 30 giugno 1927	L. 46.473.494,40

(Approvato).

Art. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 17)	L. 55.448.876,99
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 19)	L. 60.118.078,14
Residui passivi al 30 giugno 1927	L. 115.566.955,13

(Approvato).

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1926-27 è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 87. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », lire 2.851.577,98.

Articolo n. 88. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 4.000.000.
(Approvato).

Art. 23.

Sono convalidate le variazioni di bilancio disposte in conto residui degli articoli nn. 78, 81, 91 e 92 del bilancio della spesa della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1926-27, col decreto governatoriale n. 21052-26 del 30 giugno 1927: è inoltre convalidato l'aumento di lire 15.000 portato alla competenza dell'articolo n. 5 del bilancio della spesa della colonia medesima per l'esercizio 1926-27, col decreto governatoriale 20 dicembre 1927, n. 22920.

(Approvato).

Art. 24.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	69.093.460,73
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziaria- rio 1926-27	L.	19.422.731,12
b) in conto residui degli esercizi precedenti		24.279.782,73
c) somme riscosse e non versate		2.770.980,55
		<u>46.473.494,40</u>
	L.	<u>115.566.955,13</u>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27	L.	55.448.876,99
b) in conto residui degli esercizi precedenti		60.118.078,14
	L.	<u>115.566.955,13</u>

(Approvato).

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1926-27 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	6.266.413,74
delle quali furono riscosse		5.451.790,01
e rimasero da riscuotere	L.	<u>814.623,73</u>

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1926-27, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	6.266.599,92
delle quali furono pagate		4.755.007,76
e rimasero da pagare	L.	1.511.592,16

(Approvato).

Art. 27.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	2.232.351,90
delle quali furono riscosse		1.120.633,52
e rimasero da riscuotere	L.	1.111.718,38

(Approvato).

Art. 28.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1927, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	3.378.212,39
delle quali furono pagate		1.971.030,34
e rimasero da pagare	L.	1.407.182,05

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio 1926-27 (art. 25):	L.	814.623,73
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 27)		1.111.718,38
Somme riscosse e non versate		342.699,10
	L.	2.269.041,21

(Approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1926-1927 (art. 26)	L.	1.511.592,16
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 28)		1.407.182,05
	L.	2.918.774,21

(Approvato).

Art. 31.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	649.733 —
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1926-27	L.	814.623,73
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		1.111.718,38
c) somme riscosse e non versate		342.699,10
		<u>2.269.041,21</u>
	L.	<u>2.918.774,21</u>
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1926-27	L.	1.511.592,16
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		1.407.182,05
		<u>2.918.774,21</u>
	L.	<u>2.918.774,21</u>
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1927-28

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza dell'esercizio medesimo sono, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in	L.	330.602.500,83
delle quali furono riscosse		302.859.211,82
e rimasero da riscuotere	L.	<u>27.743.289,01</u>
		=====

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Tripolitania accertate nell'esercizio 1927-28 sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	338.147.523,27
delle quali furono pagate		273.610.753,68
e rimasero da pagare	L.	<u>64.536.769,59</u>
		=====

(Approvato).

Art. 34.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	57.582.665,93
delle quali sono state riscosse		27.590.937,33
		<hr/>
e sono rimaste da riscuotere	L.	29.991.728,60
		<hr/>

(Approvato).

Art. 35.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	119.131.104,22
delle quali sono state pagate		59.633.405,51
		<hr/>
e sono rimaste da pagare	L.	59.497.698,71
		<hr/>

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (art. 32)	L.	27.743.289,01
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 34)		29.991.728,60
Somme riscosse e non versate		2.936.381,83
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1928	L.	60.671.399,44
		<hr/>

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (art. 33)	L.	64.536.769,59
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 35)		59.497.698,71
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	124.034.468,30
		<hr/>

(Approvato).

Art. 38.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1927-28, è inserita la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 88. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », lire 6.213.465,23.

Articolo n. 89. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 500.000.

(Approvato).

Art. 39.

È convalidata l'istituzione nella spesa del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1927-28, dell'articolo n. 18-bis « Compensi speciali e premi di operosità da corrispondersi al personale addetto alla manifattura dei tabacchi e ad altri servizi dei monopoli », colla dotazione in conto residui di lire 40.000 prelevate dalla disponibilità dell'articolo n. 88 di cui al precedente articolo n. 7.

(Approvato).

Art. 40.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1928, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	63.363.068,86
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	27.743.289,01
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		29.991.728,60
c) somme riscosse e non versate		2.936.381,83
		<u>60.671.399,44</u>
	L.	<u>124.034.468,30</u>
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	64.536.769,59
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		59.497.698,71
		<u>124.034.468,30</u>
	L.	<u>124.034.468,30</u>
		=====

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1927-28, per la competenza dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in			L.	6.181.101,84
delle quali furono riscosse				5.468.282,93
				<u>712.818,91</u>
e rimasero da riscuotere			L.	<u>712.818,91</u>
				=====

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1927-28, sono stabilite, giusta i risultati del consuntivo, in L.			6.191.945,72	
delle quali furono pagate			4.117.996,11	
			<u>2.073.949,61</u>	
e rimasero da pagare			L.	<u>2.073.949,61</u>
				=====

(Approvato).

Art. 43.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L.	2.280.142,25
delle quali furono rimosse	2.165.435,69
e rimasero da riscuotere L.	114.706,56

(Approvato).

Art. 44.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L.	2.919.031,37
delle quali furono pagate	2.211.507,70
e rimasero da pagare L.	707.523,67

(Approvato).

Art. 45.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 rimangono così stabiliti:	
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-1928 (art. 41) L.	712.818,91
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 43)	114.706,56
Somme rimosse e non versate	390.532,39
Residui attivi al 30 giugno 1928 . . . L.	1.218.057,86

(Approvato).

Art. 46.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 rimangono così stabiliti:	
Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1927-1928 (art. 42) L.	2.073.949,61
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 44)	707.523,67
Residui passivi al 30 giugno 1928 . . . L.	2.781.473,28

(Approvato).

Art. 47.

È convalidata l'iscrizione alla competenza dell'articolo n. 10 dello stato di previsione delle spese delle ferrovie della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1927-28, « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » della somma di lire 89.277,58.

(Approvato).

Art. 48.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1928, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	1.563.415,42
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	712.818,91
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		114.706,56
c) somme riscosse e non versate		390.532,39
		<u>1.218.057,86</u>
	L.	<u>2.781.473,28</u>
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	2.073.949,61
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		707.523,67
		<u>2.781.473,28</u>
	L.	<u>2.781.473,28</u>
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1928-29**Art. 49.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in	L.	358.611.436,69
delle quali furono riscosse		285.088.667,67
e rimasero da riscuotere	L.	<u>73.522.769,02</u>
		=====

(Approvato).

Art. 50.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	362.604.164,63
delle quali furono pagate		279.046.360,85
e rimasero da pagare	L.	<u>83.557.803,78</u>
		=====

(Approvato).

Art. 51.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	45.301.139,52
delle quali furono riscosse		36.168.164,77
e rimasero da riscuotere	L.	<u>9.132.974,75</u>
		=====

(Approvato).

Art. 52.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	104.671.480,44
delle quali furono pagate		76.335.058,38
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	28.336.422,06
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 53.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (art. 49)	L.	73.522.769,02
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 51)		9.132.974,75
Somme riscosse e non versate		3.606.144,84
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	86.261.888,61
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 54.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-1929 (art. 50)	L.	83.557.803,78
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 52)		28.336.422,06
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	111.894.225,84
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 65 del Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento per la gestione amministrativo-contabile per le Colonie, l'avanzo accertato col consuntivo nella somma di lire 864.820,87, è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 84 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione: « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. »

(Approvato).

Art. 56.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 57.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	25.632.337,23
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1928-29	L.	73.522.769,02
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		9.132.974,75
c) somme riscosse e non versate		3.606.144,84
		<u>86.261.888,61</u>
	L.	<u>111.894.225,84</u>

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1928-29	L.	83.557.803,78
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		28.336.422,06
		<u>111.894.225,84</u>

(Approvato).

Art. 58.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	6.401.327,69
delle quali furono riscosse		5.636.875,36
e rimasero da riscuotere	L.	<u>764.452,33</u>

(Approvato).

Art. 59.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	6.385.830,74
delle quali furono pagate		4.017.996,91
e rimasero da pagare	L.	<u>2.367.833,83</u>

(Approvato).

Art. 60.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	1.220.622,61
delle quali furono riscosse		1.074.864,60
e rimasero da riscuotere	L.	<u>145.758,01</u>

(Approvato).

Art. 61.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite,

in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	2.799.534,98
delle quali furono pagate		1.678.877,10
		<u> </u>
e rimasero da pagare	L.	1.120.657,88
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 62.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1928-1929 (art. 58)	L.	764.452,33
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 60)		145.758,01
Somme riscosse e non versate		578.833,62
		<u> </u>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	1.489.043,96
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 63.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1928-1929 (art. 59)	L.	2.367.833,83
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 61)		1.120.657,88
		<u> </u>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	3.488.491,71
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 64.

Alla competenza dell'articolo 10 del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1928-29 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 427.291,37 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 65.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929.	L.	1.999.447,75
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1928-29	L.	764.452,33
b) in conto residui degli esercizi precedenti		145.758,01
c) somme riscosse e non versate		578.833,62
		<u> </u>
	L.	1.489.043,96
		<u> </u>
	L.	3.488.491,71
		<u> </u>

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario			
1928-29	L.	2.367.833,83	
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		1.120.657,88	
		<u> </u>	L. 3.488,491,71
			=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1929-30**Art. 66.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 333.178.613,61

delle quali furono riscosse 307.039,705,21

e rimasero da riscuotere L. 26.138.908,40

=====

(Approvato).

Art. 67.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 335.315.365,62

delle quali furono pagate 254.736.755 —

e rimasero da pagare L. 80.578.610,62

=====

(Approvato).

Art. 68.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 87.328.067,62

delle quali furono riscosse 40.175.404,35

e rimasero da riscuotere L. 47.152.663,27

=====

(Approvato).

Art. 69.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta il risultato del conto consuntivo, in L. 110.823.652,84

delle quali furono pagate 63.082.660,56

e rimasero da pagare L. 47.740.992,28

=====

(Approvato).

Art. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo:

Somme rimaste da rituotere in conto competenza degli esercizi finanziari 1929-30 (art. 66)	L.	26.138.908,40
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 68)		47.152.663,27
Somme riscosse e non versate		1.613.133,20
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	<u>74.904.704,87</u>

(Approvato).

Art. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 67)	L.	80.578.610,62
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 69)		47.740.992,28
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	<u>128.319.602,90</u>

(Approvato).

Art. 72.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, che consolida per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 il contributo dello Stato a favore del bilancio della Tripolitania, l'avanzo accertato col consuntivo nella somma di lire 3.585.864,49 è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 94 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1929-30 colla dizione: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc. ».

(Approvato).

Art. 73.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa in conto competenza ed in conto residui le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 74.

La situazione finanziaria della Tripolitania al 30 giugno 1930 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	53.414.898,03
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	26.138.908,40
b) in conto residui degli esercizi precedenti		47.152.663,27
c) somme riscosse e non versate		1.613.133,20
	L.	<u>74.904.704,87</u>
	L.	<u>128.319.602,90</u>

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:

a) in conto competenza dell'esercizio 1929-30	L.	80.578.610,62	
b) in conto residui degli esercizi precedenti		47.740.992,28	
			L. 128.319.602,90
			=====

(Approvato).

Art. 75.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	7.780.755,03
delle quali furono rimosse		7.101.746,91
e rimasero da riscuotere	L.	679.008,12
		=====

(Approvato).

Art. 76.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	7.781.820,34
delle quali furono pagate		5.627.423,80
e rimasero da pagare	L.	2.154.396,54
		=====

(Approvato).

Art. 77.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	1.588.003,50
delle quali furono rimosse		1.484.768,99
e rimasero da riscuotere	L.	103.234,51
		=====

(Approvato).

Art. 78.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	3.586.385,94
delle quali furono pagate		2.672.057,31
e rimasero da pagare	L.	914.328,63
		=====

(Approvato).

Art. 79.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930 rimangono stabilite nel modo seguente:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1929-30		
(art. 75)	L.	679.008,12
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 77)		103.234,51
Somme riscosse e non versate		459.147,89
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	1.241.390,52
		=====

(Approvato).

Art. 80.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1929-30		
(art. 76)	L.	2.154.396,54
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti		
(art. 78)		914.328,63
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	3.068.725,17
		=====

(Approvato).

Art. 81.

Alla competenza dell'articolo 10 del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1929-30 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 820.718,41 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 82.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania al 30 giugno 1930 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	1.827.334,65
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1929-30	L.	679.008,12
b) in conto residui degli esercizi precedenti		103.234,51
c) somme riscosse e non versate		459.147,89
		<hr/>
		1.241.390,52
		<hr/>
	L.	3.068.725,17
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1929-30	L.	2.154.396,54
b) in conto residui degli esercizi precedenti		914.328,63
		<hr/>
	L.	3.068.725,17
		=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Acton, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavallero, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Colonna, Conci, Concini, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli, Lustig.

Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano,

Marcello, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Marozzi, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montuori, Mori, Morrone, Mosca.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoioni.

Pais, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironi, Pitacco, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Siriani, Sitta, Solari, Spezzotti, Spirito, Strampelli.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Varisco, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Volpi.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664):

Senatori votanti	181
Favorevoli	173
Contrari	8

Il Senato approva.

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche (1292-A):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore (1609):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento (1610):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (1624):

Senatori votanti	181
Favorevoli	175
Contrari	6

Il Senato approva.

Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini », in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli (1628):

Senatori votanti	181
Favorevoli	175
Contrari	6

Il Senato approva.

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo) (1630):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia (1638):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1657):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1658):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-1929 e 1929-30 (1659):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-1928, 1928-29 e 1929-30 (1660):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: «Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30» (N. 1663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1663.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni in. . . L. 67.208.363,73
delle quali furono riscosse. . . 66.692.867,13

e rimasero da riscuotere. . . L. 515.496,60
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in. . . L. 67.208.363,73
delle quali furono pagate. . . 56.981.788,93

e rimasero da pagare. . . L. 10.226.574,80
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, restano determinate in. L. 401.413,60
=====

che furono tutte riscosse.

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, restano determinate in. L. 22.544.775,59
delle quali furono pagate. . . 22.332.886,21

e rimasero da pagare. . . L. 211.889,38
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 1). L. 515.496,60

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3). »

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata). »

Residui attivi al 30 giugno 1930 L. 515.496,60
=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la com-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

petenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 2)	L.	10.226.574,80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).		211.889,38

Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	10.438.464,18
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la disciplina della professione di maestro di canto » (N. 1665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la disciplina della professione di maestro di canto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1665.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto dell'articolo successivo.

(Approvato).

Art. 2.

L'insegnante di canto nei Regi Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché

non siano provvisti del diploma di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge, esercitino lodevolmente la professione di maestro di canto e non si trovino nelle condizioni prevedute negli articoli 1 e 2, non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se, ritenuto necessario dalla stessa commissione, in seguito ad esami.

Le norme relative alla presentazione delle domande e il termine relativo, che avrà carattere perentorio, nonché quelle riguardanti la composizione ed il funzionamento della Commissione saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'educazione nazionale di concerto con i ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 4.

È istituito un albo professionale dei maestri di canto.

Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione e tutte le altre norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro delle finanze e con quello delle corporazioni, in conformità di quanto è disposto dall'articolo 3 del Regio decreto 24 gennaio 1924, n. 103.

(Approvato).

Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione media oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento

della musica e canto nelle scuole medie, purchè esercitino la loro attività entro limiti del rispettivo insegnamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria » (N. 1668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1668.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno.

Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando presenti condizioni favorevoli alla diffusione simultanea, o a brevi intervalli, di più casi di febbre malarica, contratta sul luogo.

(Approvato).

Art. 2.

In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del Prefetto, un *Comitato provinciale per la lotta antimalarica*.

Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica, sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando, anche con propria attività, con gli organi dello Stato e degli Enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della provincia, o da un Rettore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto: il medico provinciale, l'ingegnere capo del genio civile, il direttore della cattedra ambulante di agricoltura e il segretario federale del Partito nazionale fascista.

Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica.

Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla Provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale.

Le modalità del funzionamento tecnico e amministrativo del Comitato saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Nelle zone dichiarate malariche, l'Amministrazione provinciale fornirà gratuitamente agli operai ed ai coloni addetti, in modo permanente od avventizio, a qualsiasi lavoro, se ed in quanto non siano tenute a provvedervi Istituzioni pubbliche di beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari designati dal Consiglio superiore di sanità pubblica, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni aventi diritto all'assistenza ai termini della presente legge.

Alla distribuzione del chinino fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i Comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonchè del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni, di cui ai precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio previsti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, 30 dicembre 1923, n. 3184.

(Approvato).

Art. 4.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Provincia deve dar prova al Prefetto di essersi provvista del chinino e dei medicinali sussidiari necessari. In caso di inadempienza, il Prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della Provincia medesima.

La spesa anticipata da ciascuna Provincia, ed accertata dal Prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui all'ultimo comma del presente articolo, verrà, alla fine di ogni anno, ripartita tra i proprietari di terreni e di fabbricati della Provincia, mediante l'applicazione di un contributo, da determinarsi in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa ed il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.

Il contributo è inserito nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici, od altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla Provincia per il chinino ed i medicinali sussidiari somministrati agli operai ed alle rispettive famiglie non sarà compresa nella somma da ripartirsi, di cui al comma secondo del presente articolo, ma dovrà essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.

(Approvato).

Art. 5.

Agli operai ed ai coloni addetti, in modo permanente od avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario od a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, ed alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui al precedente articolo 3, sarà gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori,

l'assistenza medica da farsi a domicilio, o in ambulatorio, e, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura; nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario ed in conformità alle norme da impartirsi dal Ministero dell'interno.

Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti previsti dalla legge sulle assicurazioni invalidità e vecchiaia 30 dicembre 1923, n. 3184.

Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la Provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria e può esservi chiamata obbligatoriamente con decreto del prefetto, ai termini dell'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Per la adeguata integrazione di questi servizi il Ministero dell'interno può concedere sussidi nei limiti della disponibilità dello speciale stanziamento del suo bilancio.

(Approvato).

Art. 6.

In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli Enti locali, da eseguirsi in zone dichiarate malariche, dovrà essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni di cui all'articolo 5. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio, in cui si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali

sussidiari e per l'assistenza medica, come quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla Provincia o da altri enti già particolarmente attrezzati allo scopo.

In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla Provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, di cui all'articolo 10.

(Approvato).

Art. 8.

Gli assuntori di lavori contemplati nell'articolo 5 devono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente, con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 9.

Gli operai, di cui al precedente articolo 5, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri Comuni, devono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, della tessera sanitaria prevista dall'articolo 10 della legge 9 aprile 1931, n. 358.

Qualora abbiano contratta infezione malarica, sarà loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e sarà continuata altresì la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari, per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non è compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno potrà concedere un sussidio al Comune per i suddetti servizi, nei limiti della disponibilità dello speciale stanziamento di bilancio.

(Approvato).

Art. 10.

Nel caso previsto dall'articolo 7, alla Provincia o all'Ente designato per il disimpegno

dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria saranno assegnati, in relazione alla entità dei servizi stessi, i seguenti contributi:

1° contributo da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;

2° contributo del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, a' sensi dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358;

3° contributo da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale;

4° contributo da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;

5° eventuale contributo della provincia, a norma dell'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

6° eventuali contributi da parte di enti e di privati.

(Approvato).

Art. 11.

Gli enti, designati a norma dell'articolo 8 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione di quelle speciali disposizioni, che, nei riguardi della lotta contro la malaria, possono essere impartite dal Ministero dell'interno, nei limiti delle disponibilità dei fondi costituiti con i contributi di cui al precedente articolo.

In casi di urgente necessità e su richiesta del Ministero dell'interno, gli Enti anzidetti, con le norme da stabilirsi nel regolamento, provvedono all'anticipazione delle spese necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità.

Il Ministero di agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme previste per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.

Spetta al Ministero dell'interno di approvare preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai

servizi antimalarici e di controllarne la regolare applicazione.

I Ministeri dell'interno e delle finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

In aperta campagna, entro i limiti di cui all'articolo 1, i locali di abitazione e di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica, e agli appalti di pubblici lavori in genere, devono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni, o dei concessionari, o appaltatori di lavori, dalla penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministero dell'interno.

Il riconoscimento delle circostanze, determinanti l'obbligo dell'impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del Prefetto, su proposta del medico provinciale, sentito il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

È in facoltà del Prefetto, sentito il Comitato predetto, d'estendere l'obbligo della protezione, di cui sopra, a carico dei privati per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

(Approvato).

Art. 13.

Il Prefetto, quando accerti l'esecuzione di lavori ed opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, potrà farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, o comunque i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque, salvo, ove occorra, a disporre che il Comune vi provveda di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Qualora trattisi di esecuzione di opere pubbliche statali, il Prefetto promuoverà i provvedimenti dell'Amministrazione competente.

Il Prefetto può anche rendere obbligatoria per i proprietari di terreni la esecuzione di lavori per eliminare le piccole raccolte di acqua, sempre quando non creda di promuovere l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i lavori e gli interventi antianofelici di cui al titolo IV del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I regolamenti locali di igiene dei comuni aventi zone malariche devono contenere, ove del caso, le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani ed a quelli intorno ai centri abitati.

(Approvato).

Art. 14.

Il Prefetto, quando ne riconosca la necessità per la difesa dei centri abitati e degli importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sentito il medico provinciale, la sistematica applicazione di interventi antianofelici nelle acque anofeligeni, in conformità delle istruzioni tecniche del Ministero dell'interno.

L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni, nei quali esistono focolai anofeligeni ed è eseguita sotto la diretta vigilanza ed in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari interessati, il Prefetto potrà disporre per la applicazione d'ufficio di detti interventi.

(Approvato).

Art. 15.

L'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere, e il prelevamento di materiali di qualunque uso, sono consentiti, previa licenza da concedersi dal Prefetto, sentito il medico provinciale, e sono subordinati all'obbligo da parte degli imprenditori dell'opera, di ottemperare alle norme prescritte o da prescriversi per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

Gli imprenditori che contravvengano a questa disposizione sono puniti con la ammenda

da lire 100 a lire 2000, salvo al Profetto a provvedere di ufficio nei modi indicati dall'articolo 13.

Restano ferme le disposizioni contemplate dagli articoli 50 e 52 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riflettente le nuove norme per la bonifica integrale.

(Approvato).

Art. 16.

Tra i casi d'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, cui si riferiscono l'articolo 7 della legge 31 gennaio 1904, n. 51 e l'articolo 3 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, non è compreso l'evento dannoso derivante da infezione malarica.

Tuttavia, nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, gli Istituti assicuratori, presso i quali, a norma delle vigenti leggi sugli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, gli operai deceduti erano assicurati, corrisponderanno ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai fratelli e sorelle, che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, una sovvenzione nella misura prevista, per gli infortuni seguiti da morte, dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e col Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 e sia mancata, sul posto, l'assistenza sanitaria prevista dallo stesso articolo, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, di cui al comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'Istituto assicuratore, ai sensi del precedente comma, nei casi in cui la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette.

(Approvato).

Art. 17.

L'appaltatore o concessionario di pubblici lavori nelle zone malariche, che non adempia

agli obblighi, di cui agli articoli 5 e 12 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

(Approvato).

Art. 18.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione od eventuale trasformazione dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia, eretto in Ente morale con Regio decreto 18 gennaio 1923, ed oggetto del provvedimento speciale considerato dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1583.

Lo stesso Regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'Ente nel caso di soppressione.

(Approvato).

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni per diminuire le cause della malaria, contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907, n. 636 (Titolo V, Cap. 2º, Sezione IV, paragrafo 1º), le disposizioni degli articoli 69, 70, 71 e 72 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e tutte le altre contrarie e, comunque, incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Il Governo del Re, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvederà ad emanare il regolamento per la sua esecuzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della vendita delle paste alimentari » (N. 1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina della vendita delle paste alimentari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1670.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le paste alimentari secche, nei diversi loro tipi, fabbricate esclusivamente con semole provenienti dalla macinazione del frumento, debbono essere commerciate e vendute, nel Regno, sotto la denominazione di « pasta di pura semola » ovvero di « pasta comune », a seconda che siano stati impiegati nella fabbricazione semole di grano duro o farino di grano tenero.

(Approvato).

Art. 2.

Le paste alimentari di cui al precedente articolo debbono essere, nei locali di vendita, tenute in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione di ciascuno dei due tipi di pasta.

(Approvato).

Art. 3.

È vietato di aggiungere alla pasta sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione e il colore naturale del prodotto, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Non è ammessa nel Regno la vendita di paste alimentari di qualsiasi tipo e specie colorate artificialmente.

(Approvato).

Art. 4.

Sono consentite la fabbricazione o la vendita di « paste speciali » (con glutine, malto, uova,

verdura, pomodori e carne) purchè preparate esclusivamente con semole di grano duro. Anche tali paste debbono essere tenute, nei locali di vendita, in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione « pasta speciale con . . . » (glutine, malto, uova, ecc.).

(Approvato).

Art. 5.

Le paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata » non debbono contenere meno del 25 per cento di sostanze proteiche (azoto 6,25) su sostanza secca. Tali sostanze proteiche corrispondono alla quantità di glutine contenuta nel semolino adoperato, più quello appositamente aggiunto per ottenere lo speciale tipo di pasta.

(Approvato).

Art. 6.

Per pasta all'uovo s'intende il prodotto ottenuto aggiungendo all'impasto non meno di cinque uova intere per ogni chilogrammo di semola di grano duro.

(Approvato).

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, coloro che fabbricano, vendono o mettono comunque in commercio paste alimentari non rispondenti alle prescrizioni della presente legge sono puniti con la multa da lire 500 a lire 5000.

(Approvato).

Art. 9.

È ammessa la produzione di farine provenienti dalla lavorazione di grano duro da destinarsi alla panificazione rispondenti ai requisiti di cui appresso:

umidità: non più del 14 per cento;
 ceneri: non più dell'1,50 per cento;
 cellulosa: non più di 0,80 per cento;
 glutine secco: non meno di 10 per cento
 su sostanza secca.

La produzione e il commercio di tale tipo di farina e la fabbricazione e vendita del pane con esso confezionato sono consentiti soltanto nelle località dove sussista un'antica consuetudine e previa l'autorizzazione da concedere, su richiesta del Prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368.

Le farine e il pane di cui al presente articolo saranno denominate rispettivamente « farine di grano duro » e « pane di grano duro ».

(Approvato).

Art. 10.

Per il disciplinamento generale del tipo di farina e di pane di cui al precedente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 17 marzo 1932, n. 368.

Il Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e della grazia e giustizia è incaricato di emanare le norme regolamentari eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per lo smaltimento delle scorte esistenti presso i fabbricanti e i rivenditori è concesso il termine massimo di tre mesi dalla data della predetta pubblicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera » (N. 1671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1671.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le ditte che costruiscono nel Regno pianoforti, autopiani, *harmonium* e strumenti consimili a tastiera, hanno l'obbligo di contrassegnare gli strumenti costruiti del nome della ditta e della località in cui detti strumenti sono stati costruiti.

Gli strumenti costruiti all'estero debbono essere muniti dei suindicati contrassegni all'atto dell'importazione nel Regno.

(Approvato).

Art. 2.

La vendita dei pianoforti, autopiani, *harmonium* e strumenti consimili a tastiera, è vietata qualora manchino i contrassegni prescritti dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Tutti gli strumenti indicati nel precedente articolo debbono portare per esteso i contrassegni del nome della ditta costruttrice e della località, in cui la costruzione è stata effettuata, impressi nell'interno del coperchio della tastiera, in modo ben visibile e indelebile.

I pianoforti e gli autopiani debbono portare tali indicazioni impresse anche nella parte superiore del telaio in ghisa.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle vendite di pianoforti, *harmonium* e strumenti consimili a tastiera usati.

È vietato però di sostituire o comunque di alterare le indicazioni di cui all'articolo 3 impresse sui predetti strumenti costruiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche se usati.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque contravvenga agli obblighi della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

(Approvato).

Art. 6.

I fabbricanti e i commercianti, i quali, dopo quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, si trovino in possesso di pianoforti ed *harmonium*, a tastiera nuovi, marcati in modo diverso dalle disposizioni da essa stabilite, dovranno farne denuncia all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933. (N. 1673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione

degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti Atti stipulati in Roma il 16 febbraio 1933 fra l'Italia e l'Austria:

1° Protocollo per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (*clearing*) italo-austriaca;

2° Accordo per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra l'Italia e l'Austria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari » (Numero 1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il paga-

mento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade es-militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (N. 1648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-logge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sul patto di collaborazione e d'intesa fra le quattro Potenze occidentali.

Il Capo del Governo entra nell'Aula. Tutto il Senato sorge in piedi applaudendo e gridando: Viva il Duce! L'applauso e le acclamazioni si ripetono più volte con sempre maggiore entusiasmo.

Le tribune si associano alla manifestazione del Senato con una prolungata imponente ovazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Primo Ministro, Capo del Governo.

MUSSOLINI, Capo del Governo. (*Segni di vivissima attenzione*).

Signori Senatori,

L'idea di un Patto di collaborazione e di intesa fra le quattro Potenze occidentali si fece chiara nelle mie riflessioni dopo la chiusura nell'estate scorsa della prima fase della Conferenza del Disarmo, chiusura negativa o quasi. Vi accennai nell'ottobre a Torino, in una manifestazione memorabile, non già per le cose che dissi, quanto per la immensa moltitudine che le ascoltò e che rivelò finalmente la vera anima della città sabauda. Questa idea mi apparve di ancora più urgente attualità ai primi di marzo, quando il panorama della politica europea appariva molto grigio per varie cause, non ultima delle quali i mancati progressi della seconda fase della Conferenza del disarmo. Questa è la genesi che chiamerò personale della mia proposta e non ha che un'importanza assolutamente secondaria.

La genesi — che chiamerò obiettiva — del Patto è un'altra.

Come è stato chiarito in occasione della sua presentazione e successivamente, come risulta dallo stesso testo, il Patto si collega ed intende di costituire una continuazione e uno sviluppo degli atti internazionali — primo e soprattutto quello di Locarno — che più compiutamente esprimono lo spirito di intesa e di collaborazione fra Stati, ad esclusione di ogni idea di raggruppamenti contrapposti o di finalità politiche antagonistiche.

Il Patto di Locarno è dell'ottobre del 1925.

Il Patto a quattro ne costituisce lo sviluppo logico, necessario.

Il Patto di Locarno è una pietra miliare dell'assetamento europeo. Esso tende a soddisfare — secondo le parole del suo stesso testo — « il desiderio di sicurezza e di protezione che anima le Nazioni che hanno dovuto subire il flagello della guerra del 1914-18 ».

Nel Patto di Locarno la posizione delle quattro Potenze veniva nettamente definita, stabilendo una premessa da cui in prosieguo di tempo potevano scaturire determinate conseguenze.

La politica europea negli anni che hanno seguito la sua stipulazione se ne è spesse volte, troppe volte allontanata.

Era ormai tempo che le quattro Potenze occidentali, ritornando ai principî che avevano presieduto agli Accordi del 1925, si impegnassero solennemente a collaborare, a concertarsi, ad intendersi su tutte le questioni che le riguardano: si impegnassero a fare tutti gli sforzi per realizzare una politica di collaborazione effettiva, oltre che fra di esse, anche con le altre Potenze. È questo appunto l'impegno che il nuovo Patto solennemente consacra all'articolo primo, che ne costituisce il punto fondamentale e da cui gli articoli seguenti discendono ed a cui si ricollegano.

Lo schema primitivo del Patto è quello pubblicato dai giornali. Dico subito che si trattava di uno schema, che ammetteva, anzi imponeva, una successiva più completa elaborazione, che non si discostasse tuttavia dai principî fondamentali da me posti alla base del Patto stesso, per renderlo più aderente alla realtà, più concreto nelle sue clausole e nella sua durata in confronto di altri Patti ad obiettivi più generici o universali.

La prima elaborazione dello schema avvenne nei giorni 17-18 marzo, durante la gradita visita di Mac Donald e Simon a Roma. I due Ministri inglesi accettarono fino dal principio l'impostazione politica del Patto. Una ulteriore elaborazione ebbe luogo a Parigi, e successivamente è sulla versione francese che si sono svolti i negoziati per conciliare in un testo definitivo i punti di vista non sempre coincidenti delle quattro Potenze interessate.

Molte delle opposizioni suscitate dal Patto sono l'effetto di reazioni di ordine sentimentale, più che di un meditato esame della realtà. Non si tratta di protocollare e consacrare una gerarchia definitiva ed immutabile degli Stati. Tale gerarchia, per quanto riguarda gli Stati dell'Europa occidentale, obiettivamente, storicamente esiste; ma gerarchia non significa supremazia o direttorio, che imponga la propria volontà agli altri. Nella stessa Società delle Nazioni, organismo che fu ispirato da concezioni ortodossamente democratiche ed ugualitarie, una gerarchia fra gli Stati

fu stabilita dal *Covenant* o atto di fondazione della Lega per cui alcuni Stati avrebbero avuto ed hanno un seggio permanente nel Consiglio della Lega, altri lo avrebbero e lo hanno avuto semipermanente, altri invece a turno. Gli Stati che hanno, così, un seggio permanente nella Lega sono precisamente i quattro Stati dell'Occidente: Inghilterra, Francia, Germania, Italia. Questi Stati hanno quindi, secondo lo Statuto della Lega, la possibilità di un'azione diretta e costante, hanno quindi maggiori responsabilità di fronte a se stessi e al mondo. Dallo stato più o meno normale e cordiale delle loro relazioni dipendono anche e soprattutto la tranquillità ed il pacifico sviluppo degli altri Stati. (*Vivi prolungati applausi*).

Gli articoli « politici » del Patto sono tre e precisamente, oltre il primo che ho già ricordato, il secondo e il terzo. È perfettamente comprensibile che l'elaborazione di essi abbia richiesto molto tempo e molte conversazioni. È stato ammesso, accompagnato dagli articoli 10 e 16 del Patto, l'articolo 19 che contempla la possibilità di una revisione pacifica dei Trattati. Qui si sono pronunciate le maggiori opposizioni al principio e durante lo svolgimento dei negoziati, come alla fine del negoziato stesso le difficoltà maggiori si sono avute per l'articolo 3 relativo al disarmo.

La questione della revisione, e l'articolo 19 che ad essa si riferisce, sono iscritti nel Patto della Società delle Nazioni. Altri Patti complementari del *Covenant* si sono riferiti ed hanno sviluppato tale o tale altro principio, tale o tale altro articolo. Il Patto a quattro fa invece riferimento a tutti i principî consacrati nel Patto della Società delle Nazioni e nei Patti che l'hanno seguito, e fa specifica menzione dell'articolo 19. Esso mira a ristabilire l'equilibrio fra tutti gli articoli del *Covenant*, come è indispensabile che si voglia, se si deve fare opera costruttiva e duratura.

Sta attualmente svolgendosi in taluni Paesi una rumorosa campagna antirevisionista, ma si dimenticano le ammissioni contenute nell'ampio recente discorso di Benes al Parlamento di Praga. Il ministro degli esteri della repubblica cecoslovacca ha aperto uno spiraglio revisionista nel muro della negazione dog-

matica di ogni principio di revisione. Nel suo discorso, che ho attentamente letto, come meritava l'importanza della materia e la posizione politica dell'oratore, il ministro Benes non si è dichiarato antirevisionista *sub specie aeternitatis*, ma ha subordinato ogni tentativo di revisione al preesistere di determinate condizioni e cioè: un momento di tranquillità generale, la possibilità di contropartite e la entità effettiva della revisione. Non nel mio schema primitivo, e meno ancora nei successivi, fu mai questione di imporre con la forza, da parte dei quattro, una qualsiasi revisione dei Trattati.

Dalla fine della guerra — di questa come di tutte quelle che l'hanno preceduta — è in atto un processo di adattamento dei Trattati di pace. Sarebbe inutile anzi pericoloso nascondersi che tale processo esiste e che esso ha proceduto spesse volte attraverso difficoltà ben più gravi di quelle che in un'atmosfera di maggiore, reciproca fiducia e comprensione sarebbero esistite. Si sono mantenute, negli anni che vanno dal 1919 in poi, posizioni rigide fino a creare un'atmosfera di tensione; e adattamenti e revisioni sono poi accaduti pressochè improvvisamente, sotto la forza di situazioni talvolta inquietanti per la stabilità dell'Europa, e senza che si conseguisse quel miglioramento organico dei rapporti fra Stati e della situazione generale che sarebbe stato necessario e che si aveva in mente di raggiungere.

Si è affermato da taluno che la redazione del Patto, così come sarà in questa stessa giornata siglato, è molto lontana dal testo primitivo. Ho già detto che questo era in un certo senso inevitabile, ma un esame attento dei testi permette di scorgere che i principi fondamentali sono rimasti. Così è dell'impegno a realizzare una politica di collaborazione fra le quattro Potenze e con gli altri Stati, consacrato dall'articolo primo. Così è (art. 2) per la citazione dell'articolo 19 che considera la possibilità di un nuovo esame dei Trattati divenuti inapplicabili. Così è infine per la trattazione della questione del disarmo, se la Conferenza non riesca ai suoi fini (art. 3).

L'accordo sull'articolo 3, che riguarda il disarmo, è stato lungo a raggiungere. Le ragioni sono state varie. Valga a ricordare quelle do-

vute agli elementi particolarmente complessi della questione, formali e di merito, che hanno fatto sentire per questa questione maggiori le difficoltà di raccogliere i consensi dei capi di governo e dei ministri degli esteri francese, inglese e tedesco, che non hanno partecipato direttamente alla discussione.

Secondo la formula concordata, i quattro Governi riaffermano all'art. 3 la volontà di fare ogni sforzo perchè la Conferenza del disarmo giunga a risultati favorevoli.

La dichiarazione dell'11 dicembre 1932, relativa alla parità dei diritti nei riguardi della Germania e degli altri Stati disarmati per trattato, deve avere una portata effettiva secondo è inteso colla dichiarazione medesima.

È evidente che, se la Conferenza non riuscisse, si determinerebbe una situazione assai grave, anzi insostenibile. L'ipotesi non può essere avanzata che per escluderla, ma poichè, nonostante tutto, questa eventualità potrebbe verificarsi, il Patto la prende in considerazione e vi provvede. L'art. 3 stabilisce così che, per le questioni che la Conferenza non risolvesse, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia ne riprenderebbero l'esame tra di loro — naturalmente col dovuto rispetto per tutto quello che concerne gli altri Stati — mediante l'applicazione del Patto di intesa e di collaborazione a fine di assicurarne la soluzione nei modi appropriati. Il criterio della consultazione e della collaborazione, affermato all'art. 1 del Patto, trova pertanto nell'articolo 3 l'applicazione specifica ed il Patto a quattro offre così molte garanzie di pace per tutti gli Stati europei, e appare di tal guisa un fattore di grande importanza anche per la soluzione del complesso problema del disarmo.

Il Patto ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile senza limite di tempo, e in questo concetto della non limitazione della sua durata rientra necessariamente quello del progressivo adattamento dei Trattati alle esigenze delle nuove realtà politiche ed economiche. Se fosse imposto alla Germania di rimanere eternamente disarmata in un'Europa piena di armati, il riconoscimento della sua parità di diritto suonerebbe come un'ironia e il suo posto di « eguale » fra gli uguali nel Consiglio della Società delle Nazioni si ridurrebbe ad una mera finzione.

Ho detto che un esame attento del primitivo progetto e della redazione finale permette di scorgere che i principi fondamentali sono rimasti. Naturalmente il testo definitivo è in veste più formale e precisa dello schema originale. Del resto si leggano i vari articoli della prima e dell'ultima redazione.

L'articolo 1° del mio progetto dice: « Le quattro Potenze occidentali: Italia, Francia, Germania e Inghilterra, si impegnano a realizzare fra di esse una effettiva politica di collaborazione in vista del mantenimento della pace nello spirito del Patto Kellogg, del "no force Pact", e s'impegnano nell'ambito europeo a un'azione che faccia adottare anche ai terzi, ove sia necessario, tale politica di pace ».

L'articolo 1° del Patto parafato dice: « Le Alte Parti contraenti si concerteranno su tutte le questioni che le riguardano. Esse si impegnano a fare tutti i loro sforzi per praticare, nell'ambito della Società delle Nazioni, una politica di collaborazione effettiva tra tutte le Potenze, diretta al mantenimento della pace ».

L'art. 2 del mio progetto dice: « Le quattro Potenze riconfermano, secondo le clausole dello stesso *Covenant*, il principio della revisione dei Trattati di pace, ogniqualvolta si verificano condizioni che potrebbero condurre ad un conflitto tra gli Stati, ma dichiarano che tale principio di revisione non può essere applicato che nell'ambito della Società delle Nazioni ed attraverso la mutua comprensione e solidarietà negli interessi reciproci ».

L'articolo 2 del Patto dice: « Per quanto concerne il Patto della Società delle Nazioni e in particolare i suoi articoli 10, 16, 19, le Alte Parti contraenti decidono di esaminare fra loro, e sotto riserva di decisioni che non possono essere prese che dagli organi regolari della Società delle Nazioni, ogni proposta relativa ai metodi e alle procedure atti a dare il dovuto effetto ai detti articoli ».

L'articolo 3 del mio progetto dice: « L'Italia, la Francia, l'Inghilterra dichiarano che, ove la Conferenza del disarmo conduca a risultati parziali, la parità dei diritti, riconosciuta alla Germania, deve avere una portata effettiva e la Germania si impegna a realizzare tale parità di diritti con una graduazione che risul-

terà da accordi successivi da prendersi fra le quattro Potenze, per la normale via diplomatica.

Uguali accordi le quattro Potenze si impegnano a prendere per quanto riguarda la "parità" per l'Austria, Ungheria, Bulgaria ».

L'articolo 3 del Patto dice: « Le Alte Parti contraenti s'impegnano a fare tutti i loro sforzi per assicurare il successo della Conferenza del disarmo, e si riservano, per le questioni che restassero in sospeso in cui esse siano specialmente interessate, di riprenderne l'esame tra loro mediante l'applicazione del presente Patto, al fine di assicurarne la soluzione nei modi appropriati ».

Il quarto paragrafo del Preambolo ricorda e conferma a sua volta il Patto Kellogg e il principio del « no force Pact » contenuto nella dichiarazione dell'11 dicembre 1932 della quale è parte fondamentale il principio della parità dei diritti nei riguardi, oltre che della Germania, degli altri Stati disarmati per Trattato.

Lo schema originario registrava un pensiero politico in veste essenzialmente politica. La redazione concordata, oltre che tener conto e conciliare le preoccupazioni e i desiderata delle varie Parti, è un testo legale di accordo. Ma quello che importava mantenere e sancire, è stato mantenuto e sancito.

Occorre dire ancora una volta che il Patto non è diretto contro nessuno? Esso non significa imposizione di volontà nei riguardi di chicchessia; afferma dei principi, stabilisce procedure, conferma e sviluppa vecchi impegni, ne stabilisce dei nuovi. Esso allontana ogni idea di raggruppamenti contrapposti o di finalità politiche antagonistiche e mira a salvaguardare e conciliare gli interessi dei singoli Stati con l'interesse supremo, comune a tutti: il consolidamento della pace, la possibilità della ricostruzione. (*Vivi applausi*).

Mi sia concesso ora di parlare dell'apporto dato alla negoziazione dai singoli Stati e soprattutto dallo spirito col quale il negoziato si è svolto. Sin dal primo momento, Mac Donald e Simon hanno realizzato la possibilità del Patto. Nel colloquio a Palazzo Venezia e all'Ambasciata britannica poi, in discussioni che si prolungarono fino a tarda ora della notte, lo sche-

ma primitivo fu sottoposto a un esame dettagliato, ma l'essenza del Patto non fu mai in questione. L'atteggiamento immediatamente favorevole del Primo Ministro e del Ministro degli Esteri britannico, atteggiamento che trovò pochi giorni dopo una eloquente e coraggiosa espressione nel forte discorso pronunziato da Mac Donald alla Camera dei Comuni, decideva delle sorti del Patto. Nelle fasi successive, l'azione del Foreign Office è stata sempre vigile e tempestiva, guidata dalla direttiva fondamentale della politica britannica nell'attuale periodo storico: collaborare con l'Europa, perchè la pace non sia turbata. Non sarà inopportuno segnalare che, due settimane fa, parti, precisamente dal Foreign Office, l'invito ad accelerare i tempi del negoziato, onde concluderlo possibilmente prima del 12 giugno, data stabilita per l'apertura della Conferenza economica mondiale di Londra.

La posizione d'equilibrio che, per la loro situazione e per i fattori naturali che la caratterizzano, Inghilterra e Italia sono chiamate a rappresentare in Europa, e per la quale il Patto di Locarno assegna loro una speciale funzione, trova nel Patto a quattro nuova espressione e nuove possibilità di fecondi e costruttivi sviluppi. (*Prolungati applausi*).

Voci tendenziose e contraddittorie sono state diffuse circa l'atteggiamento della Francia davanti al Patto a quattro. La verità è diversa: il Ministro Daladier non ha mai opposto *un fin de non recevoir* alla iniziativa del Governo italiano. Nessuna meraviglia che il Governo francese abbia voluto accuratamente pesare il pro e il contro del progetto. Sta di fatto che il Governo francese ha aggiunto veste formale e precisa ai principi contenuti nel Patto, che ha riconosciuto idoneo ad assicurare per un abbastanza lungo periodo di anni la pace e la tranquillità all'Europa.

La Francia, per la sua stessa posizione geografica e per gli ideali e gli interessi che rappresenta in Europa e nel mondo, non può praticare una politica d'isolamento. Insieme con l'Inghilterra, la Germania e l'Italia, essa è elemento fondamentale di progresso e di pace. Aderendo al principio della collaborazione consacrato nel Patto, essa non solo serve i propri interessi, ma porta un contributo fattivo e pre-

zioso alla ricostruzione della vita europea. (*Vivissimi e generali applausi*).

Bisogna lealmente riconoscere che il Governo francese ha strenuamente lottato contro corrente, contro, cioè, interessi, sentimenti, preoccupazioni esistenti nello spirito francese ed ha superato tutto ciò perchè intimamente convinto della bontà dei principi che stanno alla base del Patto. La Francia ha fornito un esempio di collaborazione sul Piano europeo, del quale bisogna renderle atto. Nella migliorata atmosfera del Patto a quattro, è perfettamente possibile una sollecita liquidazione di talune particolari questioni che dividono l'Italia dalla Francia, già auspicata dal signor Herriot, come di altre che possono interessare la Germania e la Francia. Stabilita, con la firma del Patto, una nuova situazione di fiducia reciproca e di collaborazione, le questioni pendenti tra Francia e Italia assumono infatti, nel nuovo quadro della politica europea, un carattere diverso da quello che hanno avuto finora, e più agevoli diventano le possibilità di soluzione. (*Vivissimi, prolungati e generali applausi*).

Ispirato da un altrettanto vivo desiderio di collaborazione è stato l'atteggiamento della Germania. Vi è stato un momento nel quale un'interessata campagna, condotta dagli elementi sconfitti dalla rivoluzione nazional-socialista, aveva fatto risorgere fantasmi di guerra. Il grande discorso di Hitler del 17 maggio ha immediatamente chiarito la situazione. Discorso moralmente coraggioso e politicamente tranquillizzante. La Germania vuole la pace e non la guerra: una pace costruttiva all'interno e all'estero. Questo il punto centrale del discorso, che conteneva anche una esplicita adesione al Patto a quattro. Con la sua adesione prima, e collaborando con larghezza di vedute all'elaborazione del Patto, e autorizzando un'ora fa l'Ambasciatore tedesco ad apporre ad esso la sua sigla (*Vivi applausi*), Hitler ha dato prova concreta, tangibile, degl'intendimenti che animano il suo Governo. Discorsi intonati agli stessi principi furono pronunziati da Goering, il quale a Düsseldorf ha dichiarato che la Germania del terzo Reich sarà il baluardo della pace, e da Hitler in occasione delle elezioni di Danzica. La volontà di pace della Germania è solennemente riaffermata. Bisogna rendersi conto che quella

attualmente in corso in Germania è una profonda rivoluzione non soltanto nazionale ma sociale, e che pretendere di giudicarla col metro della Germania dell'anteguerra è per lo meno azzardato. (*Approvazioni*). È una rivoluzione di popolo, fatta da uomini usciti dalla guerra e dal popolo. Non è il colpo di Stato che viene dall'alto, è un'affermazione che sale da venti milioni di tedeschi. Sul piano internazionale riaffermo quanto dissi altra volta, in questa stessa Aula: « La Germania esiste nel cuore dell'Europa con la sua massa imponente di 65 milioni di abitanti, colla sua storia, la sua coltura, le sue necessità; una politica veramente europea e diretta al mantenimento della pace non si può fare senza la Germania e, peggio ancora, contro la Germania ». (*Approvazioni*). Tanto meno si potrà condurre siffatta politica, quanto più la Germania orienterà la sua azione internazionale secondo i punti essenziali contenuti nel programmatico discorso di Hitler. (*Applausi vivissimi*).

Della parte avuta dall'Italia nel Patto io non terrò lungo discorso. L'iniziativa italiana è stata dettata dalle ragioni che vi ho esposto in principio. Essa è l'affermazione categorica, indiscutibile della nostra volontà di collaborazione e di pace. Durante le conversazioni, il Ministero degli esteri ha tenuto e coordinato le fila ed aiutato — volta a volta — a superare le difficoltà. Mi sia permesso, a questo proposito, di ringraziare dinanzi a quest'Alta Assemblea i tre Ambasciatori di Francia, Germania, Inghilterra per l'opera veramente assidua da essi prestata nello svolgersi del negoziato. (*Vivissimi, generali applausi*).

Non voglio passare sotto silenzio l'adesione significativa data dal Belgio al Patto a quattro. (*Applausi*). Questo Patto interessa direttamente Stati coi quali pratichiamo da anni una politica di schietta, salda amicizia: parlo dell'Ungheria e dell'Austria, nel bacino danubiano (*Applausi*), e della Turchia e della Grecia nel Mediterraneo orientale. Esso interessa ugualmente un altro grande Stato: l'Unione delle Repubbliche Sovietiche, con cui ultimamente abbiamo concluso un Trattato di commercio.

Si è voluto da qualcuno intravedere, nell'articolo 4, relativo alla collaborazione nel campo

economico, la tendenza, almeno potenziale, verso la costituzione di un fronte unico. Ora io tengo a dichiarare, formalmente, che una simile idea non è mai stata nel pensiero del Governo italiano nè in quello degli altri Stati firmatari del Patto a quattro. Tengo a ripetere che nell'economia del Patto è insita l'idea della collaborazione con tutti gli altri Stati, grandi e piccoli, europei ed extra-europei, ed in particolare con gli Stati Uniti, senza il cui valido e pratico contributo un'opera stabile e costruttiva di pacificazione politica e di restaurazione economica mondiale non è possibile. (*Vivi applausi*).

Il Governo italiano, invitando i quattro Stati partecipi al Patto di Locarno a collaborare fra essi e con gli altri Stati per realizzare una politica costruttiva di pace, ha voluto che, nelle turbate condizioni d'Europa, si compisse un'opera di alto idealismo e realismo politico. Il Governo italiano ha mirato e tende a creare una nuova atmosfera politica nella quale le singole questioni di ordine politico ed economico, a mano a mano che si presenteranno per lo svolgimento naturale degli avvenimenti, possano essere esaminate senza partito preso e trovare una soluzione secondo l'intrinseca sostanza e nell'interesse di tutti.

Il Governo fascista ha trovato negli altri Governi comprensione e rispondenza anche per la conclusione del negoziato. Esso ha la coscienza delle difficoltà che esistono attualmente in Europa nel campo politico ed in quello economico, e misura il valore di una sincera politica di collaborazione non solo dall'effetto che se ne ripromette per la loro soluzione, ma dall'inevitabile accrescimento progressivo di queste difficoltà, ove tale politica di collaborazione non fosse attuata.

È evidente che le conseguenze del Patto a quattro saranno più o meno rapidamente feconde in relazione al suo effettivo funzionamento. Non bisogna credere che non ci saranno più contrasti e che i contrasti saranno magicamente sanati. Questo ottimismo io l'ho già aggettivato. No. Come ho già detto, il Patto è stato appunto creato per avere la possibilità di risolvere le questioni che la situazione a volta a volta impone. Per questo il Patto deve essere operante e senza indugio, e a completamento delle normali relazioni diplomatiche, dovranno

verificarsi degli incontri più o meno periodici, più o meno frequenti, a seconda delle necessità, tra i fattori direttamente responsabili della politica estera dei quattro Stati. Quanto alla Società delle Nazioni, essa troverà giovamento e non nocimento da questa metodica collaborazione fra i membri permanenti del suo Consiglio.

Signori Senatori,

Il Patto di cui vi ho parlato non è ancora perfezionato, perchè dopo la sigla dovrà venire la firma; poi, laddove è necessaria, l'approvazione dei Parlamenti; quindi lo scambio delle ratifiche; dopo di che il Patto diventerà esecutivo. Dico esecutivo non nelle clausole soltanto, ma soprattutto nello spirito che lo informa. Spirito che mette fine a un capitolo della storia del dopo guerra e ne comincia un altro. Spirito che deve garantire dieci anni di pace all'Europa, durante i quali gli assillanti e complessi problemi di indole interna e internazionale saranno risolti. Si è constatato che in tutti i Paesi i negoziati del Patto a quattro sono stati seguiti con un interesse profondo e in certi momenti con vera ansietà. La conclusione solleverà discussioni più o meno interessanti negli ambienti professionali della politica, ma verrà salutata con grande soddisfazione dalle moltitudini, le quali, più lontane dall'artificio e più vicine alla vita, sentono, intuiscono la portata morale degli eventi che si possono chiamare storici. (*Applausi*).

Un voto dovunque si leva, ed è questo: fate, o signori di tutti i Governi, che, attraverso il luminoso varco aperto mentre le ombre si addensavano agli orizzonti, passino non soltanto le speranze, ma le certezze dei popoli.

Alla fine del discorso tutta l'Assemblea sorge in piedi applaudendo ed acclamando ripetutamente ed entusiasticamente il Capo del Governo. Alla solenne manifestazione prendono parte anche le tribune che intonano l'inno « Giovinezza ». Da varie parti dell'Aula si leva ripetutamente il grido: « Affissione! ».

PRESIDENTE. Penso sia superfluo porre ai voti la proposta dell'affissione del discorso del

Capo del Governo, poichè tale proposta corrisponde al sentimento unanime del Senato, sicuro interprete della Nazione. (*Vivissimi applausi*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli ultimi otto disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella seduta odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Acclamazione al Capo del Governo.

Il Capo del Governo esce dall'Aula, salutato da una vibrante acclamazione, e da grida di « Viva il Duce! ».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albini, Albricci, Antoua Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cavallero, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Colonna, Conci, Concini, Corbino, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, Della Gherardesca, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Durante.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Facchinetti, Faelli, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montuori, Mori, Morrone, Mosca.

Nicastro, Novelli, Nuvoloni.

Pais, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sironi, Sitta, Solari, Spirito, Strampelli.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-1930 (1663):

Senatori votanti	167
Favorevoli	164
Contrari	3

Il Senato approva.

Norme per la disciplina della professione di maestro di canto (1665):

Senatori votanti	167
Favorevoli	164
Contrari	3

Il Senato approva.

Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria (1668):

Senatori votanti	167
Favorevoli	165
Contrari	2

Il Senato approva.

Disciplina della vendita delle paste alimentari (1670):

Senatori votanti	167
Favorevoli	166
Contrari	1

Il Senato approva.

Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera (1671):

Senatori votanti	167
Favorevoli	166
Contrari	1

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 (1673):

Senatori votanti	167
Favorevoli	166
Contrari	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 7 GIUGNO 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari (1614):

Senatori votanti 167

Favorevoli 165

Contrari 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1648):

Senatori votanti 167

Favorevoli 163

Contrari 4

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito il suo ordine del giorno, il Senato sarà riconvocato a domicilio.

Il Senato saluta il Presidente con vivi applausi.

La seduta è tolta (ore 19,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti.